BIBLIOTECA

DI

GIURISPRUDENZA

ITALIANA.
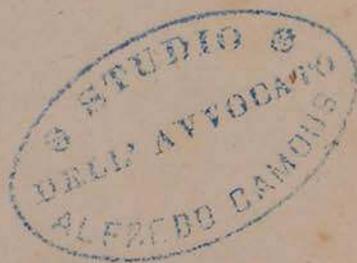
La presente edizione è sotto la salvaguardia della Legge 19. fiorile anno IX. (E. F.), essendosi adempito a quanto in essa si prescrive.

AL GRAN GIUDICE
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,
AI
MAGISTRATI GIUDIZIARJ
ED AGLI UOMINI DI LEGGE
DEL REGNO D'ITALIA

FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATT.
STAMPATORE E LIBRAJO.

A voi principalmente io consacro questa Biblioteca.

Il Codice Napoleone andrà celebre nell' età venture, quanto lo è stato fin qui il Codice Giusti-

NIANEO; e d'ora innanzi più del GIUSTINIANEO, il Codice NAPOLEONE sarà per le mani vostre, dappoichè la legge fondamentale dello Stato lo ha costituito per norma solenne de' civili nostri diritti.

Conoscere dunque i motivi delle disposizioni di questo Codice, penetrare nelle ragioni intime delle medesime, averne persuasione, ciò appartiene essenzialmente alle sublimi funzioni, delle quali siete incaricati.

Vi debbe perciò essere cara l'impresa che primo fra gl' Italiani ho avuto il coraggio d'intraprendere, la pubblicazione cioè in lin-

gua volgare delle ragioni sulle quali questo Codice è fondato.

Io ho fatto di più. Sentendo il bisogno del mio secolo e della mia nazione, dappoichè questo Codice è divenuto la regola de' diritti de' miei concittadini, ho voluto metter in corso fra loro le migliori opere dirette ad illustrarlo; e nulla contando le spese, che metto in pericolo, ho preferita l' idea di essere utile, e lo sarò sicuramente, mentre s' egli è vero che nulla più interessi gli uomini, quanto le leggi, che dello Stato loro, de' loro beni e d' ogni loro ragione, decidono, questa Biblioteca, che lo spirito

e l' essenza racchiude delle nostre leggi, sicuramente conduce a ben conoscerle per ogni riguardo.

Certo pertanto che Voi sarete i primi ad apprezzarne l' impresa mia ed a coglierne il frutto, giusto è, che Voi la proteggiate, affinchè sull' esempio e sull' autorità vostra i nostri concittadini abbiano uno stimolo di più ad erudirsi intorno alle medesime.

Nè già il lucro, che da questa tipografica speculazione potessi pure aver io sperato, è la cagione precipua del desiderio mio, ma bensì quell' ordine nobilissimo d' integrità, di virtù e di conseguente concor-

dia, che la persuasione de' reciproci diritti produce fra uomini ben educati; persuasione che facilmente nasce ove chiare si presentino le leggi, e s'abbiano a renderle chiarissime opportuni mezzi, quai sono appunto le *opere* che formar debbono questa Biblioteca.

A voi dunque sia questa raccomandata a cagione di Ben pubblico. E se nella storia de' tipografi utili accadrà a me di avere un posto per questo mio intraprendimento, un posto tanto più luminoso avrete voi nella storia de' magistrati e degli uomini benemeriti, se saprassi che l'intraprendimento mio avete protetto. *State sani.*

MOTIVI, RAPPORTI E DISCUSSIONI

CHE SI FECERO

AL CORPO LEGISLATIVO FRANCESE

per la formazione

DEL CODICE NAPOLEONE.

TRADUZIONE ITALIANA

COL TESTO DEL CODICE IN ORIGINALE FRANCESE.

VOLUME PRIMO.

MILANO,
Dalla Tipografia di Francesco Sonzogno di G. Batt.
Stampatore e Librajo *Corsìa de' Servi N.* 596.

XI.

AL SIGNOR

PIETRO MOSCATI

CONSIGLIERE DI STATO,

MEMBRO DEL CONSIGLIO DE' CONSULTORI, DELLA LEGION D'ONORE, DELL' ISTITUTO EC., E DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,

FRANCESCO SONZOGNO DI GIO. BATTISTA.
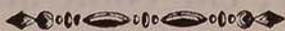
I dotti d'Europa vi conoscono, o S*IGNORE*, *da lungo tempo per le illustri opere vostre, nè a me è permesso, io credo, ricordare la giustizia che concordemente vi rendono, estimandovi.*

Ben credo io però che mi sia permesso di dire a' miei concittadini, come volgendo in animo di stampare in volgare favella le DISCUSSIONI *sul* CODICE NAPOLEONE, *a questa impresa Voi vi siete compiaciuto d' incoraggiarmi non mediocremente; con la quale azione vostra generosissima avete comprovato, che come siete profondo maestro in tante altre scienze, di quella della civile legislazione siete pure conoscitor saggio e zelantissimo proteggitore.*

Amo io che si renda manifesta a tutti codesta liberalità vostra, perciocchè la pubblicità della me-

desima, oltre ad assicurare a voi quella stima e quelle lodi che giustamente vi si debbono, altri ancora l'esempio vostro guiderà ad imitarvi: e se avvenga che gli amplissimi Magistrati del Regno incoraggiscano e proteggano, come fate Voi, i buoni studj, gran fondamento avrà la Patria di sperar bene di se.

Sia pertanto sotto gli auspicj vostri questa mia Stampa, come cosa che per cagion vostra singolarmente viene alla luce, e possa lo Stampatore sempre più partecipare della vostra bontà.

CODE CIVIL
DES FRANÇAIS.

Loi du 14 Ventose an XI.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

De la publication, des effets et de l'application des lois en général.

ARTICLE PREMIER.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le Département où siégera le gouvernement, un jour après celui de la promulgation, et dans chacun des autres Départemens, après l'ex-

piration du même délai, augmentée d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le Chef-lieu de chaque Département.

2. *La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.*

3. *Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.*

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'État et la capacité des personnes, régissent les Français, même résidant en pays étranger.

4. *Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.*

5. *Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises.*

6. *On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.*

Artic. 5. *Disposition générale et réglementaire.* È ciò che noi chiamiamo *disposizione di massima.*

RIFLESSIONI GENERALI

SUL

TITOLO PRELIMINARE

DEL CODICE CIVILE.

CITTADINI LEGISLATORI.

Il progetto di legge che a presentarvi io vengo in nome del Governo è relativo *alla pubblicazione, agli effetti ed all' applicazione delle leggi in generale.*

L' istante è giunto in cui la vostra sapienza è per fondare la civile legislazione della Francia. Per distruggere non fa mestieri che di violenza; ma per edificare è bisogno di costanza, di coraggio e di lumi.

I nostri lavori oggimai sono prossimi al loro fine.

I voti dei Francesi, i voti delle nostre Nazionali Assemblee saranno esauditi. Sino ad ora la diversità delle costumanze formava in un medesimo Stato cento Stati differenti. La legge a se medesima ovunque contraddicente divideva i cittadini anzichè dol-

cemente congiungerli. Quest' ordine di cose una più lunga stagione durar non saprebbe. Uomini che alla possente voce della Patria e per uno slancio sublime e generoso ai privilegi loro subitamente rinunciarono, ed alle loro abitudini per riconoscere *un interesse comune*, hanno ancora conquistato l'inapprezzabil diritto di vivere sotto una *legge comune*.

Ora che nelle nostre leggi preparasi questa salutare e grandiosa rivoluzione è sovra tutto importante il proclamare certuni di que' fecondi principj che tutti i popoli culti ebbero sacri e che a governar servono i passi di ogni ben ordinata legislazione. Su questi principj tutto si aggira il progetto di legge che vi presento.

Essi non appartengono propriamente ad alcun codice particolare; ma sono piuttosto i *Prolegomeni* di tutti i codici.

A noi per altro è sembrato che non si potesse più giustamente che alla testa del codice civile locarli, poichè questa specie di codice è quella che più d'ogn'altra comprende l'universalità delle cose e delle persone.

PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI.

In un Governo è essenziale che i cittadini possano conoscere le leggi sotto le quali eglino vivono e le quali pur debbono obbedire. Di là nacquero le forme appo tutte le nazioni istituite per la promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Si pensò che obbligo fosse di occuparsi di quelle forme alle quali è l'esecuzione della legge necessariamente congiunta.

V' ha certamente una giustizia naturale dalla Ragione sola come da pura sorgente scaturita; e questa giustizia che il cuore umano per così dire costituisce, non ha bisogno di promulgazione. Una face è questa che illumina ogni uomo abitatore di questo globo, e la cui luce dal fondo della coscienza rimbalza su tutte le azioni della vita.

Ma per mancanza di sanzione la giustizia naturale che dirigge senza costringere inutil sarebbe per la massima parte degli uomini, se la ragione non si dispiegasse coll' apparato della potenza per congiungere i diritti ai doveri, per sostituire l'obbligazione all'istinto e sostenere coi precetti dell' autorità le oneste ispirazioni della natura.

Quando si ha il potere di far quello che si vuole è difficile non credere di non averne il diritto; che non così di buon grado ci sommetteremmo all' impaccio di un freno, se con certezza d'impunità abbandonar ci potessimo a tutte le nostre inclinazioni.

Quello che noi appelliamo *diritto naturale* non era dunque bastevole; era bisogno di comandamenti o di precetti formali e coattivi.

Scorgesi dunque la differenza che passa tra una regola di morale ed una legge di Stato.

Ora, le leggi di Stato sono quelle che hanno mestieri di essere promulgate per divenire esecutorie; poichè questa sorta di leggi che sempre non hanno esistito, che cangiano sovente e che tutto non ponno comprendere, hanno la loro epoca determinata ed il loro oggetto particolare. Non si potrebbe aver debito di obbedirle senza conoscerle.

Sotto il regime antico la legge era una volontà del Principe.

Questa volontà s' indirizzava alle Corti So-

vrane le quali erano incaricate della verificazione e del deposito delle leggi.

La legge non era esecutoria in una giurisdizione innanzi di esservi stata verificata e registrata.

La verificazione era un esame una discussione della nuova legge. Essa rappresentava la deliberazione che l'essenza costituisce di tutte le leggi. Registrare era trascrivere sul registro la legge verificata.

Le Corti potevano sospendere la registrazione di una legge od anche negarla. Esse potevano modificare la legge registrandola ed allora cotali modificazioni facevano parte della legge medesima.

Una legge poteva essere rifiutata da una Corte Sovrana ed accettata da un' altra ; e poteva pur essere dalle differenti Corti differentemente modificata.

Così la legislazione procedeva di un passo barcollante, timido ed incerto. In questa confusione ed in questo conflitto di volontà differenti, esservi non poteva nè unità, nè certezza, nè maestà nelle operazioni del legislatore. Non si sapeva mai se lo Stato fosse retto dalla volontà generale, oppure

abbandonato all'anarchia delle volontà particolari. Tale era la costituzione di quell'età.

La Francia nei tempi che hanno preceduto la rivoluzione appresentava meno una nazione particolare che un affastellamento di nazioni diverse, successivamente riunite o conquistate, distinte dal suolo, dai privilegi, dalle costumanze, dal diritto civile, dal diritto politico.

Il Principe governava queste differenti nazioni sotto i differenti titoli di Re, di Duca, di Conte. Egli aveva promesso di mantenere ciaschedun paese nelle sue costumanze e nelle sue franchigie. Agevolmente comprendesi che in una situazione di tal sorta, era prodigio quando una medesima legge poteva convenire a tutte le parti dell' Impero. Nella legislazione era dunque impossibile un andamento uniforme.

Se non v'è unità nell'esercizio del potere legislativo rispetto alla sostanza istessa delle leggi non ve ne poteva esser tampoco nel modo della loro promulgazione.

Ciascheduna provincia di Francia formando uno Stato parziale, per naturalizzare una legge in ciascheduna provincia era d' uopo

che questa legge vi fosse espressamente accettata ed in virtù di tale accettazione promulgata.

In ciascheduna provincia era dunque mestieri di una promulgazione particolare.

In certe giurisdizioni, la legge riputavasi promulgata e diventava esecutoria per tutti gli abitanti del paese dal giorno in cui essa era stata registrata dal Parlamento della provincia.

In altre giurisdizioni la registrazione della legge nelle Corti non riguardavasi, che come il perfezionamento della legge e non come la promulgazione o pubblicazione di essa. Giudicavasi che la formazione della legge fosse consumata dalla registrazione, ma che promulgata non fosse se non se mediante la trasmissione di essa ai tribunali de' Siniscalchi e de' Balì (1), e che non divenisse esecutoria in ciascun territorio che dal giorno della pubblicazione fattane all' u-

(1) *Il tribunale de' Siniscalchi e de' Balì, detto l' uno* Sénéchaussé *e l' altro* Bailliage *erano in Francia sotto il regno Borbonico due Magistrature Giudiziarie, della prima delle quali era capo il così nomato Siniscalco e della seconda il così detto Balì.* [Nota del T.]

dienza dai Magistrati anzidetti nel territorio suindicato.

Sotto l'Assemblea Costituente le cose patirono cangiamento.

Un decreto di quest'Assemblea dei 2 novembre 1790 statuì che una legge fosse perfetta allora tosto che era stata sanzionata dal Re; che la trascrizione e pubblicazione della legge fatte dai Corpi amministrativi e dai Tribunali erano tutte egualmente dello stesso valore, e che la legge fosse obbligatoria dal momento in cui ne era stata fatta la pubblicazione o dal Corpo amministrativo o dal Tribunale del circondario senza che fosse necessario, che la stessa da tutte e due si facesse.

Lo stesso decreto voleva che la pubblicazione fosse fatta per lettura, cartelli ed avvisi.

La Convenzione ordinò la stampa di un bollettino di leggi e la trasmissione di questo bollettino a tutte le Autorità costituite. Essa decise, che la promulgazione della legge in ciascun luogo far si dovesse, pubblicandola a suono di tromba o di tamburo nel giro di ventiquattr' ore dopo averla ri-

cevuta, e che cominciando dal giorno della promulgazione avesse la legge suddetta a diventare obbligatoria. La stessa Nazionale *Assemblea,* poi ch' ebbe dato compimento alla costituzione dell' an. 4, emanò prima di sciogliersi nel giorno 12 vendemmiale un novello decreto in proposito di promulgazione e pubblicazione di leggi, col quale venne interdetta la pubblicazione a suono di tromba, ed allo strepito del tamburo. Ritenne ella inoltre l' uso di un *bollettino officiale*, che dal Ministro della giustizia dovea essere indiritto ai Presidi delle amministrazioni dipartimentali e municipali, ed agli altri pubblici impiegati in quel decreto mentovati. Prescrisse ancora, che le leggi, e gli atti del Corpo Legislativo sarebbero per obbligare in tutta l'estensione d'ogni Dipartimento, cominciando dal giorno che il *bollettino officiale* venisse distribuito nel Capo-luogo del Dipartimento, il qual giorno sarebbesi provato mediante un registro, nel quale avrebbero dovuto gli Amministratori di ogni Dipartimento far fede dell' arrivo di ciascun foglio.

La spedizione di un bollettino officiale

agli Amministratori, ed ai Tribunali è pur tuttora il mezzo che si tiene per promulgare, e pubblicare le leggi.

Nel progetto del Codice Civile volsero i compilatori di esso il pensiero a quest' oggetto, adottando il principio, che le leggi si avessero ad inviare alle Autorità, cui era commesso l'eseguirle ed applicarle. Perocchè si avvisarono che le leggi, delle quali è riservata l'applicazione ai Tribunali, dovessero in ogni parte della Repubblica osservarsi fin dal giorno della pubblicazione fattane dai Tribunali di Appello, e le leggi amministrative dal giorno della pubblicazione fattane dai Corpi Amministrativi. Aggiunsero a ciò, che le leggi, l'applicazione ed esecuzione delle quali attribuirebbesi ai Tribunali, e ad altre Podestà insiememente, verrebbero loro rispettivamente indirizzate, e considerate esecutorie in quello che spetta a ciascheduna Autorità dal dì della pubblicazione fatta dall' Autorità competente.

Gli utili e gl' inconvenienti di queste diverse ordinazioni furono librati dal Governo, che ai veraci principj poi seppe innalzarsi.

Una legge può riguardarsi da due lati: 1. rispetto all' autorità da cui essa procede; 2. rispetto al popolo, o alla nazione per cui viene sancita.

Ogni legge suppone un legislatore, ed una popolazione che la osservi ed obbedisca.

Tra la legge e il popolo a cui si dà, conviene siavi un mezzo, o un legame di communicazione, essendo di necessità che il popolo sappia o possa sapere che la legge vi è, e che ha acquistato virtù di legge.

Il mezzo di rendere al popolo palese l' esistenza della legge, e di astringerlo ad osservarla, si è la promulgazione.

La legge prima della sua promulgazione è perfetta rispettivamente all' autorità che l' ordinò; ma non è peranche obbligatoria per il popolo, al cui vantaggio viene dal legislatore destinata.

La promulgazione non forma la legge; bensì l' esecuzione della legge non ha principio, se non dappoichè venga essa promulgata: *non obligat lex nisi promulgata*. È la promulgazione la viva voce del legislatore.

Costituzionale è in Francia la formalità

della promulgazione; posciachè essa costituzione statuisce, che le leggi saranno promulgate, e che il saranno per mezzo del Primo Console.

Per iscorta la Costituzione e le massime di pubblico diritto universale, noi abbiamo nel progetto concluso che le leggi acquisterebbero il loro vigore dalla promulgazione fattane dal Primo Console. Se la voce di questo primo Magistrato potesse in un punto risuonare per tutto l' universo francese, tornerebbe vana ogni ulteriore precauzione. Ma la natura stessa delle cose ripugnava a quest' ipotesi.

Nullameno forza è, che la promulgazione sia nota o possa esserlo. Non è certo necessario ch' essa percuota le orecchie di ciascun uomo; mercecchè la legge contempla la congregazione intera degli uomini: nè parla a veruno in particolare, ma a tutto il corpo della società.

Basta che ai singoli individui sia stata possibile la conoscenza della legge; e sarà loro colpa l' ignorarla, mentre potevano e dovevano apprenderla, *idem est scire aut scire debuisse, aut potuisse*. L' ignoranza di diritto non è escusabile.

Altre volte era la legge un mistero fin alla sua formazione. Si preparava nei concili segreti del Principe; al tempo della disamina che ne facevano le corti, la discussione non erane pubblica; quindi era costantemente, e interamente delusa la curiosità de' cittadini. La legge non perveniva a notizia del cittadino se non a guisa del lampo, che esce dalla nuvola.

Oggi non è così. Tutti i dibattimenti, tutte le deliberazioni si fanno con solennità, ed al cospetto del pubblico. Il legislatore non si asconde giammai dietro un velo. Si conosce la sua mente prima che venga ridotta a precetto; egli pronunzia la legge l'istante appresso la creazione della medesima, e la pronunzia pubblicamente.

Una dilazione di dieci giorni ne precede la promulgazione, e durante questo intervallo la legge circola in tutti gli angoli dell' impero. Laonde essa è già pubblicata avanti di essere promulgata.

Nulla di meno, non essendo questa che una pubblicazione di fatto, noi ci siamo creduti in debito di assicurare eziandio quella pubblicità di diritto che partorisce l'obbligazione, e comanda l'obbedienza.

Perciò dopo la promulgazione abbiamo conceduto delle nuove dilazioni, col favor delle quali la legge promulgata nel luogo ove siede il Governo, possa successivamente diffondersi sino alle estremità della Repubblica.

Era stato conceputo il disegno di una sola ed uniforme proroga, spirata la quale dovesse nel medesimo istante essere la legge esecutoria ovunque. Ma cotal concepimento non offriva che una finzione smentita dalla realità. Tutto è successivo nell' ordine della natura; e tutto dee parimenti succedersi nel progredimento della legge.

Sarebbe stato assurdo ed ingiusto, che la legge rimanesse ineseguita nel luogo della sua promulgazione, e nelle terre circonvicine, solo perchè non poteva ancora essere conosciuta nelle parti più rimote del territorio nazionale.

Nessuno è dolente della dipendenza delle cose, bensì dell' arbitrio degli uomini.

Aggiungo a questo, che gravi sconci politici avrebbe menato seco una istituzione combattuta dalla giustizia, dalla ragione e dall' ordine fisico delle cose.

Per

Per la qual cosa abbiamo regolato le dilazioni sulle distanze.

Le disposizioni contenute in questo progetto di legge dileguano ogni vizio radicato nei diversi sistemi finora ammessi.

Non movo parola intorno a quello, che adoperavasi sotto l'antico reggimento, giacchè le istituzioni di que' tempi sono irreconciliabili colle nostre.

Tuttavolta io osservo, che nell' operato dopo la rivoluzione, avevasi renduto di soverchio soggetta al fatto dell' uomo l'esecuzione della legge.

Si esigevano per ogni dove letture e trascrizioni della legge; e la legge non veniva eseguita innanzi queste trascrizioni e letture. Con sommo detrimento dello Stato e de' cittadini poteva ognora o la negligenza, o la perfidia di un pubblico ministro rendere inutile la legge.

Le trascrizioni e letture possono giovare siccome mezzi secondarj, e coadjutivi.

Ma non deesi permettere, che la legge venga confidata al capriccio degli uomini. Essa deve procedere di un piede sicuro e inalterabile. Immagine dell' ordine eterno,

deve essa bastare, per dir così, a se medesima. Noi la rendiamo alla nativa sua indipendenza, non sottoponendo la sua esecuzione, che a dilazioni, e precauzioni comandate dalla stessa natura.

Gli estensori del progetto di questo Codice avevano al vizio di tutti gli altri sistemi giunto un vizio di più nel loro piano. In esso venivano distinte le amministrative dalle altre leggi, e la loro pubblicazione era addossata in parte ai Tribunali, in parte agli Amministratori.

Con un siffatto piano conveniva giudicare ciascuna legge, onde poi stabilire a quale autorità ne aspettasse la pubblicazione. Il che avrebbe fatto pullulare interminabili difficoltà e questioni indecenti, le quali avrebbero posta in pericolo la dignità della legge.

Il progetto ch' io vi propongo previene tutti i dubbj, salva tutti gl' interessi, e tutti i riguardi asseconda.

EFFETTI RETROATTIVI.

Dopo avere prescritta l'epoca, giunta la quale le leggi divengono esecutorie, noi ci siamo occupati degli effetti dell' esecuzione.

Egli è un principio generale che le leggi non hanno effetto retroattivo, e sull' esempio di tutte le nostre Assemblee Nazionali noi abbiamo proclamato un tal principio.

V'ha delle utili verità, che non è bastevole pubblicare una sol fiata, ma che bisogno è sempre di rendere pubbliche, e che debbono in ciascun momento percuotere l'orecchio del Magistrato, del Giudice, del Legislatore, perchè in ciascun momento pur debbono esser presenti al loro intelletto.

L'officio delle leggi è di regolar l'avvenire. Il passato non è più in loro podestà.

Non soltanto sarebbe tolta la sicurezza, ma nemmeno l'ombra della sicurezza vedrebbesi ovunque fosse admessa la retroattività delle leggi.

Nè i tempi, nè i luoghi pongono limite alla legge naturale, perocchè essa è di tutti i paesi, e di tutti i secoli.

Ma le leggi positive di cui gli uomini sono fattori, allora solo hanno esistenza per noi, che vengono promulgate, ed esse non possono oprar effetto, che lorchè hanno esistenza.

La libertà civile è riposta nel diritto di

fare quello che la legge non vieta; e perciò si considera come permesso tutto quello che non è divietato.

Che diverrebbe adunque la libertà civile, se il cittadino potesse temere che dopo il fatto egli sarebbe ognora esposto al pericolo di essere scrutato nelle sue azioni, e ne' suoi già conseguiti diritti sturbato da una legge posteriore?

Colle leggi non confondasi li giudizj. Sibbene i giudizj regolano di lor natura il passato, perocchè essi non possono versare che sovra di azioni già consumate, e su fatti ai quali essi applicano le leggi esistenti. Ma il passato cader non può sotto la censura di leggi novelle, che sul passato non imperavano.

Il Potere legislativo è l'umana omnipotenza. La legge stabilisce, conserva, cangia, modifica, perfeziona. Essa distrugge ciò che è, e crea ciò che ancora non è. La testa di un gran legislatore è una specie di Olimpo, da dove spiccansi que' vasti disegni, que' venturosi concepimenti, che alla felicità degli uomini preseggono, ed al destino degli imperi. Ma la legge non può estendere la sua

possanza su cose, che più non esistono, e che perciò pure ad ogni possanza s'involano.

L'uomo che nel tempo siccome nello spazio non occupa che un punto, troppo misero e sventurato sarebbe se nemmanco per la sua vita passata potesse stimarsi sicuro. E non ha egli per questa porzione di sua esistenza già portato tutto il peso della sua destinazione? Il passato può lasciare de' desiderj acerbissimi; ma pone termine almeno a tutte le incertezze. Il solo avvenire è incerto nell' ordine della natura; e non pertanto l'amaritudine dell' incertezza è in allora sempre addolcita dalla speranza, da questa fedele compagna della nostra debolezza. Ognora più triste farebbesi la condizione dell' umanità, se col sistema della legislazione cangiar si volesse anche il sistema della natura, e tentare di far rivivere, per un tempo che è già dileguato, i nostri timori senza potere restituirci le nostre speranze.

Lungi da noi l'immagine di quelle leggi a due facce, le quali avendo continuamente un occhio sul passato e l'altro sull' avvenire, sradicherebbero la confidenza, ed un per-

petuo seme farebbersi d'ingiustizia, di scompiglio e di disordine.

Ma perchè, dirassi, perchè lasciar impuniti degli abusi, i quali signoreggiavano innanzi la legge, che si promulga affine di reprimerli? Perchè non è conveniente che il rimedio sia peggiore del male. Ogni legge è partorita da un abuso; e per conseguenza non vi avrebbe legge che non dovesse essere retroattiva. Non bisogna esigere, che gli uomini siano prima della legge ciò che sua mercè solamente deggiono addivenire.

LEGGI DI POLIZIA, E DI SICUREZZA.

Tutte le leggi, sebbene emanate da una medesima podestà non hanno lo stesso carattere, e conseguentemente non potrebbero aver tutte un' eguale estensione nella loro applicazione, vale a dire i medesimi effetti. Fu dunque d'uopo distinguerle.

A cagion d'esempio vi sono delle leggi senza le quali uno Stato sussistere non potrebbe; e di questo genere sono tutte quelle leggi che mantengono la polizia dello Stato e vegliano alla sua sicurezza.

Noi dichiariamo che le leggi di una importanza siffatta obbligano indistintamente tutti quelli che abitano il territorio. Sotto di un tale rapporto non può esservi differenza alcuna tra i cittadini e gli stranieri.

Uno straniero addiviene il soggetto accidentale della legge di quel paese per il quale egli passa, o nel quale egli risiede. Nel corso del suo viaggio, o durante il tempo più o meno lungo della sua residenza, egli è protetto da questa legge: il dovere adunque egli ha pure di rispettarla dal canto suo; che l'ospitalità che gli si porge lo invita, e lo astringe ad essere riconoscente.

Per altra parte ogni Stato ha il diritto di vegliare alla propria conservazione; nel qual diritto è appunto riposta la sovranità. Ora, come mai fia lecito ad uno Stato di conservarsi, se nel suo seno albergassero degli uomini i quali potessero impuni e non repressi calcare le sue politiche discipline, e perturbare la sua tranquillità? La podestà sovrana non otterrebbe più il fine per cui è stata istituita, se certi uomini, o nazionali, o stranieri sapessero farsene indipendenti. Una tal podestà non può essere cir-

coscritta nè rispetto alle cose, nè rispetto alle persone; imperocchè essa è niente se non è tutto. Indarno vorrebbe farsi della qualità di straniero un' eccezione legittima per colui, che se ne vale contro la pubblica podestà reggitrice di quella terra nella quale egli ha sua residenza; conciossiachè per abitarla è necessità sommettersi al Sovrano che nella medesima impera. Tale è il diritto politico di tutte le nazioni.

Non ascoltando ancora che i soli insegnamenti del naturale diritto può ciaschedun uomo respignere la violenza colla violenza. E questo diritto che è di ciascun particolare, come potrebbe esser negato alle grandi società contro un forastiero, che ne conturbasse l'ordine ed il riposo? Milioni di uomini congregati in forma di Stato sarebbero eglino destituti del diritto della naturale difesa, mentre che un tal diritto è santissimo nella persona dell' ultimo fra di essi? Per questo i forastieri che incorrono in qualche delitto sono appo tutte le nazioni tradotti innanzi ai Tribunali del paese. Noi però quì non ragioniamo degli ambasciatori; perocchè le discipline risguardan-

tili sono regolate dal diritto delle genti, e dai trattati.

LEGGI PERSONALI.

Movesi egli parola di leggi ordinarie? Si fece sempre distinzione tra quelle, che si riferiscono allo stato ed alla capacità delle persone, e quell' altre che in cambio regolano la disposizione dei beni. Le prime sono chiamate *personali*, e le seconde *reali*.

Le leggi personali seguono ovunque la persona. Perciò la legge francese, cogli occhi di madre sollecita, segue i francesi persino nelle più remote regioni, e ben anco sino agli ultimi confini del globo.

La qualità di francese, siccome quella di forastiero trae la sua sorgente, o dalla natura, o dalla legge; dalla natura quando si è francese per natali e per origine; dalla legge quando tale diviensi mercè l'adempimento di tutte le condizioni che la legge prescrive, onde cancellare li vizj della nascita o dell' origine. Però basta esser francese per essere governato dalla legge francese in tutto quello che allo stato della persona si riferisce.

Un francese il quale compiuti non abbia gli anni venticinque non potrebbe a cagion d'esempio fraudare le leggi della sua patria, per andar a contraggere matrimonio in un paese straniero senza il consentimento de' suoi genitori. Fra mille altri somiglianti esempj noi questo singolarmente proponghiamo per offerire un' idea dell' estensione e della forza delle leggi personali.

Dopo i progressi del commercio e della coltura hanno i differenti popoli più di relazione fra loro che altre volte non avevano. L'istoria del commercio è l'istoria della comunicazione degli uomini. Più che nol fu mai è dunque in oggi sommamente importante lo stabilire, che in tutto quello che riguarda lo stato e la capacità della persona, il francese, in qualunque luogo egli sia, segue sempre ad essere governato dalla legge francese.

LEGGI REALI.

Appellansi reali le leggi che regolano la disposizione dei beni; ed a queste leggi sono sottoposti gl'immobili comunque ancora

posseduti da persone straniere. Questo principio è derivante da quello che i Pubblicisti chiamano il *patrimonio eminente del Sovrano*.

Non si rida delle parole *patrimonio eminente:* perocchè sarebbe errore il conchiuderne che ciascheduno Stato ha un diritto universale di proprietà su tutti i beni del suo territorio.

Le parole *patrimonio eminente* non esprimono che il diritto che alla pubblica podestà si conviene di regolare la disposizione dei beni con delle leggi civili, di levare su questi beni delle imposte proporzionate ai pubblici bisogni, e di disporre di questi beni medesimi per qualche oggetto di pubblica utilità, indennizzando i particolari che li posseggono.

La proprietà è del cittadino, e l'impero è del Sovrano. Tale è la massima di tutti i paesi e di tutti i tempi; ma le proprietà particolari de' cittadini riunite e contigue formano il territorio pubblico di uno Stato, e, relativamente alle nazioni straniere, questo territorio forma un solo tutto il quale è poi sotto l'impero del Sovrano e dello

Stato. La sovranità è diritto reale e personale insiememente; perciò veruna parte del territorio può essere sottratta all'amministrazione del Sovrano, come niuna persona abitante il territorio può essere sottratta alla sua vigilanza ed alla sua autorità.

La sovranità è indivisibile. Ma essa cesserebbe di esserlo se le porzioni di uno stesso territorio potessero essere governate da leggi non promulgate da uno stesso Sovrano.

È dunque consentaneo all'essenza medesima delle cose che gl'immobili, dal complesso de' quali è formato il territorio pubblico di un popolo, siano esclusivamente sottoposti alle leggi di questo popolo, comunque una parte di questi immobili possa essere posseduta da persone straniere.

REGOLE PER I GIUDICI.

Non bastava ragionare dei principali effetti delle leggi; ma era d'uopo ancora somministrare ai Giudici alcune regole per la loro applicazione.

La giustizia è il primo debito della so-

vranità ; ed appunto per soddisfare ad un sì sacro debito furono istituiti i Tribunali.

Ma i Tribunali conseguir non potrebbero il fine della loro istituzione se ricusassero di giudicare sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o d' insufficienza della legge. Vi erano de' Giudici avanti che vi avessero delle leggi ed impossibile egli è che le leggi preveggano tutti i casi che parare si possono innanzi ai Giudici. L' amministrazione della giustizia sarebbe per tal modo perpetuamente interrotta se un Giudice si astenesse dal giudicare ogni volta che la contestazione che gli è sottomessa non è stata preveduta da una legge.

Per i casi solamente che più di frequente accadono debbe statuire la legge; che materia di una legge non potrebbero esser giammai gli accidentali e straordinarj avvenimenti.

In quelle cose ben anco le quali hanno uno special dritto alle sollecitudini del legislatore vana cura sarebbe di voler tutto determinare con regole precise. Talvolta è saggia previdenza il pensare che non si può tutto prevedere.

Aggiungiamo che si può prevedere una legge da farsi senza che si creda di doverla precipitare. Le leggi debbono prepararsi con una saggia lentezza. Gli Stati non muojono e non è spediente che tutti i giorni facciansi nuove leggi.

V' ha dunque necessariamente una folla di circostanze nelle quali un Giudice ritrovasi senza legge. Allora è mestieri lasciare al Giudice la facoltà di supplire alla legge coi naturali lumi dell' equità e del buon senso. Non vi sarebbe niente di più puerile che voler prendere delle precauzioni sufficienti acciò che un Gindice potesse sempre applicare un testo preciso. Colla mira di prevenire i giudizj arbitrarj, si esporrebbe la società a mille giudizj iniqui, e, ciò che è peggio ancora, al pericolo di non potere più farsi fare giustizia; e col folle disegno di decidere tutti i casi si perverrebbe a fare della legislazione un labirinto immenso nel quale la memoria e la ragione smarrite andrebber del pari.

La ragion naturale parla anche allora che la legge è silenziosa: perocchè se la previdenza dei legislatori è limitata, la na-

tura è infinita: essa si applica a tutto quello che può interessare l' umana specie: per qual motivo trascurare que' soccorsi ch' essa ci offre?

Noi favelliamo come se i Legislatori fossero Numi, e come se i Giudici non fossero nemmeno uomini.

È stato detto in tutti i tempi che l'equità era il supplimento alle leggi. Ora, ch' hanno mai voluto dire i romani Giureconsulti quando in tal modo dell' *equità* ragionarono?

La parola *equità* è suscettibile di significazioni diverse. Alcune volte essa non dinota che la volontà costante di essere giusto ed in questo senso non esprime che una virtù. In altre occasioni per *equità* intendesi una certa attitudine o disposizione di spirito che distingue il Giudice illuminato da quello che non l' è o che lo è meno; ed allora l' *equità* nel magistrato non è che il criterio di una ragione esercitata coll' osservazione e guidata dall' esperienza. Ma tutto questo non è relativo che all' equità morale e non già a quell' equità giudiziale alla quale i romani Giureconsulti volsero il loro pensiero, e che può definirsi *un ritorno*

alla legge naturale nel silenzio, nell' oscurità o nell' insufficienza delle leggi positive.

Questa è quell' *equità* che dir si può il vero supplimento della legislazione, e senza la quale il ministero del Giudice, nel più gran numero di casi diverrebbe impossibile. Conciossiachè di rado accade, che le contestazioni delle liti si aggirino sull' applicazione di un testo preciso; che materia di litigio può esser soltanto o l'oscurità, o l'insufficienza, o la taciturnità della legge. Il Giudice non dee per questo arrestarsi. Una questione di proprietà non può rimanere indecisa: nè la podestà del Giudice è sempre nell' esercizio suo regolata da precetti formali; ma lo è in cambio dalle massime, dalle consuetudini, dagli esempj, e dalle dottrine. E perciò bellissimo fu quel detto del virtuoso Cancellier d'Aguessau; che il tempio della giustizia non è meno sacro alla scienza che alle leggi, e che la verace dottrina la quale consiste nella conoscenza dello spirito delle leggi è superiore alla conoscenza delle leggi medesime.

Acciocchè gli affari della Società possano dunque camminare, è bisogno che il Giudice

dice

dice abbia il diritto d'interpretare le leggi, e di supplire alle medesime. Questa regola può solo andar soggetta ad eccezione nei criminali giudizj; e non pertanto in questi stessi il Giudice sceglie sempre il partito più dolce, se la legge è oscura o insufficiente, ed assolve l'accusato se dessa serba silenzio sul delitto.

Ciò nullameno mentre lasciamo all' esercizio del ministero del Giudice tutta la convenevole latitudine, gli rammentiamo li confini che l'indole istessa del suo potere ha creati.

Un Giudice è fatto partecipe dello spirito della legislazione; ma nol potrebb' esser giammai della podestà legislativa. Imperciocchè una legge è un atto di sovranità, ed una decisione all' opposito non è che un atto di giurisdizione, o di magistratura.

Ora, il Giudice diverrebbe legislatore se potesse con de' regolamenti statuire sulle questioni che al suo Tribunale si recano. Un giudizio non lega che le parti fra le quali esso interponsi; ma un regolamento legherebbe tutti coloro che soggiacciono al Tribunale, ed il Tribunale medesimo. Per

cosiffatta guisa vi sarebbero tante legislazioni quante sono le giurisdizioni.

Un Tribunale non è in una regione abbastanza elevata per creare leggi, e regolamenti. Le sue viste sarebbero circoscritte siccome il suo territorio; e i suoi traviamenti, e i suoi errori potrebbero esser funesti al pubblico bene.

Lo spirito di giudicatura che sempre si applica a minute particolarità, e che non pronuncia che intorno interessi individuali non potrebbe spesso accordarsi collo spirito del Legislatore, il quale ravvisa le cose più in generale, e d'una maniera più vasta e più estesa.

Del rimanente i poteri sono regolati, e nessuno debbe oltrepassare i confini prescrittigli.

CONVENZIONI CONTRARIE ALL' ORDINE PUBBLICO, ED AI BUONI COSTUMI.

L'ultimo articolo del progetto di legge prescrive, che *non si può con particolari convenzioni derogare alle leggi che interessano l'ordine pubblico, ed i buoni costumi.*

Se vi sono leggi e governi, è perchè sia servato l'ordine pubblico. Non è quindi possibile autorizzare tra i cittadini delle convenzioni capaci di scompigliare, o di porre in pericolo l'ordine pubblico.

A cotanto portarono il delirio alcuni Giureconsulti, che stimarono potere i particolari trattare fra di loro come se vivessero nello Stato, che eglino chiamano *di natura,* e stipulare quel contratto che può convenire ai loro interessi come se non fossero vincolati da legge veruna. Contratti di tal fatta, dicono essi, non ponno esser protetti da leggi che i medesimi offendono. Ma siccome fra le parti che reciprocamente si sono obbligate deve servarsi la buona fede, sarebbe mestieri costringere la parte restía all'esecuzione del patto a dare per equivalente quello che le leggi non permettevano di eseguire in natura.

Dottrine sì pericolose, fabbricate su delle futili sottigliezze, e crollatrici delle massime fondamentali deggiono scomparire tutte quante rimpetto alla santità delle leggi.

Il mantenimento dell'ordine pubblico in una Società è la legge suprema. Sarebbe

collocare le volontà particolari al di sopra della volontà generale, sarebbe disciorre lo Stato, se si avessero a proteggere delle convenzioni contrarie a questa legge.

Quanto alle convenzioni che ai buoni costumi si oppongono, esse già sono presso tutte le culte nazioni sbandite. I buoni costumi possono supplire alle buone leggi, e sono anzi il vero *cemento* dell'edifizio sociale. E la natura, e le leggi sono offese da tutto ciò che offende i buoni costumi. Se da particolari convenzioni potessero essere pervertiti, la pubblica onestà non sarebbe ben presto che un vano nome, e a tutte le idee d'onore, di virtù, di giustizia vedrebbonsi surrogate le vili speculazioni del personale interesse, e le calcolazioni del vizio.

Questo è il progetto di legge che alla vostra ratificazione assoggettasi. Esso non offre veruna di quelle materie problematiche, le quali possano pascere lo spirito di sistema; ma solamente ricorda le grandi massime de' governi, e le stabilisce e le consacra. A voi si conviene o cittadini Legislatori decretarle coi vostri suffragi. Ogni

nuova legge che tende a divulgare delle utili verità consolida la prosperità dello Stato, e reca aumento alla vostra gloria.

Questi motivi furono esposti dal Consigliere di Stato Portalis.

ESTRATTO

Di un Rapporto fatto il dì 9 *Ventoso an* XI. *al Tribunato dal Sig.* GRENIER *in nome della sezione di Legislazione, sul Titolo preliminare del Codice Civile intitolato :* Della pubblicazione, degli effetti e dell' applicazione delle leggi in generale.

IL primo paragrafo del primo articolo niuna cosa offerse alla sezione, che fosse alla Costituzione contraria, od alla dignità delle leggi.

La promulgazione non dà l' esistenza alla legge, perocchè questa esisteva anche innanzi di essere promulgata. Ma non basta che la medesima esista; è bisogno averne pur anco un' autentica prova; e questa prova si ottiene colla promulgazione.

Tale promulgazione può sola al Corpo sociale far fede dell' esistenza dell' atto che costituisce la legge, ed assicurare che quest' atto è rivestito di tutte le forme costituzionali. Allora la legge si mostra armata di tutta la sua forza, e comanda l'obbedienza per il momento in cui sarà conosciuta.

Relativamente ai due altri paragrafi dell' articolo primo, nel medesimo tempo che tutti i Legislatori hanno consecrato il principio, che la legge non poteva obbligare senza che fosse conosciuta, hanno pure sentita l'impossibilità di procurarsi la certezza, che ciascun particolare avesse realmente acquistata una tal conoscenza. Imperciocchè non potevasi darne notizia ad ogni individuo; e fatto sarebbesi della legge una pretta chimera lasciando a ciascun membro della società la facoltà d'ischermirsene coll' allegarne ignoranza.

Laonde tutti i Legislatori hanno stabilita una presunzione di diritto equivalente ad una certezza, che la legge sia stata conosciuta da tutti dopo l'osservanza delle forme istituite per la sua pubblicazione. Colui che

ignora la legge deve rimproverare a se stesso di aver trascurati li mezzi di conoscerla.

È certamente minor male che un cittadino sia vincolato ad una legge che non ha conosciuta mentre sonosi posti in opera tutti i mezzi di pubblicità, di quello che lasciare la società senza legge, o ciò che poi torna lo stesso, dare alla medesima delle leggi che ognuno potrebbe impunemente trasgredire sotto pretesto d'ignoranza.

Il Legislatore farebbe adunque degli sforzi impotenti, qualunque essi fossero tali sforzi, se cercasse il mezzo di provare col fatto che ciaschedun individuo ebbe le orecchie percosse dalla voce della legge. Non renderla obbligatoria che ad un' epoca in cui si possa avere una giusta presunzione, che è generalmente conosciuta; misurare il tempo nel quale essa debbe divenirlo, per modo che tra la sua promulgazione, e la sua esecuzione non si possano usar fraudi per eluderla; ma sopratutto fare in maniera che la legge determini con regole costanti l'epoca della sua attivazione sui differenti punti nei quali la si debbe osservare, e la determini in ragione delle distanze, senza

che una tale attivazione dipenda dalla maggiore o minore esattezza delle differenti autorità locali: tale è lo scopo che in siffatta materia dee il Legislatore proporsi.

Esaminiamo adunque qual è quello fra i sistemi sinora proposti dal quale si possa il più ragionevolmente sperare tutti questi avvantaggi.

Gli anzidetti sistemi possono ridursi a tre.

1. La pubblicazione operata uniformemente su tutti i punti della Repubblica e nell'istante medesimo mercè lo scorrere di un termine qualunque principiato dal giorno della promulgazione fatta dal Primo Console.

2. Il metodo della pubblicazione operata per presunzion di diritto, ma progressivamente, sui differenti punti della Repubblica in ragione delle distanze, partendo sempre dall'epoca della promulgazione; e questo è appunto il metodo proposto nel progetto di legge.

3. La pubblicazione materiale, se così si può esprimersi, la quale si otterrebbe colla lettura della legge alle udienze dei tribunali, e colla trascrizione sui registri della legge medesima.

Facciamo adesso paragone degli avvantaggi e degli inconvenienti dei due primi metodi. Dopo le riflessioni che questo parallelo farà nascere non sarà malagevole il giudicare che l'uno o l'altro dei due primi debb' essere necessariamente adottato.

Egregie menti ha sedotto il sistema dell' attivazione della legge nello stesso momento su tutti i punti della Repubblica. Si disse che l'uniformità della legge è semplice a concepire e facile da ritenere: che dispensa dallo studio della tariffa di cui abbisogna il metodo progressivo: che vi è, a dir vero, un inconveniente nel ritardo che talvolta patirebbe l'esecuzione della legge, giacchè si conviene che contando dalla promulgazione vi debba esser sempre un termine sufficiente perchè la legge possa essere conosciuta dal punto centrale sino agli estremi punti della circonferenza; ma che però potrebbesi rimediarvi facendo dire dalla legge che essa potrebbe, secondo i casi, fissare l'epoca della sua esecuzione innanzi il termine ordinario: che del resto un tale inconveniente non cadrebbe sulle leggi facoltative e su quelle che agiscono indipenden-

temente dalla volontà dell'uomo, come cadrebbe sulle leggi che regolano le successioni, e che in tal caso un momentaneo ritardo nel divenire obbligatorie non colpisce che l'interesse particolare e non già l'interesse generale: che questo inconveniente, se dovesse anche aver luogo sarebbe compensato da tanti altri vantaggi: che l'interesse generale vuole che l'esecuzione della legge cominci alla medesima epoca in tutte le parti del paese per il quale essa è fatta: che là dove gli uomini sono eguali in diritti deggiono pure essere nello stesso momento sottomessi all' impero della legge qualunque ella sii o rigorosa o propizia: che in Inghilterra e in tutte le parti dell' America si è sempre seguitato un tal principio: che sarebbe stravagante che nel medesimo giorno e nello stesso momento la pena di morte si trovasse abolita per una parte della Francia, e sussistesse per l'altra; ciò che accadrebbe col metodo dei termini successivi. Finalmente si fa questa supposizione. Se un fatto sin allora non compreso nella classe dei delitti fosse qualificato tale da una nuova legge, qual sarebbe l'effetto

del termine successivo? Il medesimo atto commesso nel medesimo giorno e forse nella medesima ora in due luoghi differenti e divisi soltanto da un fiume o da una via, offrirebbe da una parte del fiume o della via un delitto a punirsi e dall'altra una semplice colpa meritevole di una pena minore. E perchè mai questo? unicamente perchè queste due spiagge apparterrebbero a due diversi punti della scala di progressione?

Ecco le risposte onde la sezione ha creduto che tali obbiezioni fossero suscettibili.

Se la legge non può essere obbligatoria innanzi che sia conosciuta, è certo egualmente che dee farsi obbligatoria dall'istante che divien nota. La sua attivazione non può esser sospesa. Sono due principj che si stimano invariabili.

Ora, il disegno di renderla obbligatoria nello stesso momento su tutti i punti della Repubblica cozza di fronte coi due principj anzidetti.

Un tal sistema suppone, in ultima analisi, che la legge sia conosciuta dappertutto in un medesimo istante; ma questo non è mai perchè questo è ad ogni possibilità ripugnante.

Poi che si ponga riflessione all'inconveniente più grave che partorirebbe la lunghezza del termine che scorrerà dall'istante della promulgazione fino a quello in cui la legge diverrà obbligatoria! Questo termine dovrebb' essere proporzionato alla distanza che divide il luogo centrale in cui la legge fosse promulgata dall' estremità del raggio il più lungo che da questo centro si dirige alla circonferenza; o, ciò che torna lo stesso, proporzionato al tempo di cui è bisogno perchè si possa presumere che la conoscenza della legge sia pervenuta ad una tale estremità. Questo termine non potrebbe esser minore di quindici giorni; ai quali se si aggiungono i dieci giorni da decorrere fra l'emissione della legge e la sua promulgazione, il termine si porterebbe sino ai giorni venticinque. E si vorrebbe che per tutto questo tempo la legge restasse inoperosa e senza vigore sebbene già conosciuta? Questa misura non solamente sarebbe troppo poco conforme alla dignità della legge, ma servirebbe ben anco d'invitazione ad eluderla, sopportando delle frodi che pur troppo è mestieri temere dall'umana cupidigia.

Questo sconcio fu sì ben ravvisato da quelli stessi che hanno concepito il disegno di dare alla legge la sua attività in uno stesso momento su tutti i punti della Repubblica, che forzati si viddero a dire che si potrebbe rimediarvi, volendo che la medesima legge possa secondo i casi fissar l'epoca della sua esecuzione avanti il termine ordinario; confessione che sola basta ad abbattere il loro progetto.

Non si vede come l' interesse generale esiga l'attivazione della legge ad una medesima epoca su tutti i punti della Repubblica e che diversamente operando sia conculcato il principio dell' eguaglianza sociale.

Il metodo progressivo e ragionevolmente calcolato sulle distanze è più conforme all' eguaglianza sociale che il metodo uniforme. O sia la legge propizia o sia severa, i cittadini deggiono sperimentarne gli effetti o più presto o più tardi a misura che si reputa che la ignorino o la conoscano. Obbligo è per noi di contenerci pacificamente in quella posizione, o fisica o politica che si fosse, nella quale fummo collocati dalla natura e dall' ordine sociale. La diversità

delle epoche dell' esecuzione delle leggi secondo le distanze parte da un' immutabile verità che dev' essere il fondamento della presunzion di diritto alla quale i Legislatori viddersi ognora in necessità di ricorrere su di tale materia. Ogni presunzione, ogni finzione stabilita dalla legge dee, per quanto è possibile, assomigliar la natura: e la cosa è sì vera che mai concepirebbesi una presunzion di diritto se essa fosse evidentemente contraria alla verità.

In cotal modo scompajono tutti gli altri inconvenienti che già notammo; avvegnachè siano meno inconvenienti che naturali conseguenze di un' esatta distribuzione della giustizia, secondo le differenze della posizione, la quale non può dal Legislatore cangiarsi per l'interesse di alcuni ed a danno di alcuni altri.

Altronde questi pretesi inconvenienti possono egualmente vedersi nel sistema dell' attivazione della legge in uno stesso momento su tutti i punti della Repubblica.

Faciamo diffatti un' ipotesi simile a quella che è già stata proposta, e supponghiamo che nel momento in cui fosse emessa una

legge abrogatrice della pena di morte, un particolare venise condannato da un tribunale di Parigi a subir questa pena. La legge sarebbe conosciuta *di fatto*; ma nol sarebbe *di diritto*. Potrebbesi sospendere l'esecuzione del Giudicato ed aspettare la scadenza del termine necessario onde farla conoscere alle estreme parti della Repubblica, per cagion d'esempio, a Perpignano?

Ecco una difficoltà colla quale appunto si prova che ogni qual volta si tratti di dar delle leggi non bisogna fermarsi sui casi particolari, ma sibbene considerare quello che accade nell' ordinario andamento delle cose.

Oltre di che non si può volgere l'occhio ai casi particolari di cui parlammo se non se supponendo che vi sia un' emissione abituale di leggi che li produca. Ma questo timore è chimerico. Imperciocchè non deesi a tanto aspettarsi dopo la promulgazione del codice civile e delle leggi sulle materie più importanti che da vicino il seguiranno, e sopratutto, allorchè il ristabilimento dell' ordine fa per ogni parte progressi cotanto rapidi.

Il terzo modo di pubblicazione si otterrebbe colla trasmissione delle leggi ai tribunali e colla trascrizione di queste sui loro registri. È impossibile non sentire subitamente lo sconcio di cui questo modo è cagione; quello cioè di far dipendere l'applicazione della legge dalla volontà dell' uomo. È impossibile non vedere che il maggiore o minor zelo del funzionario ne rende più tarda o più celere l'esecuzione.

Sotto la monarchia la cognizione della legge spargevasi per la via intermedia dei Tribunali, e questo metodo vestiva la forma costituzionale. La registrazione delle corti Sovrane che avevano il diritto delle rimostranze era necessaria per il perfezionamento della legge, nè agevole sarebbe stato il cangiare quest' ordine di cose, perchè vi erano de' trattati particolari, i quali avevano assicurato a molte provincie incorporate alla monarchia il diritto di farvi verificare per mezzo de' loro tribunali le leggi che loro fossero inviate, giusta quello che dopo alcuni secoli usavasi in Francia.

Quest' uso potevasi ancora giustificare colla diversità delle costumanze, e degli interessi

ressi delle Provincie; diversità che soventi volte dava luogo a delle leggi particolari per la giurisdizione di certi Parlamenti.

Per ultimo questo sistema menerebbe la necessità di distinguere le leggi secondo l'ordine delle materie che ne fossero l'oggetto, e di spedirle distributivamente alle competenti autorità o giudiziarie o amministrative; ciò che al primo vedersi presenta una moltitudine di ostacoli, che furono generalmente previsti.

La trasmissione delle leggi dee farsi senza alcun dubbio ai tribunali, ed è sempre da desiderarsi che essa sia pronta e sicura; ma quello che dipende dalla lettura, dall' applicazione del testo autentico della legge, e dalla sua conservazione è totalmente estraneo agli effetti che devonsi attribuire alla sua notorietà sotto il rapporto del suo carattere obbligatorio respettivamente ai cittadini.

Il metodo proposto è l'istessa immagine della verità e della natura. È mestieri rendere la legge obbligatoria per ciascun cittadino al momento in cui lo se ne presume informato, ed il metodo anzidetto fa in ogni

stazione l'officio di un corriere che ve la recasse. O la legge si annunzj oppure imperi, la legge è sempre quella che agisce. Niun umano soccorso è necessario. Ciaschedun individuo, mercè la tariffa delle distanze fondata sull' immutabile ordine delle cose, ed indipendente dalla volontà degli uomini potrà sapere da se medesimo il giorno in cui la legge avrà cominciato ad obbligarlo. Quanto ingegnoso è utile il disegno, e ci dispensa dall' invidiare su questo punto le costumanze delle altre nazioni.

ESTRATTO

Di un discorso pronunciato al Corpo Legislativo dal Tribuno Faure *li* 14 *Ventoso anno* XI. *sul progetto di legge relativo* alla pubblicazione, agli effetti ed all' applicazione delle leggi in generale.

Anticamente le leggi non erano eseguite se non se dopo essere state registrate, ed

il rifiuto di registrazione dato da una Corte sovrana portava seco il divieto di esecuzione in tutta l'ampiezza della sua giurisdizione. Questo diritto di frapporre impedimento all' esecuzione delle leggi che i Tribunali di primo rango pretendevano avere, era un' emanazione della podestà legislativa.

Conobbersi da poi li pericoli della confusione dei due poteri. I Tribunali furono astretti a contenersi nei limiti delle loro attribuzioni; e non fu più loro permesso di ricusare la registrazione delle leggi; per modo che gli atti del Potere legislativo non ebbero più bisogno della sanzione del Potere giudiziario.

Allora la registrazione ristretta ad una semplice trascrizione non ebbe più che un solo oggetto, quello di servire alla pubblicazione delle leggi.

Per qual motivo è mestieri che le leggi siano pubblicate? Non è solamente perchè i Giudici ne abbiano cognizione, ma perchè siano conosciute eziandio da tutti i cittadini. La trascrizione produce essa questo effetto? Nò certamente.

Una lettura fatta all' udienza al momento

della trascrizione è essa atta a procurare questa generale cognizione? È troppo evidente che non lo può.

Ciò nullameno la legge non deve essere eseguita che da quel solo momento in cui la si reputa conosciuta.

Altronde questo modo di pubblicazione ha in se un grandissimo vizio, il vizio di far dipendere dalla volontà dell' uomo ciò che non debbe dipendere che dalla volontà della legge. La perdita di un bollettino, gli accidenti della posta, la negligenza di un pubblico officiale possono esporre la legge a restar lungo tempo ineseguita, e spesso ad essere eseguita più tardi nelle vicinanze del luogo in cui è stata fatta che al punto il più lontano. Un metodo siffatto lascia ancora al Poter giudiziario la facoltà di affrettare, o differire l'esecuzione della legge, affrettando o differendo la sua trascrizione, e così di ottenere almeno con un ritardo una parte di ciò che non può più ottenere con un rifiuto.

Lo scopo del progetto attuale è che l'istante in cui l'esecuzione della legge deve cominciare in ognuno dei dipartimenti della

Repubblica sia determinata in una guisa invariabile, e che questa determinazione sia l'opera della sola legge.

Quanto era difficile, prima che la rivoluzione accadesse, di conoscere la legge lorchè era stata fatta, altrettanto è facile in oggi acquistare una cognizione siffatta.

Altre volte le leggi dettavansi fra il segreto. Spesso ancora giacean nascoste nelle tenebre lungo tempo dopo di essere state fatte. Oggi appena un progetto di legge è indirizzato al Corpo Legislativo, che si diffonde in tutte le parti della Repubblica: prestamente circolano ancora i dibattimenti che lo riguardano e lorchè la legge è finalmente decretata, le copie ne sono per mezzo della stampa talmente moltiplicate che ciascuno può facilmente prenderne cognizione

L'atto costituzionale richiede che vi sia un intervallo di dieci giorni fra il Decreto del Corpo Legislativo, e la promulgazione generale fatta dal primo Console; ed ognun sa che per annunziare la legge nessun foglio pubblico attende che l'epoca della promulgazione sia giunta.

Altre volte la legge doveva essere ese-

guita subito dopo la registrazione, la quale produceva il duplice effetto di una sanzione e di una promulgazione. Oggi la legge non è promulgata che dieci giorni dopo che è stata fatta; e perciò la sua esecuzione non potrebbe giammai cominciare avanti la scadenza di questo termine.

Il primo articolo della proposta legge aggiunge un altro termine perchè la promulgazione sia riputata nota, e questo termine è graduato secondo le distanze. Non ne viene però di conseguenza che il Governo cesserà di mandare per l'avvenire il *bollettino* delle leggi ai Tribunali. Se ne dee soltanto conchiudere che la spedizione del *bollettino* non sarà più necessaria perchè non si si possa dispensare dall' eseguire la legge.

Alcuni, concedendo che il termine progressivo era più vantaggioso della trascrizione hanno aggiunto che non anteponevano l'uno all' altro, se non perchè il termine progressivo aveva delle epoche stabili, e determinate mentre la trascrizione non ne aveva alcuna; nondimeno hanno preteso che il migliore di tutti i metodi fosse il termine uniforme ed opponendosi al termine

progressivo, hanno osservato che il primo era semplice e naturale senza offrire difficoltà nell' esecuzione, mentre che l'altro esigeva de' calcoli, e non preveniva tutti gli inciampi.

Col termine uniforme tutti i beni di ciascun cittadino sono nello stesso momento sottomessi alla medesima legge.

Col termine progressivo può soventi volte trascorrere un intervallo di tempo durante il quale una parte dei beni della stessa famiglia rimanga sotto l'impero dell' antica legislazione, mentre che un' altra parte è già sommessa all' impero della nuova.

Fu risposto che se il termine uniforme pareva a prima vista più seducente che il termine progressivo, con un poco di attenzione era facile conoscere che il termine progressivo meritava di esservi anteposto.

Ed infatti se ricorresi al calcolo, quest' ultimo modo è sì chiaro e così scarse difficoltà esso appresenta che non v' è alcuno che non possa ad un batter d'occhio concepirlo e ritenerlo.

In secondo luogo non è egli evidente che l'attivazione della legge deesi solo per

il minor tempo possibile sospendere? Essa non può sospendersi che per il tempo necessario onde la legge sia riputata nota; e come è impossibile che la legge sia riconosciuta ovunque in un medesimo istante, ne viene, che la sua esecuzione debba principiare ad epoche più o meno lontane secondo la maggiore o minore lontananza dei luoghi.

In terzo luogo, il termine uniforme non potrebbe, siccome il termine progressivo, applicarsi a tutte le leggi indistintamente. Nell' ipotesi dell' uniformità del termine vi sarebbe, per i dipartimenti vicini al luogo in cui siede il Governo, un intervallo di tempo considerevole fra il momento in cui fosse pervenuta la notizia della legge, e quello in cui essi potessero eseguirla; imperciocchè l'unico termine dovendo essere regolato sul tempo necessario perchè la legge avesse a riputarsi conosciuta nel punto il più lontano dal centro, sarebbe mestieri concedere quindici giorni almeno, il che, coi dieci giorni anteriori alla promulgazione, formerebbe un termine di giorni venticinque. Ciò posto, ogni volta che si trat-

tasse di leggi particolari rispetto alle quali importasse allo Stato di ottenere la più pronta esecuzione, sarebbe indispensabile che queste medesime leggi contenessero una derogazione al termine uniforme. Senza di una tale derogazione, molte leggi sopratutto in materia di Finanza, frustanee diverrebbero ed alcune volte ancora più pericolose che utili. Per questo i promotori del termine uniforme non hanno mancato di proporre nel medesimo tempo una disposizione che autorizzasse la derogazione. E questo ch' altro era mai se non se consecrare la mutabilità in un pnnto di legislazione il quale debb' essere immutabile?

Alla per fine, dopo alcuni secoli, le leggi, se si eccettuano alcune ordinanze, non furono giammai poste in esecuzione dappertutto in un medesimo istante; e non si scopre che questa esecuzione progressiva sia mai stata argomento di alcuna doglianza.

È stato osservato che giusta il modo proposto dalla legge, il Capo-luogo di ogni dipartimento servirà di scala di distanza. Per cosiffatta guisa le differenti epoche di esecuzione non saranno mai troppo molti-

plicate come sarebbero state per esserlo, prendendo il Capo-luogo di ciascun circondario comunale. Da un' altra parte, le distanze sarebbero state troppo lunghe prendendo il Capo-luogo di ciascun Tribunale d'appello. In una parola la divisione sarà più giusta e più eguale di quello che se si fosse abbracciata o l'una o l'altra delle due misure anzidette.

L' articolo II raccomanda ai Giudici di non applicare la legge a dei fatti anteriori all' esistenza di essa; ed assicura i cittadini che non verrà loro chiesta ragione di qualsivoglia atto se quest' atto non fosse proibito da legge alcuna nel tempo che sarà stato commesso.

Nell' articolo III contengonsi le precipue basi di una materia conosciuta nel diritto sotto il titolo di statuti personali, e di stastuti reali. Esso determina in un modo formale e preciso quali sono le persone e quali i beni che la legge francese governa.

Rispetto ai beni è bastevole che siano situati in Francia perchè alla legge di Francia siano sottoposti. Altronde poco importa che il proprietario sia francese o straniero, giac-

chè tali beni non potrebbero soggiacere che alle leggi di quel paese al territorio del quale sono attaccati. Tale è lo statuto reale. In Francia si contarono sempre tanti statuti reali quante erano le costumanze e gli usi locali; oggimai non saravvene che uno solo, dappoichè avremo un codice uniforme per tutta la Repubblica.

Quanto allo statuto personale si fa distinzione tra le leggi che regolano lo stato e la capacità delle persone, e quelle che la polizia e la sicurezza del paese riguardano.

Basta esser francese perchè lo stato e la capacità della persona siano retti dalla legge francese. Che l'individuo risieda in Francia, o che risieda in paese straniero, quando egli è francese la regola è la medesima: ovunque seguitandolo la sua qualità di francese, le leggi che da una qualità siffatta discendono deggiono pure istessamente seguirlo.

Quanto alle leggi di polizia e di sicurezza basta abitare il territorio francese per essere sotto l'impero delle leggi di Francia. Colui che entra in un paese di cui non è suddito contrae l'obbligazione di sottomet-

tersi a tutte le leggi stabilite per l'ordine e la tranquillità del paese. S'egli è abbastanza audace per disobbedirle, come mai potrà questo paese trattarlo più favorevolmente che i suoi medesimi cittadini?

L'articolo IV prescrive che *quel Giudice il quale ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o d'insufficienza della legge potrà essere perseguito come colpevole di denegata giustizia.*

Cotale disposizione è una di quelle, onde l'esperienza ha fatto maggiormente conoscere la necessità.

È soventi volte accaduto e sopratutto per un intervallo di tempo assai lungo, che i Tribunali civili, trovando la legge taciturna oppure oscura sopra una quistione che loro era sottoposta, si sono indirizzati al Corpo Legislativo per avere una risoluzione che eglino non si credevano in dovere di dare, ed hanno in conseguenza sospeso il giudizio fino a che la risposta fosse arrivata. Non avrebbero certamente sospeso a questo modo il corso della giustizia se vivamente, ed ognora impresso nella mente loro fosse stato il principio *che la legge non ha effetto re-*

troattivo. È incontrastabile che la legge, non potendo disporre che per l'avvenire, non deve mai statuire su delle quistioni sottomesse ai Tribunali anteriormente alla sua esistenza medesima. Se essa lo fa, questa legge considerata rispettivamente a queste stesse questioni, non è una disposizione legislativa. Essa non lo è che nell' espressione; ma nella realità è un mero giudizio; e di là nasce una confusione manifesta del potere legislativo col potere giudiziario.

Altronde se all' apparire di ciascuna difficoltà non preveduta si avesse ad emettere una legge, da qual prodigiosa quantità di leggi non saremmo per nostra trista ventura innondati? Quante volte non accadrebbe che la legge particolare derogherebbe alla legge generale anzichè restrignersi alla pura interpretazione di questa? E siccome l'antica legge si ritrovava legata ad altre leggi correlative, nè unità nè armonia più vedrebbesi nelle varie parti della legislazione; ma sibbene una mostruosa incoerenza, sorgente perenne di litigi e di processi. » Allora, co- » me ha detto un Filosofo celebre (1), allora

(1) *Bacone.*

» le leggi le quali deggiono servire di fiac-
» cola per farci camminare con sicurezza
» non sarebbero che altrettanti inciampi dai
» quali verremmo arrestati ad ogni passo.

In fatto di cose criminali gl' inconvenienti sarebbero ancora più gravi. Se per giudicare un' azione che i Giudici stimassero dannevole, e sulla quale a parer loro nessuna legge avesse pronunziato, fosse mestieri aspettare una legge, non vi saria certamente un sol cittadino il quale non dovesse essere continuamente spaventato dal timore di vedersi un giorno perseguito come colpevole per virtù di una legge posteriore all' azione commessa in un tempo che non era tampoco proibita.

In una parola, ove trattisi di qualsivoglia affare sia civile, sia criminale, la legge o parla o taccesi. Se parla è mestieri giudicare in conformità de' suoi voleri. Se taccesi, è ancor mestieri giudicare, ma con questa differenza che lorchè l'affare è civile, i Giudici deggiono determinarsi giusta le regole dell' equità, le quali consistono nelle massime di diritto naturale, nelle teorie di ragione e di giustizia universale; e lorchè si

tratta di un processo criminale, l'accusato deve essere assoluto atteso lo silenzio della legge. Alla perfine rimangouo ancora difficoltà? Al Tribunale di Cassazione s'aspetta il rimoverle, a questo supremo Tribunale istituito a soccorso de' cittadini in que' casi ne' quali indebitamente si fossero applicate le leggi, non che in quelli ne' quali non si fosse trovato alcuna legge da applicarsi ancorchè ve ne avesse.

Giusta l'articolo v. non debbono i Giudici crearsi legislatori. Si legge in quest' ultimo articolo, *essere inibito ai Giudici il pronunciare in via di disposizioue generale e di massima intorno le cause loro assoggettate.*

Altre volte le Corti sovrane emettevano decreti di *massima.* L'origine di questo preteso diritto la derivavano da antica consuetudine e da que' medesimi titoli che fondavano l'esercizio del diritto di registrare le leggi. Egli è evidente che questi decreti di massima erano e giudizj e leggi insiememente; giudizj rispetto alla causa sulla quale statuivano; leggi rispetto alle questioni simili ovvero analoghe che potessero suscitarsi in avvenire.

A tempi nostri cotali atti sarebbero e *incostituzionali* e *impraticabili*.

Incostituzionali perchè la Costituzione divide il potere legislativo dal giudiziario. Quest' ultimo non ha il diritto di far leggi siccome quello di proferire giudizj.

Impraticabili, perchè se a cagion d'esempio un Tribunale d'appello potesse fare una disposizione generale e di *massima*, è irrefragabile che sarebbe obbligatoria per tutta la sua giurisdizione senza potersi estendere oltre la medesima. Allora potendo ogni tribunale di questo ordine fare la stessa cosa, ne risulterebbe inevitabilmente una folla di contradditorie disposizioni sugli stessi argomenti, e il beneficio di un Codice generale, beneficio che consiste nel rendere la legge ovunque uniforme, verrebbe annichilato da siffatte leggi, le quali unite insieme darebbero dopo un certo corso di tempo un Codice particolare a ciascuna giurisdizione di ogni Tribunale d'appello.

L'articolo VI. racchiude una massima pur dai Romani ricevuta. Una convenzione particolare offende l'ordine pubblico ed i buoni costumi? La legge la riprova. Nulla con-

tien

tien essa contro i costumi e contro il pubblico ordine? Deve essere ed è in fatto permessa, avvegnachè portasse derogazione a qualche precetto legislativo. Questo è l'intento dell' articolo VI. Giusto è il principio, facile l'applicazione. Così per esempio due sposi non potrebbero nel contratto di loro nozze patteggiare di sciogliere il matrimonio a grado di uno solo di essi senza la previa osservanza di quelle condizioni che la legge prescrive. Ma un debitore ed un creditore potranno concludere tra di loro una particolare convenzione nella quale l'uno prometta di non giovarsi a danno dell' altro di una legal prescrizione a proprio vantaggio acquistata.

Nel primo caso illecita è la convenzione, perchè si tratta dell' esistenza di un matrimonio e perchè questa è legata essenzialmente coll' ordine pubblico.

Nel secondo caso si tratta di un privato interesse modificabile a piacimento delle parti; si tratta di un atto che non conturba menomamente l'ordine pubblico. Dunque valevole la convenzione.

Per ciò che riguarda i buoni costumi com-

batte la stessa ragione; anzi l'una cosa necessariamente dall' altra dipende. La parola ordine pubblico avrebbe sola bastato, e l'aggiunta fattavi tende a porre questo articolo nella maggiore possibile chiarezza. Diffatti tutto quello che concerne i buoni costumi appartiene all' ordine pubblico; ma tutto quello che appartiene all' ordine pubblico non concerne i buoni costumi.

Loi du 17 Ventose, an XI.

TITRE PREMIER DU CODE

De la jouissance et de la privation des droits civils.

CHAPITRE PREMIER

De la jouissance des droits civils.

ARTICLE 7.

L'exercice des droits civils, est indépendant de la qualité de citoyen, *la quelle ne s'acquise et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.*

8. *Tout français jouira des droits civils.*

9. *Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de* français, *pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résideroit en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission.*

10. *Tout enfant né d'un français en pays étranger est français.*

Tout enfant né en pays étranger d'un français qui aurait perdu la qualité de français, pourra toujours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

11. *L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.*

12. *L'étrangère qui aura épousé un français suivra la condition de son mari.*

13. *L'étranger qui aura été admis par le*

gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu' il continuera d'y résider.

14. *L'étranger, même résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.*

15. *Un français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.*

16. *En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu' il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.*

CHAPITRE II.

De là privation des droits civils.

Section première

De la privation des droits civils par perte de la qualité des français.

ARTICLE 17.

La qualité de français se perdra ; 1 *par la naturalisation acquise en pays étranger;* 2 *par l'acceptation non autorisée par le gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;* 3 *par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;* 4 *enfin par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.*

Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. *Le français qui aura perdu sa qualité de français, pourra toujours la recou-*

vrer en entrant en France avec l'autorisation du gouvernement et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

19. *Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.*

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de française, pourvu qu' elle réside en France, ou qu'elle y entre avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu' elle veut s' y fixer.

20. *Les individus qui recouvreront la qualité de français dans les cas prévus par les articles* 10, 18, 19, *ne pourront s'en prévaloir qu' après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.*

21. *Le français qui, sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de français.*

Il ne pourra rentrer en France qu' avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité de français qu' en remplissant les

conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen : le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

SECTION II.

De la privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires.

ARTICLE 22.

Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toutes partécipations aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

23. *La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.*

24. *Les autres peines afflictives perpetuelles n' emporteront la mort civile qu' autant que la loi y auroit attaché cet effet.*

25. *Par la mort civile, le condamné perd la proprieté de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévo-*

lus de la même manière que s'il étoit mort naturellement et sans testament.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu' il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

Il ne peut être temoin dans un acte solemnel ou authentique, ni être admis a porter témoignage en justice.

Il ne peut procédér en justice, ni en défendant ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal ou l'action est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils.

Son epoux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

26. *Les condamnations contradictoires n' emportent la mort civile qu' à compter du jour de leur exécution, soit réelle soit par effigie.*

27. *Les condamnations par contumace n' emporteront la mort civile qu' après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamnés peut se représenter.*

28. *Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu' ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.*

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercès de même que ceux des absens.

29. *Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu' il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce delai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de nouveau, et si par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n' aura lieu qu' à compter du jour de l'exécution du second jugement.*

30. *Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu' après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n' aura été condamné qu' à une peine qui n' emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets qu' avoit produits la mort civile dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu' au jour de sa comparation en justice.*

31. *Si le condamné par contumace meurt dans le delai de grace des cinq années, sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera reputé mort dans l'intégrité de ses droits: le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.*

32. *En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.*

33. *Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la Nation par droit de déshérence.*

Néanmoins le gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

Art. 33. *Droit de déshérence.* Nella giurisprudenza francese significa il diritto che ha il principe di succedere ai beni di quello fra' suoi sudditi il qual muore senza legittimo erede.

MOTIVI

Del titolo primo del Codice civile.

CITTADINI LEGISLATORI.

Lo splendore della vittoria e la inadeguata grandezza di un governo non meno forte che saggio, sommo pregio invero procacciano alla qualità di *cittadino francese*; ma questo vantaggio sarebbe più brillante che solido, ed immensi desiderj lascerebbe insoddisfatti ancora, se la legislazione interiore non garantisse ad ogni individuo una esistenza dolce e pacifica, e, se dopo aver tutto operato per la gloria della nazione, non si volgesse collo stesso prospero evento il pensiero alla felice vita de' cittadini.

Sicurezza, proprietà; questi sono i gran cardini della prosperità di un popolo; cardini che la legge sola può rendere saldi ed immoti. Di leggieri si comprenderà che la conservazione dei diritti civili opera sulla felicità individuale molto di più che il man-

tenimento dei diritti politici, perchè questi non possono esercitarsi che a distanze più o meno lontane, laddove la legge civile si fa sentire ogni giorno e ad ogni momento.

La legge sul godimento e sulla privazione dei diritti civili, desta adunque un grande interesse, e merita l'attenzion tutta del legislatore.

Il progetto che da voi si udì, contiene due capitoli. Il primo ha per titolo, *Del godimento dei diritti civili:* il secondo, *Della privazione dei diritti civili.* Questo si parte in due sezioni, perchè i diritti civili possono perdersi, o perdendo la qualità di francese, ovvero incorrendo in giudiziarie condanne.

A quali persone sarà dunque conceduto il godimento dei diritti civili? Si comprende subitamente che ciascun francese ha diritto a questo godimento; ma se la prospettiva della nostra situazione può ispirare agli stranieri un vivo desiderio di parteciparne le dolcezze, la legge civile non dee certamente alzare tra essi, e noi barriere tali, che i medesimi non possano superare.

Ciò non ostante questa facile comunica-

zione stabilita per arricchirci colla popolazione e coll' industria delle altre nazioni, potrebbe ancora talvolta arrecarci la loro feccia: non sempre in siffatto commercio ogni cosa è benefica, ed alcune volte fu germe di corruzione e d'anarchia quello che riputavasi principio di vita e di prosperità.

Questa riflessione cotanto naturale vi rende ragione di una gran parte delle disposizioni del progetto.

Ogni francese gode dei diritti civili; ma il nato in Francia da un forastiero, il nato da un francese in terra straniera, la forastiera che si marita ad un francese, saranno essi pure considerati francesi? Ecco le prime quistioni che ci si affacciarono alla mente; il progetto le risolve dietro le nozioni universalmente ricevute.

La moglie segue ovunque la condizione del proprio marito; e perciò essa addiviene francese quando si marita ad un francese.

Ritiene il figlio la condizione del padre; egli è dunque francese quando suo padre lo sia; poco rileva il luogo della sua nascita, se suo padre non ha perduta la qualità di francese.

In quanto al figlio di uno straniero venuto alla luce casualmente in Francia, non può già dirsi ch' egli non nasca straniero, ma i suoi primi sguardi si volsero al suolo francese; fu questo suolo ospitale che lo vide per la prima volta sorridere alle materne carezze, in esso sentì i primi moti del cuore, in esso si svilupparono i primi suoi sentimenti. Le impressioni dell' infanzia non si cancellano mai: finch' ei viva tutto in lui rinnoverà la memoria de' suoi primi giuochi, e de' suoi primi piaceri: perchè gli si ricuserebbe il diritto di reclamare nell' età sua maggiorile la qualità di francese, che tante e sì dolci rimembranze potranno rendergli cara? Egli è un figlio adottivo da non rigettarsi quando prometta di fissarsi in Francia, e quando effettivamente vi stabilisca il suo domicilio. Così dispone l'articolo 9 del progetto.

Se riceviamo di buon grado lo straniero in Francia, rigetteremo dal nostro seno colui che sia nato in estraneo paese, ma da un padre che abbia perduta la qualità di francese? Lo tratteremo più rigorosamente dello straniero nato fra noi? Nò senza dub-

bio; poichè sempre è vero, che francese è il sangue che gli circola per le vene: l'incostanza o la cattiva condotta non ne hanno disseccata la fonte; non resta già spenta la memoria di una intera famiglia per un error momentaneo di un padre; e uopo è anzi, che il figlio si ammetta a riparar questo errore; e fors' anche i rimorsi del padre già gli fecero meglio conoscere il pregio della qualità perduta, che gli sarà tanto più cara in quanto che in prevenzione saprà da quante amarezze ne sia accompagnata la perdita.

Vengo ad una quistione delle più importanti, la cui soluzione presentar potrebbe molte difficoltà. Godrà lo straniero in Francia dei diritti di cittadinanza? Si divide quì la quistione. O lo straniero può stabilire il suo domicilio in Francia, o può continuare a risiedere nel proprio paese.

Supponiamo in primo luogo che lo straniero fermi la sua dimora in Francia.

Rammentiamoci che quì non si tratta del titolo di cittadino francese. La legge costituzionale determina con quali condizioni lo straniero possa divenir cittadino. Per acqui-

star questo titolo, egli è tenuto nell' età di 21 anni compiti, a dichiarare la sua intenzione di stabilirsi in Francia, e a rimanervi per dieci anni consecutivi. Adempite queste condizioni egli sarà cittadino francese.

Ma frattanto manifestata ch' egli abbia la sua volontà di stabilirsi in Francia, e trasferitovi il suo domicilio, qual sorte incontrerà nella sua patria? Nella sua patria!... Egli n'è privo dopo la dichiarazione fatta di volersi stabilire in Francia. L'antica patria fu da lui rinunziata, e non ha ancora acquistata la nuova; in nessuna delle due gli è permesso di esercitare i diritti politici, e fors' anche ha già perduto l'esercizio dei diritti civili nel suo nativo paese, unicamente perchè avrà trasferito il suo domicilio in Francia. Se per partecipare di questi diritti nella nuova patria convien anche attendere un lungo lasso di tempo, come potrà supporsi, che uno straniero s'esponga a questa specie di morte civile per acquistare un titolo, il quale non gli sarà conferito che al termine di dieci anni?

Queste considerazioni spiegano abbastanza i motivi che diedero luogo all' articolo del

progetto, con cui si accorda l'esercizio de' diritti civili allo straniero ammesso dal governo a stabilire fra noi il suo domicilio.

La legge politica ha saggiamente prescritto un incolato di dieci anni onde acquistare i diritti politici; la legge civile perchè si possano esercitare i dritti civili, obbliga colla stessa saviezza al domicilio in Francia.

Ma il personale carattere dello straniero che si presenta, la sua maggiore o minore moralità, il momento in cui egli viene ad annoverarsi fra noi, la rispettiva posizione de' due popoli, ed il concorso d'altre circostanze possono renderne più o meno desiderabile l'accettazione, e per assicurarsi che un favore non ridondi a danno del popolo che lo compartisce, la legge non ha dovuto rendere partecipe dei diritti civili se non quello straniero che fosse ammesso dal governo.

Lo straniero che non abbandona il suol natío, godrà anche in Francia in totalità, ovvero in parte de' diritti civili? Lo si ammetterà senza restrizioni e senza condizioni a goderne? o non si debba piuttosto, adottando la regola di una giusta reciprocanza, limitare i diritti dello straniero a quelli,

de' quali un francese può goder nella patria di questo straniero medesimo?

Tale domanda fu sì sovente e sì profondamente discussa, che gli è difficile il farvi sopra delle ulteriori osservazioni; e, qualunque partito si prenda, potremo sempre fondarci sopra grandi esempj, e sopra grandi autorità.

Quelli che vogliono accordare agli stranieri una partecipazione assoluta e totale dei nostri civili diritti, vanno ad indagare l'origine del diritto fra noi detto d'*aubaine* (1), in quella della feudalità, riguardando l'intiera abolizione di un tale diritto, come necessaria conseguenza dell' abolizione del governo feudale. L'interesse nazionale, a parer loro, ne sollecita la soppressione con quella stessa forza, che la sollecita la barbarie della sua origine. Anche l'antico governo aveva riconosciuta la necessità di prescriverlo in una farraggine di trattati, che ne avevano almeno modificato il rigore. Si

(1) *Cioè quel diritto che ha un principe sui beni di un forestiere non naturalizzato, e morto ne' suoi stati.*

era esso avveduto, che tale diritto non doveva ulteriormente sussistere, dappoichè il commercio aveva riuniti tutti i popoli coi vincoli di un interesse comune. Fu tale la mente, dicevano eglino, de' pubblicisti più rinomati; *Montesquieu* lo aveva annunciato a tutte le nazioni come un diritto insensato, e l'*Assemblea costituente*, quella luce di tutte le luci, quel centro di tutti i talenti, ne avea pronunciata l'abolizione integrale ed assoluta, escludendo ogni condizione scambievole, come opportuno mezzo per far partecipare un giorno i popoli tutti del benefizio di una universal fratellanza.

Il progetto di distruggere le barriere che separano tutti i popoli, di collegarli ne' loro interessi, per formarne, s'è permesso il dirlo, una sola nazione, è certamente un pensiero del pari ardito che generoso; ma coloro che osarono di concepirlo, hanno eglino considerati gli uomini quali realmente sono, o quali li pretenderebbero?

Consultiamo la storia di tutti i tempi, e di tutte le nazioni, dando pure un' occhiata su tutto quello che ne circonda. S'ella è cosa tanto penosa e malagevole, e ben so-

vente inutile il mantener l'armonia in una nazione sola, in una sola famiglia, potremo ragionevolmente lusingarci di conseguirla nell' universalità; ed il mondo morale dovrà essere più del fisico esente dagli oragani e dalle tempeste?

Anzichè darci in preda ad illusioni teoriche che troppo frequentemente c'ingannano, non è meglio formar delle leggi conformi ai caratteri ed agli spiriti che noi conosciamo? L'accoglimento indeterminato de' forestieri potrà produrre qualche vantaggio; ma sappiam troppo bene che non sempre arricchiscono le perdite o diserzioni de' vicini, e che alcune volte un nemico può farci de' doni molto funesti. Dovremo almeno convenire, che il principio della reciprocanza stabilita con trattati ha questo reale vantaggio, che rimanendo questi sospesi dal solo atto della dichiarazione di guerra, ogni popolo ritorna in così critici e fatali frangenti in libertà di prendere l'interesse del momento, per unica norma della propria condotta.

E perchè accordare a' nostri vicini de' privilegi ch' essi s'ostinerebbero a ricusarci?

Sarà bensì utile, ci si risponde, di tirare a noi degli stranieri ricchi di beni, di talenti e d'industria. Ne convengo: ma verranno eglino questi opulenti e preziosi stranieri sul nostro suolo per divenire ad un tratto col loro stabilimento in Francia estranei al loro paese natìo; quando aspirar non possano al titolo di francese senza sacrificare nella loro patria tutti i dritti che vi hanno o che potevano acquistarvi, perchè dessa ci ricusa i vantaggi della reciprocanza, e persiste a non vedere in Francia che degli stranieri? Diffidiamo anche una volta delle teorìe per quanto ci sembrino speciose e brillanti, e consultiamo piuttosto l'esperienza.

Allorchè l'antico governo francese manifestò la sua volontà di sopprimere o di moderare almeno il dritto *d'albinaggio* (1) verso i popoli che de' suoi principj comunicavano, molti governi si resero solleciti di entrare in trattative colla Francia, onde assicurarsi mediante una giusta corrispondenza, dell' utile della soppressione o modificazione di un tale diritto. Si diede per avere,

---

(1) *Aubaine*. Vedi annotazione pag. 83.

poichè l'interesse è fra i governi la regolà de' trattati, come lo è nelle transazioni fra particolari.

Ma dopo l'annullazione assoluta del diritto d'albinaggio per parte della Francia, non havvi un solo fra tutti i popoli non prima venuti in simili trattative con essa, che abbia cangiata la sua legislazione. Non si trovavano più nel bisogno di far godere ai francesi i diritti civili presso di loro, onde parteciparne essi egualmente in Francia, ed hanno in ciò conservata contro i Francesi la severità tutta della loro legislazione: talchè attualmente è provato, che se l'interesse generale de' popoli sollecita effettivamente l'abolizione del diritto d'albinaggio, per questo interesse medesimo conviene fissare una legge di reciprocanza, unica produttrice delle desiderate risultanze.

Fa ora di mestieri il rispondere alle autorità? *Montesquieu* qualificò per insensato un tale diritto, ma nella citata frase misc del pari i diritti di naufragio e di albinaggio, che unitamente chiama *diritti insensati*. Havvi però gran distanza fra il diritto barbaro di naufragio, il quale punendo la sven-

tura come un delitto, confiscava gli uomini e le cose gettate sul lido dalla tempesta, e il diritto di albinaggio fondato sul principio (erroneo se si vuole ma almeno in niun modo atroce) di un godimento esclusivo dei diritti civili a favore dei nazionali.

D'altronde *Montesquieu* ha egli preteso che debba interessare ad una sola nazione di proclamare presso lei la soppressione decisa del diritto d'albinaggio, quando un tale diritto erasi istituito e conservato presso tutti gli altri popoli? Troppo bene ei conosceva che certe istituzioni cattive per se medesime, ma che però ricadono su d'altre nazioni, non potrebbero essere presso una sola popolazione proscritte senza comprometterne la prosperità, finchè presso gli stranieri continuasse una specie di cospirazione per conservarle.

Il regolamento pure delle dogane è stato con molta severità giudicato da uomini assai gravi ed autorevoli, i quali desideravano che venissero intieramente tolte, e da questo si dedurrà egli che un solo popolo farebbe una grande e saggia azione sopprimendo tutt' ad un tratto e con assoluta autorità le

sue dogane? Ed invece non converrebbe piuttosto impegnar le altre nazioni a renderci facile mediante una libera comunicazione l'uso de' loro prodotti, che ci abbisognino, potendo noi in ricambio accordar loro i prodotti francesi, di cui le medesime egualmente abbisognassero?

Tutti convengono che un eccessivo stato militare è un grande gravame pei popoli; ma quando questo stato militare, per quanto esteso possa essere, proporzionato non fosse a quello delle nazioni rivali, si mostrerebb'egli molto prudente quel Governo, che senza consultare le disposizioni delle altre nazioni, ridurrebbe le sue forze militari sul piede stesso in cui le terrebbe, se non avesse nè vicini, nè rivali?

Una istituzione può non essere buona, e nondimeno il sopprimerla totalmente può riuscir cosa fatale e pericolosa; questo è il caso di richiamare alla memoria quella massima volgarissima, che *il meglio è sovente un gran nemico del bene.*

L'*Assemblea costituente* decretò l'abolizione del diritto d'albinaggio. Io sento tutto il peso di questa autorità: ma chi oserà

dire che l'*Assemblea costituente*, che così grandi e famose memorie raccomanderanno alla posterità, non fosse alcune volte ridotta a sorpassare i limiti di una giusta moderazione da idee filantropiche non ancora regolate dall' esperienza? E senza uscir dal soggetto di cui si tratta, l'invito che l'*Assemblea costituente* fece alle altre Nazioni, fu egli dalle medesime inteso? Ve n'ha una sola che vi abbia risposto? Non mantennero esse al contrario sotto un tale diritto tutte le loro costumanze? Veniamo dunque a concludere che se l'*Assemblea costituente* ha voluto preparare l'abolizione di un tale diritto, il mezzo più certo di realizzare questa liberale intenzione, è quello di ammettere la legge della reciprocanza, che può indurre un giorno ancora degli altri popoli per motivo de' loro interessi ed approvarne l'abolizione.

Siffatte potenti cagioni mossero la disposizion del progetto, che assicura allo straniero in Francia gli stessi diritti civili accordati ai Francesi dai trattati della Nazione, alla quale gli stranieri appartengono.

Ecco la sola regola che si dovrebbe fis-

sare in un Codice civile, perchè preparando pel tratto successivo la soppression totale del diritto d'albinaggio, d'altronde non escluderebbe alcuna delle concessioni particolari, che potessero essere in seguito sollecitate dalle circostanze ed a vantaggio del popolo francese.

Non credo di dovermi fermare sopra qualche altro articolo del primo capitolo. La semplice lettura ce ne fa bastantemente comprendere la saviezza o la necessità. Passo perciò al secondo in cui si tratta della privazione de' diritti Civili.

Si è ad una tal privazione soggetti, allorchè si è perduta la qualità di francese, ed in conseguenza di giudiciarie condanne: la prima parte del presente capitolo ha per iscopo la perdita della qualità di francese.

Sarebbe inutile il rammentare, che qui non si tratta di diritti politici e della perdita del titolo di cittadino, ma del solo esercizio de' diritti civili, diritti acquistati da un gran numero di francesi, che non sono, e ch' esser non possono cittadini. Così ogni causa che priva del titolo di cittadino, non deve necessariamente privare de' diritti civi-

li, e della qualità di Francese. Questa qualità deve solamente perdersi per cause che suppongano una rinuncia alla sua patria.

Quattro ne presenta l'articolo 17 del progetto: 1. la naturalizzazione acquistata in paese straniero; 2. l'accettazione non autorizzata dal proprio Governo delle funzioni pubbliche conferite da un Governo straniero; 3. l'affigliazione a qualunque straniera corporazione ch' esiga distinzione di nascita; 4. ogni stabilimento in estraneo paese senza volontà di ritorno. L'articolo 13 assegna una quinta causa; ed è il matrimonio di una Francese con uno straniero: ed il 21 finalmente applica altre cause producenti la perdita della qualità di Francese, l'entrata, cioè senza l'autorizzazion del Governo, ad estraneo militare servizio, o l'affigliazione ad una militare straniera corporazione.

È chiaro abbastanza che in simili casi non può ritenersi la qualità di francese non si possono avere due patrie. E come colui che si fece naturalizzare in paese forestiere, colui che servì in pubbliche funzioni una nazione nemica, colui che rinunziò al più sacrosanto principio del nostro patto

sociale, correndo dietro a delle distinzioni incompatibili coll' eguaglianza, colui infine che avesse abbandonata definitivamente la Francia, avrebbe potuto conservare il titolo di francese?

Devesi peraltro fare una distinzione fra le cause che distruggono questa qualità. Ve n'ha di quelle che non sono suscettibili di alcuna favorevole interpretazione, e per esempio la naturalizzazione in paese straniero, o abbjura del principio di eguaglianza. Ma ve ne sono altre, come l'accettazione delle funzioni pubbliche o del servizio all' estero, che possano alcune volte aversi per iscusate. Un popolo amico può dal Governo francese reclamar que' soccorsi che il nostro interesse medesimo non permette di negargli. Perciò non si è dovuto attaccare la perdita della qualità di francese, che ad una accettazione di servigj o funzioni pubbliche in paese straniero, non autorizzata in modo alcuno dal proprio Governo.

Ma i francesi medesimi, che per una delle già spiegate cause, hanno perduta la loro qualità, non potranno eglino ricuperarla? Non si può supporre che abbando-

nando la Francia abbiano unicamente ceduto all'impulso di una leggerezza, e che abbiano principalmente voluto migliorar coll' industria la loro sorte per poscia godere nel seno de' loro concittadini que' comodi che si saranno acquistati? Non si deve almeno supporre che ad un tale abbandono sia succeduto un vivo cordoglio? E potranno i loro fratelli essere costantemente insensibili onde non accogliere questi miseri fuggitivi quando andassero a gettarsi nelle loro braccia?

Sarebbe un malamente conoscervi il figurarsi di ritrovare in Voi, Cittadini Legislatori, una sì rigorosa inflessibilità. Una madre non respinge giammai i figlj che ritornano a lei. Ritornino a stazionarsi in Francia que' francesi che hanno perduta questa proprietà, rinuncino ad ogni distinzione contraria alle nostre leggi se vogliono essere riconosciuti francesi.

Non debbe però essere imprudente e cieca una simile condiscendenza. Il ritorno di questi Francesi non sia un mezzo di turbolenza nello stato, e nè tampoco un segno di discordia nelle loro famiglie. Fa di me-

stieri che dal Governo il quale può conoscerne la passata condotta, ed i segreti pensieri, venga autorizzato il reingresso loro, non rimanendo ad essi che acquistare i vantaggiosi diritti che gli competono dopo la loro reintegrazione.

Vi è pure una classe di Francesi verso de' quali si pratica una maggiore severità; voglio dir di quelli che hanno servito nelle armate forestiere senza l'autorizzazione del Governo. È questa una circostanza aggravante, e non più un semplice atto di leggerezza, ed un passo senza conseguenza. Costoro si sono dedicati particolarmente alla difesa di una Nazione, in oggi nostra alleata, ove si voglia, domani forse rivale, ed anche nostra nemica. Il francese ha dovuto prevedere che colla sua accettazione esponevasi a portar le armi contro la patria. Invano egli direbbe, che in caso di ostilità fra le due nazioni non avrebbe esitato a lasciare i suoi nuovi impegni. Come mai una tale asserzione garantirebbe? La Potenza, che lo ha preso al suo soldo, ha ella forse ammessa questa restrizione? L'avrebbe lasciato in libertà della scelta? Si

pensò, che in simile circostanza fosse indispensabile una prova più rigorosa, che l'individuo, il quale ritrovasi nella predetta situazione non potesse ripatriare, com'è di ragione, senza l'autorizzazion del Governo, ma ch'ei non dovesse ricuperare ancora la qualità di francese senza adempire alle condizioni imposte allo straniero per divenir cittadino.

Passo ora alla seconda parte sulla privazione de' diritti civili per effetto di condanna giudiziaria.

Il progetto che vi si offre, non tende a determinare quelle pene, il cui effetto sarà di privare per se medesime il condannato di qualunque partecipazione dei diritti civili. In altro tempo, ed in altro codice saranno queste pene indicate. Basti il sapere per ora, che debbe esservene alcune (quando non fosse pur che la morte naturale), che porteran seco per necessità, e per giustizia, la separazione per sempre dalla società, e quella che chiamasi morte civile.

Che cosa è morte civile? mi si dirà: perchè imbrattare il nostro Codice con questa barbara e proscritta espressione?

Citta-

Cittadini Legislatori, colui ch'è legalmente condannato per aver disciolto per quanto era in lui il corpo sociale, non ha più diritti da reclamare; la società non lo riconosce più: ella più per lui non esiste; egli vi è morto: ed ecco la morte civile. Perchè proscrivere una espressione usitata, che corrisponde perfettamente a ciò che vuolsi spiegare? il cui sentimento e valore ognuno comprende, ed a cui quegli stessi che la disapprovano, non seppero ancora trovare altra equivalente espressione?

Non si tratta della parola, ma della cosa. Può qualcheduno pretendere che l'individuo legalmente smembrato dalla società sia anche per essere riconosciuto dalla medesima come uno de' suoi membri? Può dirsi che la facoltà e necessità di questa separazione non siano state approvate da tutti i popoli in casi rari, sì, ma che però si vedono ripetuti?

Ammesso un principio una volta non deve più dubitarsi sulle conseguenze. La legge civile non conosce più il condannato; dunque egli perde tutti i diritti, che per questa legge godeva: ha cessato di esistere

agli occhi della Legge; dunque non può partecipare de' suoi benefizj. Egli è morto in somma alla società: Non ha più famiglia: il suo patrimonio è devoluto ad altri: i suoi eredi all'istante lo rimpiazzano; e protraendosi la sua vitale esistenza, se alla sua morte lasciasse de' beni, egli non ha più eredi, come il celibatario, che non ha parenti.

Voi scorgete, Cittadini Legislatori, che una delle conseguenze della morte civile dev' essere lo scioglimento del matrimonio del condannato *quanto agli effetti civili*: poichè la legge non può riconoscerlo a un tempo come esistente, e come non esistente; non può torgli una parte de' suoi diritti civili come morto, ed una parte conservargliene come vivo. Potrà egli bene far uso del natural diritto finchè esisterà fisicamente: ma non potrà reclamare l'esercizio di alcun diritto civile, giacchè infatti civilmente egli è morto. Qualunque altra teoría non produrrebbe che contraddizioni, ed inconseguenze.

Non ho bisogno di osservare che non si è dovuto considerare il matrimonio che co-

me un atto civile, e in tutti i suoi civili rapporti, prescindendo da ogni idea religiosa, e da ogni sorta di culto, di cui non dee il Codice Civile occuparsi.

A qual'epoca avrà principio la morte civile? È questo un punto sopra di cui è d'uopo spiegarsi colla maggior precisione, essendo il momento della morte quello che dà adito ai diritti degli eredi, e che determina coloro, a cui la successione deve appartenere.

Quando il giudizio della condanna è emanato in contradditorio, la morte civile incomincia dal giorno dell'esecuzione reale od in effigie.

Questa regola può dessa appigliarsi ai giudizj in contumacia? Il condannato non vi è stato presente, nè si è per conseguenza difeso. La legge gli accorda cinque anni a presentarsi: s'ei muore, o se comparisce in questo intervallo, il giudizio è annullato: ei muore allora nell'integrità del suo stato, o se vive, e s'è presente, ricomincerà la procedura come se non fosse stato giudicato.

L'antica Giurisprudenza si atteneva servilmente al principio, che fa cominciar la mor-

te civile dal giorno della esecuzione. Per una rigorosa conseguenza di questa massima, se il condannato cessava di vivere dopo i cinque anni, e senza essersi presentato, era considerato morto civilmente dal momento di questa esecuzione. Ma quanti imbarazzi, quante contraddizioni, ed inconseguenze derivano da questo principio!

Il marito condannato poteva aver dei figlj nell'intervallo dei cinque anni: sarebbe stato dunque necessario per essere conseguente, dichiarare questi figlj legittimi, se il loro padre fosse morto, o si fosse presentato in questo intervallo, e dichiararli illegittimi se il loro padre fosse morto dopo i cinque anni senza essersi presentato. Così lo stato loro avrebbe dovuto dipendere da un fatto evidentemente estraneo alla loro nascita.

Poteva darsi il caso, che qualche successione venisse a cadere a profitto del condannato nell'intervallo dei cinque anni: a chi questa successione apparterrebbe? Il condannato doveva essere erede se moriva, o si presentava nei cinque anni; non doveva esserlo, se moriva dopo i cinque anni sen-

za essersi presentato. Così il suo diritto, il diritto dei chiamati dopo di lui avrebbe dovuto dipendere da un fatto assolutamente estraneo alle regole delle successioni: il titolo d'erede restava incerto; e siccome l'erede, nel punto in cui l'eredità resta giacente, poteva non esser più l'erede allo spirar dei cinque anni, il titolo d'erede nella successione di un terzo, veniva ad essere deferito dalla volontà del condannato, il quale poteva presentarsi, o non presentarsi.

La moglie del condannato poteva rimaritarsi; si sarebbe dovuto dichiararla adultera, se il condannato nei cinque anni moriva o si presentava: sarebbe stata sposa legittima, se al condannato piaceva di non presentarsi.

Ecco una parte degl' imbarazzi, che porta l'adesione troppo scrupulosa alla regola, che fa cominciare anche pel contumace, la morte civile dal momento dell'esecuzione.

Questi riflessi, e molti altri che si tacciono, ci han fatta adottare una regola diversa, che non dà luogo ad alcuna difficoltà.

Avendo cinque anni di tempo il condan-

nato in contumacia per presentarsi, e producendo la sua morte, o la sua comparsa nell' intervallo, l' annullamento del giudicato, è senza dubbio più conveniente di non fissare che al termine dei cinque anni l' istante in cui comincerà la morte civile: allora soltanto avrà la condanna il primo suo effetto; e svaniranno così tutti gl' imbarazzi del contrario sistema. Il condannato ha vissuto civilmente sino a questo momento: egli ha potuto succedere, è stato marito, e padre; ma in quel punto fatale comincia la sua morte civile.

Indarno si opporrebbe esservi della contraddizione nell' eseguir la sentenza di condanna in effigie, e differendo fino al termine di cinque anni la morte civile.

Questa contraddizione, se fosse reale, farebbe minor colpo di quella che risulta dall' altro sistema di una morte provvisoria, seguita da una reale risurrezione, la quale presentando successivamente la persona medesima come morta e come viva, può lasciare in una incertezza funesta, ed anche attentare violentemente ai diritti di molte famiglie.

Ma la regola adottata dal progetto non trovasi in contraddizione con alcun'altra. Una sentenza non può essere ad un istante solo completamente eseguita: un tribunale per motivi assai legittimi ne sospende alle volte o in tutto o in parte l'esecuzione: può la legge con maggior ragione, ritenendo per l'esempio l'esecuzione in effigie al momento della condanna, differire intanto l'epoca della morte civile allo spirar de'cinque anni accordati al contumace per ricomparire: il condannato non è ancora che un assente: giunto questo termine, la sua condanna diventa definitiva, e produce il primo suo effetto.

Il contumace può nonostante ricomparire anche dopo il termine di cinque anni. Per quanto forti presunzioni possa produrre la sua lunga assenza contro di lui, quantunque si abbia ragione di sospettare, che una comparsa così ritardata non è dovuta che all'allontanamento de'testimonj contro di lui, al deperimento delle prove che il tempo trae sempre presso di se, a quell'indebolimento delle prime impressioni, che disponendo gli animi all'indulgenza, ed alla pietà, può

lusingare il colpevole di impunità; l'umanità però non permette, che si neghi di sentire colui che non si è ancora difeso. Sarà giudicato, potrà essere assoluto, lo sarà; ma egli non rientrerà ne'suoi diritti, che per l'avvenire soltanto, ed a contare dal giorno, in cui sarà comparso in giustizia.

Egli potrà intraprendere un metodo nuovo di vita senza perturbare però lo stato delle famiglie, e contrastare altrui i diritti acquistati, durante la sua morte civile. In tal guisa saranno conciliati gl'interessi del contumace, con quelli non meno preziosi di tutta la società.

Eccovi, Cittadini Legislatori, i principali motivi del progetto di legge sul godimento, e sulla privazione dei diritti civili.

Questi motivi furono esposti dal Consigliere di Stato Treilhard.

Loi du 20 ventose an 11.

TITRE SECOND.

Des Actes de l'État civil.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

34. *Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.*

35. *Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.*

36. *Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fonde de procuration spéciale et authentique.*

37. *Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres, et ils seront choisis par les personnes intéressées.*

38. *L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.*

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

39. *Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.*

40. *Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.*

41. *Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.*

42. *Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.*

43. *Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles*

sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

44. *Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.*

45. *Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui remplacera, feront foi jusqu' à incription de faux.*

46. *Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.*

47. *Tout acte de l'état civil des Français*

et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le dit pays.

48. *Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la république.*

49. *Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif a l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la comune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.*

50. *Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal*

de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs.

51. *Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.*

52. *Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, tout inscription de ces actes faite sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.*

53. *Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.*

54. *Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.*

CHAPITRE II.

Des Actes de naissance.

55. *Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté.*

56. *La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à defaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez laquelle elle sera accouchée.*

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

57. *L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des temoins.*

58. *Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vête-*

mens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis: ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

59. *S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans le vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux temoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, a leur defaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé: savoir; sur les bâtimens de l'état, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître, ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.*

60. *Au premier port ou le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de*

déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir; dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; ed dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commerciales.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifié, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres.

61. *A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.*

52. *L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et*

il en

il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

CHAPITRE III.

Des Actes de mariage.

63. *Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, a huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison-commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article* 41, *et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.*

64. *Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison-commune pendant les huits jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le ma-*

riage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. *Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que des nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.*

66. *Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans, ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son* visa *sur l'original.*

67. *L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.*

68. *En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous*

peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages-intérêts.

69. *S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.*

70. *L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.*

71. *L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, noms, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et, s'il en est qui ne puis-*

sent ou ne sachent signer, il en sera fait mention:

72. *L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le commissaire du gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou iusuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.*

73. *L'acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.*

74. *Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.*

75. *Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison-commune, en présence*

de quatre témoins parens ou non parens; fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI *du titre* du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. *Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.*

76. *On énoncera dans l'acte de mariage,*

1. *Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux;*

2. *S'ils sont majeurs ou mineurs;*

3. *Les prénoms, noms, profession et domiciles des pères et mères;*

4. *Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis;*

5. *Les actes respectueux, s'il en a été fait;*

6. *Les publications dans les divers domiciles;*

7. *Les oppositions, s'il y en a eu, leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;*

8. *La déclaration des contractans de se*

prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;

9. *Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.*

CHAPITRE IV.

Des Actes de décès.

77. *Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la delivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlemens de police.*

78. *L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.*

79. *L'acte de décès contiendra les prénoms, noms, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et noms de l'autre époux, si la personne décédée étoit mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profession et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.*

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

80. *En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignemens qu'il aura pris.*

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la per-

sonne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

81. *Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, noms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.*

82. *L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.*

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres.

83. *Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où*

le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, *d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.*

84. *En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article* 80, *et rédigera l'acte de décès.*

85. *Dans tous les cas de mort violente ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article* 79.

86. *En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte, dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage: cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtiments de l'état, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du na-*

vire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

87. *Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article* 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera deposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expedition sera inscrite de suite sur les registres.

CHAPITRE V.

Des Actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire de la république.

88. *Les actes de l'état civil faits hors du territoire de la république, concernant des militaires ou autres personnes employées à*

la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.

89. *Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.*

90. *Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la république.*

91. *Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et, à l'état-major, par le chef de l'état-major général.*

92. *Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.*

93. *L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.*

94. *Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.*

95. *Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.*

96. *Les actes de décès seront dressés,*

dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins: et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

97. *En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par les directeurs desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.*

98. *L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armé expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.*

CHAPITRE VI.

De la Rectification des Actes de l'état civil.

99. *Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué,*

sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commissaire du gouvernement: les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.

100. *Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.*

101. *Les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.*

MOTIVI

DELLA TERZA LEGGE.

Cittadini Legislatori

Il progetto di legge che noi siamo incaricati di presentarvi, contiene molte disposizioni, le quali possono al primo aspetto sembrar minuziose. Tuttavolta elleno sono d'una grande importanza, avendo per og-

getto di fissar lo stato degli individui. Si tratta quì della base fondamentale della società, e della costituzione delle famiglie. Noi non analizzeremo tutte queste disposizioni. Ve ne ha molte, cui basta leggere perchè sia agevolmente conosciuta l'utilità loro.

Questo progetto di legge contiene sei parti separate: siffatta divisione era indicata dalla natura delle cose.

Tre grandi epoche costituiscono lo stato degli uomini, e sono la sorgente di tutti i diritti civili; la nascita, il matrimonio, la morte.

Allorchè un individuo viene alla luce, due cose importa di autenticare, la nascita e la figliazione.

Il matrimonio ha per fine di perpetuare regolarmente la specie, e di distinguere le famiglie. Sono dunque necessarie delle regole, che imprimano a questo contratto un carattere uniforme e legale.

La morte rompe i vincoli che attaccavano l'uomo alla società. Cessando di vivere egli trasmette i suoi diritti. Le nascite adunque, i matrimonj, le morti sono sottoposte a delle regole particolari.

Vi sono nullameno delle regole egualmente applicabili a tutti questi atti, e dei principj generali, che debbono dirigerli. Quelle e questi sono compresi nel titolo preliminare di disposizioni generali. Un titolo regola ciò che riguarda lo stato civile dei militari fuori del territorio della Repubblica. Finalmente malgrado la previdenza del Legislatore, possono intromettersi degli errori nella redazione degli atti. Le parti interessate hanno interesse di chiederne la rettificazione. Si è dovuto determinare la forma delle azioni, la competenza de' tribunali, e gli effetti dei giudicati. Ecco il sistema e il complesso della legge.

Prima di venire all' esame di ciascun titolo, noi dobbiamo prevenire una riflessione la quale si offre naturalmente. Potrebbe credersi che la legge è incompleta in quanto che non parla del divorzio e dell' adozione. Ma sarebbe stato prematuro determinare le forme degli atti relativi a queste istituzioni prima di averle sottoposte al Legislatore. Noi non trattiamo quì che delle forme. La sostanza dee far l'oggetto di altre leggi. Le nascite, e le morti sono fatti fisici; il matrimo-

trimonio è una istituzione necessaria e consacrata: su tal proposito non può esservi dissentimento, nè alcuna specie di discussione. Non è così dell' adozione, e del divorzio. Si è creduto adunque più regolare e più convenevole di rimandare a ciascuna di queste materie le forme, nelle quali dovranno redigersi gli atti che le riguardano.

L'Assemblea Costituente aveva deciso di stabilire per tutti i Francesi senza distinzione un metodo di autenticare le nascite, i matrimonj, e le morti. Dessa volea rendere indipendente la validità degli atti civili dalle massime religiose.

L'Assemblea legislativa organizzò questo principio mediante la legge dei 20 settembre 1792, la quale è ancora in osservanza. Ma questa legge non prescrisse soltanto le forme degli atti; regolò inoltre le condizioni del matrimonio. Tutto quello, che questa legge contenea di essenziale sulla forma degli atti, è stato conservato nel progetto di legge: solamente vi si sono fatte delle aggiunte o delle modificazioni, le quali sono il risultato dell' esperienza di molti anni. Tali sono le disposizioni che ricordano

espressamente agli uffiziali dello stato civile, ch' eglino non hanno alcuna giurisdizione, e che stromenti passivi degli atti non debbono in essi inserire che ciò che i comparenti dichiarano; siccome anche quella che vuole, che i testimonj siano maschi e dell' età di ventun' anni, poichè sarebbe inconseguente non adottare per gli atti dello stato civile le stesse forme che pei contratti ordinarj: in fine quella che permette a chiunque di farsi rilasciare delle spedizioni degli atti dello stato civile. Le leggi che sembravano aver limitata questa facoltà alle parti interessate, erano ingiuste. Lo stato civile degli uomini dev' esser pubblico, e vi era della sconvenienza in lasciar gli uffiziali civili giudici dei motivi, sui quali poteva esser fondata la dimanda di spedizione.

Quanto ai registri, la dichiarazione del 1736 non ne avea stabiliti che due, vale a dire un solo per tutti gli atti, ma tenuto in doppio. La legge del 1792 ne prescrive sei, cioè tre tenuti in doppio, uno per le nascite, uno pei matrimonj, e l'altro per le morti. Si era creduto che questa moltiplicità

di registri agevolerebbe la distinzione di ciascuna specie d'atto: ma l'esperienza ha provato che si era preso abbaglio. A questa moltiplicità di registri è d'uopo anzi attribuire lo stato deplorabile, in cui sono moltissimi Comuni. Come in fatti sperare che degli Amministratori Municipali, sovente poco istruiti, e gratuitamente incaricati della redazione degli atti non commettessero un gran numero d'errori, e di confusioni? Allorchè il registro degli atti mortuarj era riempito prima del termine dell' anno, l'uffiziale dello stato civile iscriveva questi atti sul registro delle nascite, ove restavano dei fogli bianchi; e ciò che non era, che una trascrizione, è spesso sembrato una lacuna, od una omissione. Si è pensato adunque esser più conveniente il non avere che un registro tenuto in doppio per l'iscrizione degli atti di ogni specie, uno dietro l'altro; il qual metodo è più semplice, esige minore attenzione, ed espone a meno errori. Una tale forma non rende più difficili le osservazioni, che il Governo è in caso di ordinare per le operazioni relative alla popolazione. Tuttavolta la regola dell'

unità dei registri non è fissata in un modo sì assoluto, che il Governo non possa farvi eccezione per le città, in cui gli uffiziali dello stato civile hanno maggiori lumi, ed ove la redazione degli atti è più moltiplicata. Siffatta latitudine parve similmente necessaria nelle discussioni, che precederono la legge dei 20 Novembre: diceasi allora che il tener sei registri porterebbe più imbarazzo che utile nei luoghi, che non fossero assai popolati.

La legge del 1792 attribuiva all' autorità amministrativa una sorta di giurisdizione, e di polizia sul modo di tenere i registri. Dessa infatti disponeva, che i medesimi sarebbero verificati e sottoscritti dal Presidente del Direttorio di Distretto; che il duplo sarebbe trasmesso a quest' amministrazione, la quale verificherebbe, se gli atti erano stati costrutti, e se i registri erano stati tenuti nelle forme prescritte, e che questo duplo sarebbe in seguito mandato al Direttorio del Dipartimento con le osservazioni, e deposto e conservato negli archivj di quest' amministrazione. Erano motivate tali disposizioni sulle relazioni dei cittadini col-

le amministrazioni dipartimentali, sulle relazioni delle amministrazioni col Ministro dell'Interno, e il Corpo legislativo. Si pretendeva che i registri sarebbero meglio conservati negli archivj delle amministrazioni, che nelle cancellerie; che questo deposito nulla avea di comune colle funzioni giudiziarie; che i rapporti dei cittadini coi Tribunali, quanto al loro stato civile, erano puramente accidentali; che all' opposto l'amministrazione dovea dare gli stati di popolazione, e fare i riparti delle contribuzioni, di cui la popolazione è una delle basi principali.

Da un' altra parte si dice con ragione, che lo stato civile dei cittadini è una proprietà, la quale riposa, come tutte le altre proprietà, sotto l'egida dei tribunali. I registri debbono essere registrati e sottoscritti dal giudice, poichè senza questo, in caso di contrasto ci sarebbe obbligato di far verificare la firma dei Prefetti o Sotto-prefetti. Così quando i registri erano tenuti dai parrochi, si deponevano nelle Cancellerie de' baliaggi, ed erano conservati dall' autorità incaricata di proteggere lo stato dei cittadini. Non si attenta ai diritti dell' autorità

amministrativa: le sue funzioni, le quali non sono a questo riguardo che di polizia, si ristringono a provveder i comuni di registri; mentre se vi si fanno delle alterazioni, se sopravvengono liti, ciò più non concerne altri che i tribunali. È importante che il depositario del registro sia, per quanto è possibile, permanente; e gli agenti dell'autorità giudiziaria sono più stabili che quelli dell'autorità amministrativa. Se i Prefetti abbisognano di registri per gli stati di popolazione, si potrà autorizzarli a prendere alle Cancellerie dei tribunali tutte le notizie che loro sono necessarie. D'altronde il duplo che dev' esser deposto negli archivj di ciascun comune, è sempre a loro disposizione.

Inesivamente agli enunciati motivi si propone di far verificare e sottoscrivere i registri dal Presidente del tribunale di prima istanza, di far deporre uno dei doppj alla Cancelleria di questo tribunale, e di annettere al doppio stesso le procure o altri documenti, di cui sarà stata richiesta la presentazione.

Non era sufficiente regolar la forma, in

cui debbonsi tenere i registri, e prescriverne il deposito: era d'uopo ancora render responsabili gli uffiziali civili, pronunciar delle pene contro coloro che si rendessero colpevoli di contravvenzione e di delitti, imporre a un'autorità estranea alla tenuta dei registri il dovere di verificarne la situazione, di provocare l'applicazione delle pene, e di riservare la refezione dei danni alle parti lese.

Si dee infatti distinguere le semplici contravvenzioni, che sono il risultato dell' errore o della negligenza, dai delitti che suppongono delle intenzioni criminose, come le falsificazioni o le alterazioni. Le contravvenzioni non sono punite che con un' ammenda, la quale non può eccedere cento franchi; i delitti son puniti con pena, cui non ispetta che al Codice penale di determinare.

Il Commissario del Governo presso il tribunale di prima istanza verifica lo stato dei registri, allorchè sono depositati alla Cancelleria; ne costruisce processo verbale sommario, denunzia i delitti e provoca la condanna alle ammende.

Siffatta verificazione non dà a lui nè al tribunale il diritto di cangiar nulla d'uffizio nello stato de' registri, i quali debbon rimanere colle loro omissioni, coi loro errori o colle loro imperfezioni. Sarebbe molto pericoloso che taluna autorità potesse portar la mano sui registri, fosse anche sotto il pretesto di porre in ordine, di correggere, di perfezionare. L'allegazione di un vizio in un atto è un fatto da provarsi, può esso venir contrastato dal terzo, che pel preteso errore ha acquistati dei diritti; è questa la materia di un processo; e i tribunali non debbono conoscer della medesima che in quest' ultimo caso, come si vedrà al titolo della *rettificazione degli atti*. Se la cosa andasse altrimenti, lo stato e la fortuna dei cittadini sarebbero compromessi ogni momento, e sarebbero sempre incerti.

Non avvi che l'autorità dei titoli pubblici e del possesso, che renda stabile lo stato civile. La legge naturale ha determinata la prova derivante dal possesso: la legge civile ha determinata quella che nasce dai registri; la sola prova testimoniale non è d'un peso nè d'un carattere, che supplir possa a que-

ste specie di prove, nè venir loro opposti.

Tutte pertanto le ordinanze animate da questo spirito hanno voluto, che la prova della nascita si facesse per mezzo di pubblici registri; e, in caso di perdita dei medesimi, che si ricorresse ai registri ed alle carte domestiche dei padri e delle madri defonte, onde non far dipendere unicamente lo stato, la figliazione, l'ordine e l'armonia delle famiglie da prove equivoche e pericolose, qual è la prova testimoniale sola, la cui incertezza ha sempre spaventati i legislatori.

L'ordinanza del 1667 aveva con una formale disposizione consacrati questi principj; la giurisprudenza si è sempre ad essi conformata; e il progetto di legge li richiama.

Egli era necessario di regolare ciò che concerne lo stato civile dei Francesi che sono momentaneamente in istato estero. La legge loro permette di attenersi alle forme stabilite nei paesi ove si ritrovano, o di approfittare del benefizio della legge francese dirigendosi agli agenti diplomatici della loro nazione, i quali son considerati come uffiziali dello stato civile. Si sono alquanto estese su questo punto le disposizioni delle ordinanze del 1681.

Il titolo II. regola ciò che concerne gli atti di nascita.

Le leggi antiche esigevano semplicemente negli atti di battesimo la firma del padre s'egli era presente, e quella del padrino e della comare.

La legge di settembre 1792 non si contentò di dette firme. Dessa prescrisse al padre ed a chi fa le funzioni di levatrice, presenti alla nascita, o alla persona nella cui abitazione una donna si fosse sgravata, l'obbligo di dichiarare la nascita stessa all'uffiziale dello stato civile, e punì con due mesi di carcere la contravvenzione a questa disposizione. Ma bentosto si conobbe che la legge era incompleta, poichè non fissava il termine, in cui dovea esser fatta la dichiarazione. A tale omissione fu riparato colla legge addizionale dei 19 dicembre 1792, la quale fissò questo termine a tre giorni dalla nascita e dalla morte, ed aumentò la pena fino a sei mesi di carcere in caso di recidiva. Nella discussione delle menzionate leggi non si vedono i motivi di questo nuovo sistema di dichiarazioni, i quali per altro è facile di riconoscere, allorchè si esaminano le circostan-

ze. Le dissensioni religiose e politiche faceano dissimular delle nascite. Vi erano dei genitori, i quali per ispirito d'opposizione alla nuova legislazione, o attesi i dubbi che si gettavano nella lor coscienza, ricusavano di presentare i loro figli all' uffizial civile; lo stato di questi rimanea compromesso: ma si dovea istruire anzi che gastigare. La minaccia della pena non convertì i genitori di cattiva fede, non determinò le coscienze meticulose e credule: è noto a tutti che la legge continuò niente meno ad essere elusa.

Ora che sono cangiate le circostanze, che la libertà dei culti esiste di fatto, che le persecuzioni religiose sono del tutto cessate: ora che attribuendo all' autorità civile la redazione degli atti relativi allo stato degli uomini, non si vieta ai genitori di farli santificare colle solennità della lor religione, è inutile di usare dei mezzi di rigore, l'effetto de' quali è d'altronde sempre illusorio. La dichiarazione delle nascite non è stata dunque conservata che come un consiglio, e come l'indicazione di un dovere da adempiersi dai genitori o altri testimonj

del parto. Si è riflettuto che la pena non servirebbe che ad allontanar dalla madre i soccorsi dell' amicizia, dell' arte e della carità in un momento, in cui dando la vita a un esser debole, ne ha dessa più di bisogno e per se e per lui. Imperocchè chi è quegli, che non paventerebbe d'essere testimonio d'un fatto, all' occasione di cui potrebb' essere un giorno, sebbene innocente, ricercato e punito con due o sei mesi di carcere? Per punir d'altronde la mancanza di dichiarazione, bisogna evidentemente fissare un termine, nel quale debba essere adempiuta una tale obbligazione: e se per circostanze, che il legislatore non può prevedere, questa dichiarazione non è stata fatta nel tempo prescritto, ne verrà che proseguirassi a dissimular la nascita del fanciullo anzi ch' esporsi a subire una pena facendo una tarda dichiarazione. Così le precauzioni che si prenderebbero per assicurare lo stato degli uomini, non farebbero all' opposto che comprometterlo.

Le dichiarazioni di nascita saranno fatte fra tre giorni dal parto, all' uffizial civile dal padre o altre persone, che avranno assistito

al parto. L'atto sarà immediatamente costrutto alla presenza di due testimonj.

Il fanciullo sarà sempre presentato all' uffizial civile. È necessaria una tale formalità affine di prevenire non pochi abusi: la medesima non impedisce all' uffizial civile di portarsi ove si trova il fanciullo, secondo l'urgenza de' casi.

Un articolo regola quanto riguarda i fanciulli esposti, come nella legge del 1792: si è solamente evitato di usare ogni espressione tendente ad occasionare delle ricerche sulla paternità. Autenticare la nascita del fanciullo e il luogo ov' egli è deposto, provvedere a' suoi bisogni, raccogliere con cura tutto ciò che può servire a farlo riconoscere un giorno da' suoi genitori; ecco i diritti e gli obblighi della società, ecco quello che si pratica presso tutte le colte Nazioni. Le ricerche che l'autorità facesse della paternità sarebbero funeste ai figli; elleno porrebbero in contrasto l'onore colla materna tenerezza, il pudore colla natura; elleno rinnoverebbero lo scandalo di quegli orribili delitti, che provocava una barbara legislazione.

Si è previsto il caso, che un fanciullo

nascesse durante un viaggio di mare: e si è provveduto perchè l'atto della sua nascita non si perdesse in caso di naufragio.

Finalmente, siccome nel titolo *della figliazione* si tratta del riconoscimento dei figli nati fuori di matrimonio, un articolo prescrive, che gli atti di riconoscimento saranno iscritti sui registri.

Il titolo III. tratta degli *atti di matrimonio*.

Se n'è separato con attenzione tutto ciò che è relativo alle condizioni, agl'impedimenti, alle nullità: appartenendo tutti questi oggetti alla validità del matrimonio, sono stati rimessi al titolo che riguarda questo importante contratto.

Il matrimonio interessa tutta la società. Il suo principale carattere è quello d'esser pubblico. L'ordinanza di *Blois* voleva » che » niuno di qualunque stato e condizione si » fosse, potesse validamente contrarre ma» trimonio senza precedente proclamazione » fatta in tre diversi giorni festivi con in» tervallo competente; di che non si potes» se ottener dispensa, se non se dopo la » prima pubblicazione, e soltanto per ur» gente e legittima causa ».

Ma le disposizioni di questa legge furono eluse: la formalità delle pubblicazioni più non era osservata, che da coloro i quali non avean modo di pagar le dispense; le tre pubblicazioni erano divenute l'eccezione, e la dispensa era la regola ordinaria.

La legge del 1792 non esigeva che una pubblicazione fatta otto giorni prima della celebrazione del matrimonio; ed affissa pendente il detto termine.

Egli è sì importante di prevenire i matrimonj clandestini, che si propone di far due pubblicazioni coll'intervallo di 8 giorni.

Ma le pubblicazioni non producono realmente pubblicità, che quando si fanno nei giorni in cui i cittadini si riuniscono. Per questo motivo si è assegnata la domenica. Tuttavolta le pubblicazioni non saranno perciò meno un atto civile assolutamente estraneo alle istituzioni religiose. Spetta all' uffizial civile l'incarico di farle, ed avanti la porta della Casa Comunale. Si è aggiunta eziandio la precauzione di tenerla affissa durante gli otto giorni d'intervallo dall' una all' altra pubblicazione; e il matrimonio non potrà esser celebrato che tre giorni dopo la seconda pubblicazione.

Sarebbe superfluo di quì dettagliare le dichiarazioni che debbono farsi in questa sorta d'atti, non che la forma de' registri sui quali debbono esser iscritti.

Era d'uopo prevedere il caso che il matrimonio non fosse stato celebrato dopo la pubblicazione, nè nell' anno consecutivo: viene allora disposto, che non possa più celebrarsi senza nuove pubblicazioni. Il motivo di questa disposizione non ha bisogno d'essere sviluppato.

Parecchi articoli regolano la forma delle opposizioni, della notificazione di esse, e della loro cessazione e la menzione da farsene sul registro delle pubblicazioni. In caso di opposizione, l'Uffiziale dello stato civile non può procedere oltre sotto pena di trecento franchi d'ammenda, e della refezione dei danni.

Siccome la validità del matrimonio dipende dall' età dei contraenti, sono eglino tenuti ad esibire all' uffizial civile il loro estratto di nascita. Ma si danno delle circostanze, in cui la presentazione di quest' atto è impossibile. È allor giusto il supplire alla mancanza; lo esige il favore dovuto al matrimonio.

Ciò

Ciò si farà levando un atto di notoreità, il quale dovrà essere omologato da un tribunale che darà il giusto valore alle cagioni, che impediscono di levar l'atto di nascita.

Dopo aver prese tutte le precauzioni per assicurare la pubblicità del matrimonio, e dopo aver indicati i documenti che i contraenti debbono produrre relativamente al loro stato, la legge regola la celebrazione.

Dee la medesima eseguirsi nel comune in cui l' uno de' due sposi è domiciliato. Il domicilio, per ciò che riguarda il matrimonio, è fissato a sei mesi d' abitazione; un tal principio è consacrato da tutte le leggi. L' uffiziale dello stato civile celebra il matrimonio nella casa comunale, e nel giorno destinato da' futuri sposi.

L' atto della celebrazione dev' essere iscritto sui registri.

Il titolo IV regola ciò che concerne le morti.

Le disposizioni della legge sono conformi a quella del 1792 fuori di alcune modificazioni.

L' umazione non può farsi senza un' autorizzazione dell' uffiziale dello stato civile,

il quale non potrà rilasciarla che dopo essersi portato presso la persona defunta, e senza che sian passate 24 ore dopo la morte. La legge aggiugne: *fuori dei casi* previsti dai regolamenti di polizia. Siffatta eccezione è stata reclamata da molti tribunali. Vi sono infatti delle circostanze, in cui il termine di 24 ore potrebbe divenir funesto: una buona polizia dee provedervi.

Il trasferimento dell' uffiziale dello stato civile presso la persona defunta è una indispensabile precauzione per verificare la morte: la legge lo ha voluto anche nei casi in cui quella del 1792 l'aveva omesso, come sono i casi di morte in ospitali, prigioni, ed altri pubblici stabilimenti.

Vi son delle morti che per la natura e per le loro cagioni fanno eccezione. La legge del 1792 non aveva regolato che ciò che riguardava i corpi ritrovati con degl' indizj di morte violenta.

Il progetto di legge abbraccia ancora ciò che concerne le esecuzioni di morte, e le morti nelle case di reclusione e di detenzione.

Era costume d' iscrivere sui registri il pro-

cesso verbale dell' esecuzione di morte: la legge de' 21 Gennajo 1790 abolì un tal costume, e prescrisse che più non si facesse sui registri alcuna menzione del genere di morte.

Si è creduto di dover estendere questa disposizione a tre specie, le quali le comprendono tutte. La morte violenta che comprende il duello e sopra tutto il suicidio.

La morte in carcere o in altro luogo di detenzione; il che comprende lo stato di arresto, d'accusa, e di condanna.

Finalmente l' esecuzione di morte per effetto di una sentenza.

Quantunque agli occhi della ragione le pene, e il disdoro che ne risulta sian personali, non può dissimularsi che un opposto pregiudizio ha ancora del predominio presso la più gran parte degli uomini: la legge quindi che non può estinguere in un momento un tal pregiudizio, dee addolcirne gli effetti, e venire al soccorso delle famiglie, che dovrebbero soffrirne l'ingiustizia. Dessa ha perciò formalmente consacrato il principio di quella del 1790, disponendo che in tutti i casi suindicati, gli atti di

morte saranno redatti semplicemente nelle forme comuni alle morti ordinarie.

La stessa legge regola in appresso quanto concerne le morti in mare, come ha fatto per le nascite.

Dopo aver abbracciato nella sua previdenza la nascita, il matrimonio, e la morte; dopo aver prescritte tutte le precauzioni capaci di assicurare lo stato degli uomini, e di prevenire gli abusi, cui possono introdurre la frode, la negligenza, e l'errore, la legge ha dovuto occuparsi di ciò, che riguarda i militari fuori del territorio della Repubblica: questo è l'oggetto del Titolo 5.

Le armate della Repubblica sono composte di tutta la gioventù francese: la legge vi chiama senza distinzione i figli dei cittadini. Nell'ubbidire alla voce della Patria ciascun soldato continua ad appartenere come prima ad una famiglia; nè cessa punto di avere l'uso libero dei diritti civili nei limiti che son compatibili collo stato militare. Quando perciò si trova sul territorio francese, i suoi diritti sono regolati dalla legge comune; ma in tempo di guerra, al-

lorchè l'armata è sul territorio straniero, vi sono necessariamente delle eccezioni.

Stando a rigore si sarebbe potuto nel progetto di legge contentarsi dell'articolo del titolo delle disposizioni generali, il quale stabilisce, che tutti gli atti dello stato civile de' Francesi, seguiti in paese straniero, faranno fede se saranno stati redatti nelle forme usitate in tali paesi.

Ma su questa materia si è con ragione riflettuto, che la Francia è momentaneamente dappertutto, ove un'armata Francese porta i suoi passi; che pei militari la patria è sempre attaccata alla bandiera.

Durante l'ultima guerra si è preso giuoco del più sacro dei contratti il matrimonio. Vengono ogni giorno a portare il disturbo nelle famiglie eredi, la cui origine è stata ad esse sconosciuta: molti genitori sono tuttodì incerti dell' esistenza dei loro figli. Vi sono stati certamente degli abusi, che il carattere straordinario di questa guerra non permetteva di prevenire: ma ve n'è un gran numero, cui si può attribuire all' imprevidenza della legislazione.

Vi sarà dunque un registro dello stato ci-

vile in ogni corpo di truppa, e presso lo stato maggiore di ciascun'armata per gli offiziali senza truppa, e per gl' impiegati.

Le funzioni di offiziale dello stato civile saranno disimpegnate nei corpi dal quartier mastro; e presso lo stato maggiore dall'ispettore alle riviste.

Gli atti s'inscriveranno su questi registri, e se ne trasmetterà copia conforme all'uffiziale dello stato civile del domicilio delle parti per essere iscritti nei registri. Al reingresso delle armate sul territorio della Repubblica i registri dello stato civile dei militari saranno deposti negli archivj di guerra.

Le pubblicazioni del matrimonio continueranno a farsi nel luogo dell'ultimo domicilio degli sposi, ed inoltre si metteranno nell'ordine del giorno dei corpi, o dell'armata venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio.

Il titolo sesto del progetto di legge contiene alcune disposizioni relative alla rettifizione degli atti dello stato civile.

Vi sono stati in questo proposito due sistemi.

Nel progetto del codice si era deciso, che

le cancellature e rimesse non approvate non viziassero il restante dell'atto, e che si avesse quel riguardo, che fosse di ragione alle abbreviature, e date messe in cifra. Se vi erano delle nullità il Commissario presso il tribunale dovea dimandare, che le parti e i testimonj, che avevano sottoscritti gli atti nulli, fossero obbligati a comparire avanti all'uffiziale dello stato civile per redigere un nuovo atto, il che dovea venire ordinato dal Tribunale. In caso di morte o di impedimento dei testimonj, essi si rimpiazzavano da altri testimonj.

La rettificazione poteva ancora essere ordinata dai tribunali sulla dimanda delle parti interessate: il decreto non potea mai venire opposto a quelle, che non avean dimandata la rettificazione, o che non vi erano state chiamate.

I decreti di rettificazione emanati in ultima istanza, o passati in cosa giudicata, doveano iscriversi nei registri in margine dell'atto riformato.

Così si distinguevano su questo punto due giurisdizioni; l'una che noi chiameremo graziosa, quando il tribunale ordinava d'uffizio

la rettificazione; l'altra contenziosa, quando la rettificazione veniva ordinata sulla dimanda delle parti; quest' ultimo metodo forma il secondo sistema.

N'è sembrato il primo suscettibile d'inconvenienti, in quanto che si veniva ad eccitar la questione della nullità degli atti dello stato civile, cui è impossibile di precisare con bastante esattezza, e ch' è meglio lasciare in lite, ed all' arbitramento de' giudici a tenore delle circostanze, eccettuati alcuni casi rilevanti specialmente determinati nei diversi titoli del Codice civile, quali son quelli del matrimonio e della figliazione.

Si è inoltre pensato, che nulla giustificava quella verificazione d'uffizio richiesta dal Commissario, ed ordinata dal tribunale; non capendosi come la medesima potesse farsi senza aprir l'adito a gravi inconvenienti. I registri dello stato civile sono, come già l'abbiam detto, un deposito sacro: ninna autorità ha il diritto di modificare o rettificare d'uffizio gli atti che vi sono iscritti. Se il Commissario presso il tribunale è tenuto a verificare lo stato dei registri, allorchè sono deposti alla Cancelleria è solo per far

constare delle contravvenzioni o dei delitti commessi dagli uffiziali dello stato civile, e per dimandarne la punizione: è una verificazione di polizia che nulla influir dee sulla validità degli atti; così avea deciso la legge del 1792. Gli errori, le omissioni, e tutti i vizj che possono ritrovarsi negli atti dello stato civile, acquistano dei diritti a dei terzi. Se vi è luogo a rettificazione, non dee questa ordinarsi che sulla domanda delle parti in contraddittorio con tutti gl' interessati. In una parola la rettificazione d'uffizio sarebbe assolutamente inutile, non potendo disconvenire i partigiani di questo sistema, che la medesima non potrebbe venir opposta a coloro che non vi avessero acconsentito, o che non vi fossero stati chiamati.

Il progetto adunque non adotta la rettificazione, che sulla domanda delle parti in contraddittorio con tutti gl' interessati. La rettificazione non può giammai venire opposta a quelli che non vi hanno avuto parte. Quando il decreto che l'ingiunge è emanato in ultima istanza o passato in cosa giudicata, si dee iscriverlo sui registri in margine dell' atto riformato.

Non vengono annessi alla legge dei modelli o formole d'atti. Può esser utile di diramarne agli uffiziali dello stato civile per facilitarne la redazione e renderla uniforme: ma simili modelli sono suscettibili di perfezione. Bisogna potervi fare quei cangiamenti, di cui la sperienza dimostra l'utilità. Sarebbe dispiacevole di esser su ciò legato da una legge, da un codice civile, la cui perpetuità dee bramarsi dai legislatori e dai cittadini. Il Codice regola la forma degli atti: i modelli altro non sono che un atto di esecuzione, di cui a rigore si potrebbe fare a meno: ma il governo per questi provvederà.

I premessi motivi sono stati esposti dal Consigliere di stato Thibaudeau.
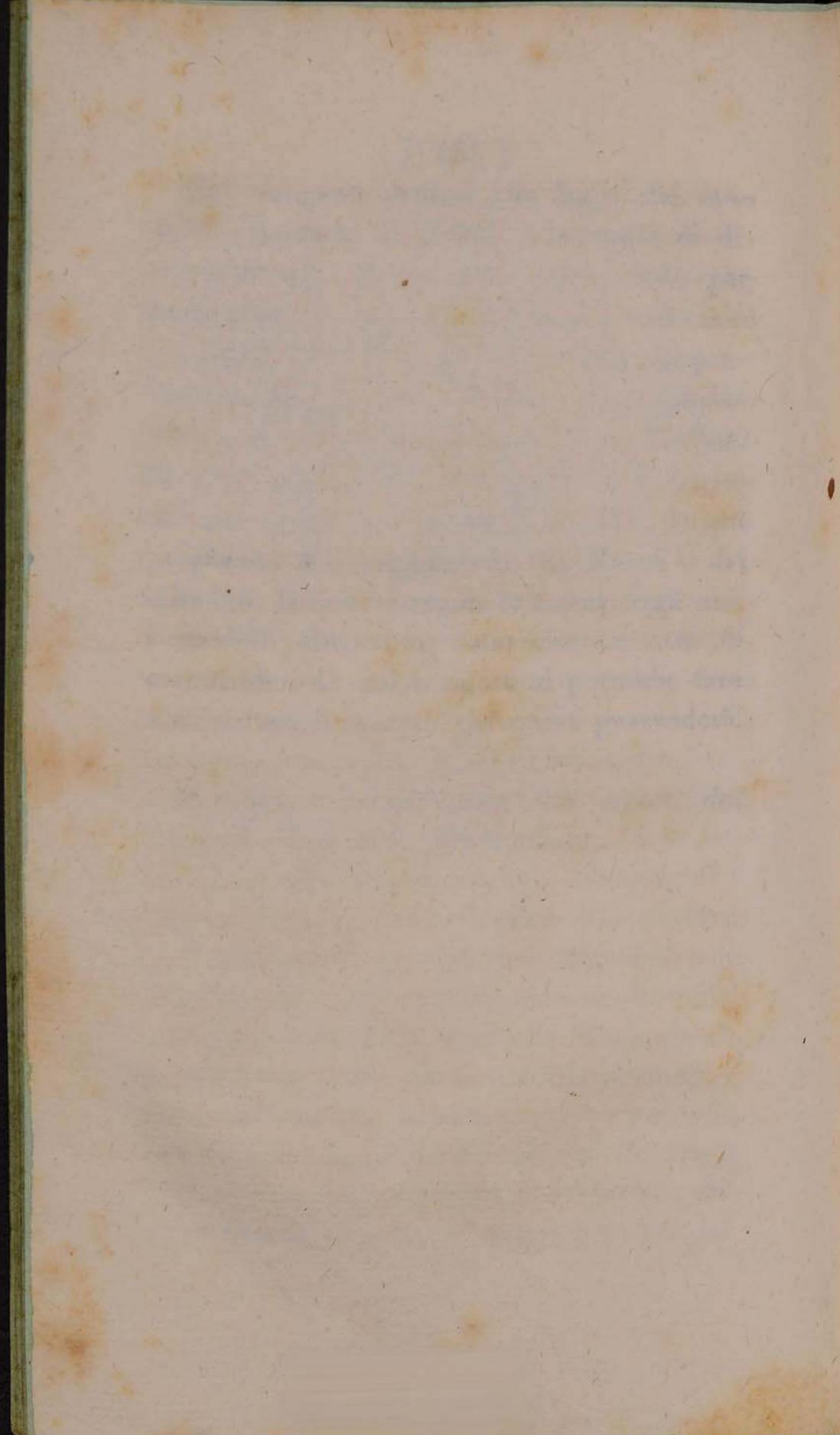
ESTRATTO

Del Rapporto fatto li 17 *ventoso anno* X. *al Tribunato dal* C. Siméon *a nome della Sezione di Legislazione, sul titolo II. del Codice civile, relativo* agli atti dello Stato civile.

I registri dello stato civile erano ben tenuti e fedelmente da uomini, il cui ministero esigeva dell' istruzione ed una probità scrupolosa; la lor condotta sorvegliata dalle leggi, come quella di tutti gli altri cittadini, era garantita dalla sanzione più speciale della religione, ch'essi insegnano. Ma la religione cattolica romana non essendo più la dominante, non si possono obbligar le famiglie che non la osservano, a ricorrere a' suoi ministri nell' epoche degli avvenimenti che maggiormente possono interessarle. La nazione la quale non dee, come gl' individui, dividersi in sette, ha dovuto stabilire per tutti i cittadini dei registri e degli uffiziali, di cui tutti senza ripugnanza potessero prevalersi.

Quand' anche tutti i Francesi professassero lo stesso culto, sarebbe ben fatto di fare evidentemente conoscere, che nulla han di comune lo stato civile, e la credenza religiosa; che la religione non può togliere lo stato civile nè darlo; che quella medesima indipendenza, ch' essa reclama pe' suoi dogmi e pe' suoi spirituali interessi, appartiene alla società per regolare e mantener lo stato civile e gl' interessi temporali.

Gli uffiziali dello stato civile redattori e conservatori di ciò che le parti loro dichiarano, non hanno da esercitare che un ministero passivo. Vengono ad essi imposte alcune formalità per la chiarezza e perfezione degli atti: ma non è loro permessa alcuna dichiarazione, alcuna espressione, alcuna osservazione di lor capriccio: eglino son quai notaj e cancellieri; non possono scrivere se non quello che loro vien detto, ed anche solo ciò che loro dev' esser detto.

Non di rado per uno zelo inconsiderato, tavolta per motivi più riprensibili, i redattori degli atti civili si avevano fatto lecito di contrariare o d'indebolire le dichiarazioni che venivano loro fatte. Si sono veduti so-

spettare della legittimità che veniva loro certificata, negare o mettere in dubbio un matrimonio, da cui si dicea loro, ch' era nato un fanciullo, dimandarne le prove, e cangiarne in inquisizione la semplice incombenza di raccogliere delle dichiarazioni.

L'articolo 35 del progetto previene quest' abuso, che l'antica giurisprudenza aveva già represso, e che dev' essere per sempre proscritto. Esso è anche assai più perfezionato, allorchè proibendo ogni espressione od osservazione qualunque di testa degli uffiziali dello stato civile, ha cura di spiegare, che i medesimi non possono scrivere se non *quello che le parti debbono loro dichiarare.*

Ciò vuol dire, che se il fanciullo ad essi presentato è nato di genitori, che loro si dicono congiunti in matrimonio, essi lo dichiareranno; se è nato fuori di matrimonio da un padre che lo riconosce, essi lo dichiareranno; e se da un padre che non lo riconosce, non faranno menzione del padre: imperocchè quello che *dee dichiararsi* dalle parti è un padre certo o pel matrimonio o per sua confessione; non è un padre che si nasconde, e del quale non permette la legge il far ricerca.

Noi quì troviamo lo scioglimento di una quistione, che l'anno scorso fu vivamente discussa al Tribunato.

Dietro questa regola, che l'uffiziale dello stato civile non n'è il giudice, ma ch'egli è l'estensore delle dichiarazioni da raccogliersi sul fatto, che dev' essere certificato, si era pensato, che se nel presentargli un fanciullo nato fuori di matrimonio, se ne nominava il padre, tale asserzione si dovea scriver tuttavia con la menzion formale ch' essa erasi fatta dalla madre. Si voleva così conservare al preteso padre tutti i suoi diritti contro un' asserzione falsa ed ingiuriosa.

A questa disposizione veniva opposta la specie di disdoro, che risultar ne potrebbe al padre indicato, il disturbo che la medesima porterebbe in una concorde famiglia, l'incoraggiamento che darebbe alla calunnia ed all' audacia delle prostitute.

Si adduceva in sua difesa la necessità di certificare il fatto della nascita: questa suppone sempre un padre; s'egli è noto, in qualunque modo lo sia, dev' essere nominato. Si diceva ch' è giusto il permettere a una femmina sventurata d'indicare alla so-

cietà l'uomo che la rese madre, che sarebbe crudele imporle un silenzio, che la confonderebbe con le meretrici, le quali neppur conoscono coloro, cui si danno in braccio. Si facca valere l'interesse del fanciullo, cui molto importa il conoscere un giorno a chi potrà rivolgersi, e di qual uomo potrà più particolarmente implorar la tenerezza, o almeno la compassione.

Se fosse ammessa la ricerca della paternità fuori del matrimonio, l'indicazione del padre fatta in nome della madre nell' atto di nascita, ne sarebbe certamente una base desiderabile ed essenziale.

Ma dovendo essere interdetta fuori del matrimonio la ricerca della paternità non confessata, è d'uopo convenire che l'indicazione sarebbe senza oggetto. L'interesse morale della madre e del fanciullo non può essere un motivo sufficiente pel legislatore, il quale si occupa degl' interessi civili. Avvi d'altronde mille rapporti morali, sotto i quali è ben fatto di proibire la ricerca della paternità fuori del matrimonio, e di proibirne per conseguenza delle dichiarazioni, le quali malgrado la legge, comincierebbero questa

ricerca, accennando agli occhi di tutti l'individuo indicato come padre.

Ma il matrimonio non produce solo dei figli; ne nascono da unioni furtive ed illegittime; alcuni sono riconosciuti dai due genitori, ad altri non resta che la madre; altri finalmente orfani dalla nascita, abbandonati dal padre, che forse non ha conservata alcuna relazione colla madre loro, rispinti dal seno che gli ha portati, sembrano non appartenere a veruno. Essi non son uomini meno degli altri: più sono isolati, più la grande famiglia dee loro protezione ed assistenza.

Sebbene il fine principale dei registri sia stato di conservare e distinguere le famiglie, di preparare e di formare le prove della paternità e della figliazione, sarebbero essi incompleti se non facessero menzione di tutti quelli che nascono.

Appartenere a una famiglia, esser legittimo, esser riconosciuto da un padre fuori di matrimonio, sono modificazioni dello stato degli uomini, distinzioni puramente civili ed arbitrarie, unicamente fondate sui costumi di ciascun popolo, o sulla volontà

assolùta del legislatore (1): quest'è lo stato particolare, o sia lo stato di un individuo. Ma aver diritto alla libertà, alla cittadinanza, alla protezione delle sue leggi, è lo stato pubblico, lo stato del cittadino. Tutti i membri della società ne sono investiti, in qualunque modo vi sian venuti: egli è in questo senso, ch' eglino sono eguali.

Egli è per questo che la legge ordina di denunziare colla stessa cura, e nei medesimi registri, la nascita dei fanciulli legittimi o illegittimi, presentati da' loro genitori, qualunque siano, o raccolti da una mano benefattrice ovvero dalla pubblica commiserazione.

Se un rigore giustamente adottato per l'interesse ed il riposo delle famiglie, interdice a tali fanciulli la ricerca del padre loro, non per questo la legge ha trascurato di prescrivere che si descriva con esattezza tutto ciò, che ad essi è stato lasciato nel loro abbandono. Un abito semplice, o lacero vestimento potranno talora dar motivo a un ritorno di tenerezza, o di rimorsi, ed a render dei figli a dei genitori, che vorrebbero

---

(1) D'Auguesseau, *Essai sur l'état des personnes*, t. V. pag. 417.

rinvenirli, od ai quali un felice accidente li farà riconoscere: quì la legge non è solo previdente, è affettuosa e paterna.

Dessa prevede con egual saviezza, affinchè le nascite, e le morti accadute in un viaggio di mare siano certificate, e che ne giungano gli atti agli uffiziali dello stato civile incaricati del deposito generale, ove tutto si conserva e dee ritrovarsi. In questo si è riunito in un medesimo titolo tutto ciò che concerne lo stato civile, il che dispensa dal ricercare delle disposizioni sparse in diverse leggi. Già la nostra legislazione avea decretato sulle nascite e le morti accadute sul mare, ma vien molto migliorata coll' esigere, che ne sieno riportati gli atti ai registri generali dello stato civile, ove saranno iscritti.

Il capitolo 5 degli atti dello stato civile relativamente ai militari fuori del territorio è una novella creazione.

L'accrescimento a cui è salito il nostro stato militare, la legge, che vi chiama tutti i giovani francesi senza eccezione, hanno dovuto stabilirla.

Mentre si prendeva tanta e sì scrupolosa

cura dello stato civile nell'interno del territorio, non si dovea abbandonarlo al di fuori fra quei numerosi battaglioni che vanno a sostenere di là dalle frontiere la gloria delle armi e del nome francese. La patria, per la quale combattono, sarà sempre con essi nei loro campi, e sotto le loro insegne; s'eglino le son prodighi del loro sangue, dessa lo sarà egualmente prodiga per loro di tutte le sue cure. Eglino preferiscono la gloria alla vita, lo stato alla loro famiglia; affrontano la morte: la legge raccoglierà tutto ciò che riguarda il loro stato civile, di cui ben poco si occupano essi nei loro immensi sacrifizj; essa veglierà perchè l'onorata lor morte non rimanga ignota nella polvere di un campo di battaglia e sopra una terra straniera. Saran tenuti di quelli dai loro uffiziali nelle forme stesse dei registri dello stato civile ordinario. Le copie degli atti, che vi saran ricevuti, saranno indirizzate all'uffiziale dello stato civile del domicilio delle parti interessate, che le inserirà nei registri generali e comuni a tutti i cittadini.

Questa istituzione è piena di utilità. Essa protegge in primo luogo ed assicura meglio

lo stato civile dei militari, e gl'interessi delle loro famiglie.

Essa pone un freno necessario al tumulto ed alla licenza dei campi. Mette ostacolo ai matrimonj abusivi, ed alla supposizione di quelli, che mai non esisterono neppure abusivamente.

Essa somministra de' mezzi più semplici onde conservare i registi tanto de' morti quanto de' nati. Talvolta se n'incontrano nei campi, come quei fiori rari, co' quali la natura rallegra i monumenti funebri, e corona gli archi trionfali.

Finalmente i militari invitati, ed anche assoggettati in mezzo delle armi alle forme civili, saranno richiamati a quell'idea, di cui è sì essenziale che sian penetrati, che la professione delle armi senza dubbio la più brillante di tutte, non è lo stato naturale dell'uomo e del cittadino; che la società, i diritti individuali, e la proprietà si conservano abitualmente con mezzi, forme, e professioni più dolci; che la guerra è un rimedio violento, uno stato di crisi; che si è soldato per caso, si è continuamente cittadino, e a questo titolo sempre sottomesso alle leggi, sempre da esse protetto.

ESTRATTO

Del Discorso pronunciato li 20 *ventoso an.* XI., *al Corpo Legislativo dal Cittadino* Chabot *(de l'Allier) uno degli oratori del Tribunato, sul titolo II. del Codice Civile relativo* agli atti dello stato civile.

La sola legge dà e garantisce lo stato civile, ne determina i diritti, ne regola gli effetti, e ne fa cessare il godimento a misura che lo esige l'interesse della società. Tutto ciò che concerne lo stato civile trovasi dunque esclusivamente in poter della legge, e l'autorità ecclesiastica assolutamente estranea a quest'oggetto, non dev'esercitarvi alcuna influenza.

La legge non pon mano agli atti puramente religiosi: la religione non dee frammischiarsi negli atti puramente civili.

Sorgono delle contestazioni sullo stato civile? I Tribunali le devono conoscere: in alcun caso non può che spettare alle amministrazioni il conoscerle.

Bisogna dunque, che i registri dello sta-

to civile siano posti sotto la sorveglianza de' Tribunali, e che siano depositati nelle loro cancellerie, affinchè in tutti i casi in cui sarà necessario di farvi delle verificazioni, come in materia di falso, d'alterazione, ed anche di semplici errori od omissioni, queste verificazioni possano esser fatte sollecitamente senza rimozione de' registri, e senza che sia d'uopo di verificare anche le firme, che vi fossero state apposte dai Prefetti, e Sotto-Prefetti.

La dichiarazione del 1736 non avea prescritto che un sol registro in doppio per tutti gli atti.

La legge dei 20 Settembre 1792 ne ordinò un doppio per ogni specie d'atti. Il suo scopo era di facilitare mediante la distinzione dei registri, la distinzione di diversi atti dello stato civile.

Ma l'esperienza ha provato che questa moltiplicità di registri non produceva che della confusione, e dava luogo ad una folla di errori. È dunque preferibile il non averne che uno solo in doppio, sul quale saranno iscritti tutti gli atti colle loro date, ed in ordine progressivo uno dietro l'altro.

È d'uopo, per quanto è possibile, semplificare l'operazione, altrimenti in un gran numero di Comuni rurali, non ritroverebbesi chi fosse capace di farla.

Le parti non potranno fare altre dichiarazioni fuori di quelle, ch' esige la legge, e gli uffiziali dello stato civile non potranno domandarne nè riceverne altre. Queste dichiarazioni non potranno versare che su que' fatti cui la legge vuol far consegnare agli atti, e dovranno rigorosamente ristringersi nei limiti dalla stessa legge prescritti.

Così non si troveranno più negli atti dello stato civile di quelle asserzioni vaghe ed infedeli dettate dalla passione, e dal personale interesse, che potevano sovente compromettere lo stato de' cittadini.

Così gli ufficiali dello stato civile non potranno più permettersi alcuna interpellazione, ricerca, o inquisizione sopra fatti che non dovranno essere espressi, o sulla verità delle dichiarazioni fatte dalle parti: il loro ministero si limiterà a ricevere queste dichiarazioni quando siano conformi alla legge; non avranno il diritto di comentarle, di contraddirle, nè di giudicarle. Lo

stato dei cittadini non doveva essere abbandonato alla loro discrezione.

Nel progetto di legge che fu presentato l'anno X. sulla materia di cui ci occupiamo, si trovava un articolo concepito in questi termini.

» Se viene dichiarato che il figlio sia
» nato fuori di matrimonio, e se la madre
» ne indica il padre, il nome di questo
» non sarà inserito nell'atto di nascita che
» colla menzione formale qualmente è sta-
» to dalla madre indicato.

Questo articolo fu fortemente combattuto nel seno del Tribunato.

Fu detto che il medesimo era inutile alla madre ed al figlio, poichè la dichiarazione della madre non poteva in alcun caso supplire alla ricognizione che doveva esser formale per parte del padre, e che non darebbe per conseguenza alcun diritto alla madre nè al figlio contro il padre indicato.

Si aggiunse che questo articolo era terribile per tutti i cittadini, ed immortale nelle sue conseguenze, che porterebbe il disturbo nelle famiglie, disunirebbe gli sposi, i padri ed i figli, oltraggerebbe la santità del

matrimonio ed i buoni costumi, darebbe alle donne dei pretesti di mala condotta, ed autorizzerebbe le calunnie, le quali non disturbano che troppo spesso la quiete delle persone dabbene.

Il governo ha sentita tutta la forza di queste ragioni, e non ha riprodotto l'articolo nel nuovo progetto di legge.

Bisogna senza dubbio concludere dalla soppressione di quest' articolo, che non dee eseguirsi ciò ch' esso autorizzava, e che per conseguenza non potrassi inserire, nell' atto di nascita di un figlio nato fuori di matrimonio, il nome del padre che vuol restare incognito, fosse anche dalla madre indicato.

Ciò sembra evidentissimo.

Nullameno l'oggetto è troppo importante per lasciare senza risposta un' obbjezione, che non mancheranno di fare i partigiani dell' opinione contraria. Diranno eglino che l'articolo 57 del nuovo progetto di legge, il quale ordina l'inserimento negli atti di nascita dei nomi de' genitori spiegandosi in termini generali riguardo ai padri, e senza alcuna eccezione, dee applicarsi ai padri dei figlj nati fuori di matrimonio, come ai padri legittimi.

Se tali esser dovessero il senso e gli effetti dell' articolo che si oppone, il medesimo presenterebbe assai più inconvenienti ancora di quello che è stato soppresso.

Questo *autorizzerebbe* soltanto ad inserire il nome del padre, allorchè il figlio fosse nato fuori di matrimonio, e l'articolo conservato *ordinerebbe* espressamente questa inserzione.

Secondariamente a norma dell' articolo soppresso, il nome del padre naturale non poteva essere inserito che sulla indicazione fatta dalla madre: e, secondo l'articolo conservato, l'indicazion della madre non sarebbe più necessaria, poichè non è prescritta, e in tutti i casi e senza eccezione, il nome del padre dovrebb' essere inserito nell' atto di nascita.

L'opposizione insorta contro l'articolo che poi venne soppresso, e le eccellenti ragioni sulle quali era fondata, avrebbero dunque prodotto un effetto contrario affatto a quello che dovevasene attendere: esse non avrebbero servito che ad aggravare il male, ed a produrre dei risultati ancor più funesti, in vece di farli cessare.

Non

Non è questa la mente dei redattori del progetto, e del resto è molto facile rispondere all' obbiezione.

L'articolo conservato non applicavasi nel progetto della legge presentata nell' anno 10 che ai figli legittimi, poichè vi era stato inserito un altro articolo *particolare* pe' figli nati fuori di matrimonio. Quest' articolo ch' è stato conservato nel nuovo progetto di legge, ed al quale non è stata fatta alcuna variazione, non è dunque applicabile ancora che ai figli legittimi; e l'articolo particolare ai figli nati fuori di matrimonio, essendo stato soppresso tutto ciò che ordinava, trovasi dalla legislazione rimosso.

La legge non riconosce esservi il padre che in due casi; quando vi è matrimonio, *pater est quem nuptiæ demonstrant*, o allorchè il padre di un figlio spurio va a dichiarare egli stesso di essere realmente il padre; essa non riconosce la paternità non confessata, e non ne autorizza la ricerca.

Non può dunque applicarsi l'articolo 57 del progetto di legge che parla del padre, ed ordina d'inserirne il nome nell' atto di nascita del figlio, che al padre indicato dal

matrimonio, o a quello che da se stesso presentasi, per riconoscere il figlio nato fuori di matrimonio.

Il progetto di legge non ordinava l'inserimento negli atti dello stato civile, che di fatti *certi*: non può supporsi che la legislazione intenda di lasciarne inserire dei falsi, o solamente dubbiosi, in registri che debbono in perpetuo comprovare lo stato dei cittadini.

Le parti che non debbono dichiarare se non ciò che la legge permette d'inserire, non possono dunque dichiarar che dei fatti che siano certi.

Ora non è certo, almeno agli occhi della legge, che l'individuo, il quale non riconosce un fanciullo nato fuori di matrimonio, sia realmente suo padre, e non si può forzarlo a un tale riconoscimento.

Non è dunque permesso a veruno di dichiararlo padre nell' atto di nascita; e se si facesse tale dichiarazione contro il voto della legge, l'uffiziale dello stato civile non potrebbe inserirla nell' atto, poichè non vi dee inserire se non quello che le parti *debbono* dichiarare.

E in questo punto di vista, cittadini legislatori, che uno degli oratori incaricati di difendere dinanzi a voi il progetto di legge ha posta la questione nell' eccellente rapporto che ha fatto al Tribunato. Niuna voce è sorta per contraddirgli; noi possiamo adunque assicurare, che il Tribunato ha votato nel senso medesimo, e crediamo poter dire con una egual confidenza, che il governo ha avuto gli stessi motivi e le stesse intenzioni nel sopprimere l'articolo che conteneva una disposizione contraria.

Ci è sembrato essenzialissimo per la conservazione dei buoni costumi, e per la tranquillità delle famiglie di fissare su questo punto in una maniera positiva la volontà del legislatore.

L'ordinanza di Blois esigeva tre pubblicazioni: la legge dei 20 settembre 1792 non ne prescrisse che una sola. Il progetto di legge prende un termine medio, ed ordina due pubblicazioni con un intervallo di otto giorni.

Perchè tali pubblicazioni producano realmente pubblicità, si faranno nei giorni in cui i cittadini hanno l'abitudine di riunirsi;

non può essere che sotto questo rapporto, che vengono indicate le domeniche per le pubblicazioni, le quali d'altronde si faranno dall' uffizial civile, ed alla porta della casa comunale, ove rimarranno affisse.

Un' altra disposizione stabilisce che in tutti i casi di morte violenta, o di morte nelle prigioni, o di esecuzione di morte, non si farà sui registri menzione alcuna di queste circostanze, e gli atti di morte saranno estesi nella forma ordinaria. Il riposo delle famiglie rendea necessaria questa benefica misura. La ragione e la filosofia non hanno ancora abbastanza impresso nei cuori la massima, sì giusta per altro e sì vera, che il delitto essendo personale nell' individuo che l'ha commesso, aver non dee veruna morale influenza sugli altri membri della famiglia che ne sono innocenti.

Doveasi assoggettare i militari alle leggi del paese per far certificare gli atti del loro stato civile? Poteasi autorizzarli a contrar matrimonio in un paese, in cui non avrebbero avuto un domicilio di sei mesi?

Il primo magistrato della Repubblica ha tagliata la difficoltà con un' idea felicissima,

la quale porta a un tempo il carattere della grandezza e della verità.

» L'insegna, ha detto il Primo Console, in qualunque parte si trovi, fissa la vera residenza del militare francese: quando egli è sotto questa insegna, non è in paese straniero ».

Questo principio, la cui concezione spettava naturalmente all' eroe, che tante volte ha guidate le nostre armate trionfanti sul territorio nemico, riceverà la sua applicazione. Così la qualità preeminente di cittadino francese accompagnerà sempre alle armate i nostri militari, in qualunque parte sian esse, li seguirà dappertutto per proteggerli continuamente, e li farà godere sul territorio estero di tutti i diritti, di cui godrebbero presso ai lor focolari.

La rettificazione di un atto dello stato civile non può aver luogo che dietro una dimanda formale. La medesima non può essere pronunziata che dai tribunali, e non lo dev' essere che dopo sentite le parti interessate.

Non potrà dunque farsi alcuna rettificazione *d'uffizio* nè dai tribunali, nè da alcuna altra autorità.

Il Commissario del governo presso il tribunale, il quale è incaricato di verificare lo stato materiale dei registri, non potrà, quand' anche conoscesse che vi è errore, mancanza di formalità, o semplice omissione in un atto, provocarne di suo proprio moto la rettificazione. Il progetto di legge non gli dà su tal proposito che il diritto di provocare una pena contro gli autori delle contravvenzioni; egli esercita così un diritto di polizía, non un diritto di riforma.

In tutti i casi, e per tutte le rettificazioni qualunque, sarà necessaria la previa istanza di una delle parti interessate, e tutte dovranno esser chiamate pel giudizio.

Non si potrà in conseguenza opporre in alcun tempo il decreto di rettificazione alle parti interessate che non l'avessero richiesto, o che non vi fossero state chiamate.

Queste disposizioni sono savissime.

Loi du 23 Ventose an XI.

TITRE TROISIÈME.

Du Domicile.

102. *Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.*

103. *Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.*

104. *La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite, tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.*

105. *A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.*

106. *Le citoyen appelé a une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicilie qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.*

107. *L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.*

108. *La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son curateur.*

109. *Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.*

110. *Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.*

111. *Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.*

MOTIVI

DELLA QUARTA LEGGE.

Cittadini Legislatori

Il mantenimento dell' ordine sociale esige che vi siano delle regole dietro le quali giudicar si possa del vero domicilio di ciaschedun individuo.

Non appartiene che alla legislazione lo stabilir quelle del domicilio politico.

Riguardano la legge civile le regole del domicilio considerate relativamente all' esercizio de' diritti civili. Di queste abbiamo ora a trattare.

Il cittadino citato avanti un magistrato è tenuto a comparire; ma quest' obbligo suppone ch' egli abbia avuta la citazione.

Non è sempre possibile dar la citazione alla persona, ma si può sempre rimetterla al di lei domicilio.

Per questo nome di domicilio s'intende il luogo in cui una persona godendo dei suoi diritti, ha stabilita la sua dimora ove ha fissato il centro de' suoi affari, la sede

di sua fortuna, il luogo d'onde questa persona non si allontana che col desiderio e colla speranza di ritornarvi dall' istante in cui sarà cessata la cagione della sua assenza.

Il domicilio dunque d'ogni francese, in quanto all' esercizio de' suoi diritti civili, è nel luogo in cui ha il suo principale stabilimento.

Il figlio non ha altro domicilio che quello del padre; ed il vecchio dopo aver vissuto lungo tempo lontano dalla casa paterna, vi conserva ancora il suo domicilio, quando non abbia manifestata la volontà di prenderne un altro.

Il fatto deve sempre concorrere coll' intenzione. La più lunga residenza nulla prova, quando non sia accompagnata dalla volontà; mentre se l'intenzione è costante, essa opera colla più breve residenza, quand' anche non fosse che la residenza di un giorno.

Voi vedete che tutta la difficoltà in questa materia aggirasi sull' imbarazzo di riconoscere con sicurezza quando il fatto e l'intenzione si trovino uniti; finchè un uomo non ha abbandonato il primiero suo domi-

cilio, non gli si può attribuire una volontà opposta a quella che il fatto rende sensibile.

Incomincia la difficoltà allorchè si è cambiata effettivamente la residenza: se i motivi del cangiamento rimangono incerti, se sono tali da non potersene dedurre l'intenzione di abbandonare per sempre l'antico domicilio per prenderne uno novello.

Siffatte questioni sono di necessaria attribuzione dei giudici; erano ad essi dall' antica legislazione rimesse: la nuova tenterebbe invano di sottrarle ai medesimi: non si possono preveder tutti i casi.

Un legislatore non può che offrire alla buona fede di quelli che vogliono cambiar domicilio un mezzo legale di manifestar senza equivoco la loro volontà, di modo che non vi sia più pretesto alle argomentazioni che gli si volessero opporre.

Si propone per conseguenza di far risultare la prova dell' intenzione da una dichiarazione espressa che si fosse fatta avanti la municipalità del luogo che si abbandona, ed avanti a quella del luogo in cui si trasferisce il suo domicilio.

Questa dichiarazione non è d'obbligo: l'uo-

mo che avrà degli onesti motivi per far uso della sua libertà naturale in mutar domicilio, non temerà d'annunciare altamente la sua volontà, alla quale niuno ha il diritto d'opporsi; il fatto concorrendo colla volontà medesima, si riscontrerà l'evidenza da ambe le parti, e non vi sarà più luogo ad alcuna contestazione.

Ma l'uomo, per esempio, che sen fugge da' suoi creditori, non istarà a dar degl'indizj della sua fuga con dichiarazioni: non potrà egli più far ammettere come certo ciò che riguardo a lui resterà sempre in questione: in difetto di espressa dichiarazione, la prova della sua intenzione dipenderà dalle circostanze, delle quali il giudice diverrà l'arbitro.

Un cittadino chiamato ad alcune pubbliche funzioni fuori del luogo del suo domicilio lo perderà accettando delle funzioni che l'obbligano a tenere altrove la sua residenza? Simil questione, ch' è di un interesse generale nella Repubblica, domandava una soluzione positiva.

È sembrato ch'essa risultasse naturalmente dai principj, qualora si distinguesse tra le

funzioni temporanee e revocabili, e quelle che sono conferite a vita.

Un funzionario ha intenzione di adempiere a' suoi doveri in tutta la loro estensione, o per lo meno la legge non può ammettere altra supposizione. Colui che accetta funzioni inamovibili, contrae all'istante medesimo l'impegno di consacrare ad esse la vita; allorchè dunque si trasferisce al luogo fissato all' esercizio delle sue funzioni, non sono più i suoi motivi dubbiosi: si accorda a un fatto costante un' intenzione moralmente evidente: havvi dunque un immediato traslocamento del domicilio di questo funzionario inamovibile nel luogo in cui deve esercitare le sue funzioni.

Ma quando esse sono temporanee o revocabili non è più presumibile la volontà di abbandonare l'antico domicilio. Si lascia per soddisfare ad obblighi de' quali si vede il termine, il qual termine giunto che sia, non v'è più ragione per prolungare il sacrifizio di tutte le abitudini della vita per indurre un cangiamento di domicilio dall' accettazione di funzioni temporanee o revocabili: bisognerà dunque che l'intenzio-

ne di rinunciare alla sua antica dimora siasi chiaramente manifestata.

L'antico diritto fondato sulla natura medesima delle cose deve sussistere, e sussisterà riguardo alle donne maritate, ai minori non emancipati, ed ai maggiori interdetti. Il domicilio delle prime è presso i loro mariti, quello degli altri presso i loro genitori, tutori o curatori.

I maggiori che servono o che lavorano abitualmente in casa altrui hanno lo stesso domicilio della persona che servono, o presso la quale affaticano, purchè stiano con questa persona e nella casa medesima. Tale condizione è bastante per restringere questo principio generale ne' suoi giusti limiti, e per prevenire qualunque incertezza nell' applicazione.

A confermare simile condizione si rammenta la regola, in virtù della quale il luogo dell' adito alla successione vien determinato dal domicilio del defunto. Importa a tutti gl' interessati il sapere precisamente a qual tribunale debbano fare le loro domande. Un uomo può morir lontano dalla sua casa; i suoi eredi possono essere dispersi:

tali circostanze farebbero nascere de' grandi imbarazzi, se non vi si fosse provveduto col mezzo ch'è in pratica, e ch' è paruto saggia cosa di conservare.

Finalmente, Legislatori, si credette di dovere autorizzare la convenzione mediante la quale le parti contraenti, o una di esse parti eleggessero un domicilio speciale e differente dal domicilio reale per l'esecuzione del tale o tal atto. Su ciò la legge non fa che somministrar la sua forza alla volontà delle parti; volontà in vero lecita e ragionevole; si esige soltanto, che l'elezione del domicilio sia fatta nell'atto medesimo in cui essa si annuncia; ed affinchè non si possa abusarne, procurasi di limitare l'effetto di una somigliante stipulazione alle notificazioni, istanze e domande a quest'atto medesimo corrispondenti; esse sole potranno essere fatte al domicilio convenuto, ed innanzi al Giudice di quel domicilio.

Questi motivi furono esposti dal consigliere di Stato Emmery.

ESTRATTO

Del Rapporto fatto al Tribunato li 18 *ventoso an.* XI. *dal cittadino* Mouricault *in nome della Sezione di Legislazione, sul titolo del Codice civile intitolato* del Domicilio.

Parecchi atti del diritto civile reclamano nel Codice di questo diritto delle disposizioni relative al domicilio.

Queste disposizioni debbono collocarsi nel libro dello stato delle persone. Su di ciò io non vedo più dubbio.

Quando non si trattasse che della necessità di adempiere nel domicilio di ciascun cittadino la maggior parte delle formalità relative al suo stato civile, come sarebbero gli atti della pubblicazione e della celebrazione del matrimonio, quelli del divorzio, tutela e curatela non si ricercherebbe di più perchè si avesse a trovare all' aprirsi il libro dello stato delle persone, le disposizioni analoghe al domicilio. Ma allorchè si considera che al proprio domicilio ognuno

no riceve tutte le citazioni che potessero darglisi; ch'è là dove esser dee giudicato quando trattasi di azioni mobiliari; ch'è là dove s'apre la sua successione; che il domicilio in fine vien costituito dall'abitazione della persona, e cangia a piacimento della medesima, si resta convinti che dipende essenzialmente dall'individuo che concorre a formar lo stato civile della persona, che esso solo gli dà compimento.

Il minore non emancipato ha il suo domicilio presso i suoi genitori; ma il cittadino non è avvinto altrimenti a questo domicilio. Libero nell'età sua maggiore, oppure nella sua emancipazione di disporre di se, può scegliere la sua residenza ove meglio ei crede; può non solamente abbandonare il suo domicilio natío per un altro, ma questo ancora per un nuovo; può in una parola cangiarne, come gli torna più a conto, o come meglio gli piace. Ed ecco dove le difficoltà incominciano a nascere.

E primieramente può domandarsi in qual maniera si debba fare un tal cangiamento. Sarà egli sufficiente di manifestarne la vo-

lontà, o di mutare la residenza? No, cittadini Tribuni; l'*intenzione* non accompagnata dal fatto altro non può indicare che un progetto senza riuscita; *il fatto* non accompagnato da intenzione determinata può indicare soltanto una prova, o un traslocamento passaggero, o lo stabilimento di un' abitazione secondaria. Bisogna dunque, per consumare un *cangiamento di domicilio*, la riunione manifesta del fatto e dell'intenzione, mentre per conservare il domicilio di origine, o un domicilio qualunque ben acquistato, basta la sola intenzione. Ora questo secondo principio è egualmente consacrato dal progetto di legge, il cui articolo numerizzato 107 porta » *che il cangiamento di domicilio avrà luogo col fatto di un' abitazione reale in altro luogo unito all'intenzione di fissarvi il suo principale stabilimento.*

Ora come si conoscerà questa intenzione, come si svilupperà soprattutto quando l'individuo medesimo non fisserà la sua residenza in un solo luogo, ma quando avrà molte simultanee abitazioni? Questa difficoltà non è la meno ardua.

Vi è bene in proposito un principio fon-

damentale, che dee sempre regolare, ed è quello proposto nel primo articolo del progetto in questi termini: *Il domicilio di ogni francese, in quanto ai suoi diritti civili, è nel luogo in cui ha il suo principale stabilimento.* Ma non è sempre facile il riconoscere questo luogo *del principale stabilimento*, e la legge dee dirigerci, per quanto è possibile, nel ricercarlo.

Si potevano dapprima ammettere alcune *presunzioni naturali*; ed è ciò che ha evitato il progetto.

Essa determina il domicilio del funzionario in vita nel luogo dell'esercizio di sue funzioni; ed ecco in qual modo si spiegano gli articoli 106 e 107 che hanno accuratamente distinte tutte le altre funzioni da queste. *Il cittadino chiamato ad una funzione pubblica temporaria o revocabile, conserva il domicilio di prima quando non abbia manifestata intenzione contraria. L'accettazione di funzioni conferite a vita produrrà traslocamento immediato del domicilio del funzionario nel luogo in cui dee esercitare le sue funzioni.* Questa disposizione era convenientissima. La legge dee credere che

il cittadino il quale accetta funzioni perpetue voglia fermamente dedicarvisi, adempiere con esattezza i suoi doveri, stabilirsi a tal effetto nel luogo dell'esercizio, e farvi almeno la sua principale dimora. Non potrebbe essa ammettere un'altra presunzione riguardo al funzionario in vita quando non volesse ad una condotta differente prestarsi; e sarebbe lo stesso che calunniarla il supporre in essa questa inconseguenza o debolezza.

Secondariamente il progetto stabilisce una presunzione del pari necessaria, riguardo al servo o all' operaio nell' art. 109 in questi termini: *i maggiori che servono o travagliano abitualmente in casa d'altri, avranno lo stesso domicilio della persona che servono, o in casa della quale travagliano, allorchè dimoreranno con essa nella casa medesima.* È in fatti in questo luogo che dee presumersi fissato il principale stabilimento dell' individuo che il suo servizio o travaglio vi ritiene; dell'individuo il cui servizio o travaglio giornaliero ne forma il mezzo di sussistenza, e ne costituisce lo stato.

I redattori del primo progetto del Codice

avevano proposta un'altra necessaria presunzione in favore *del luogo dell' esercizio dei diritti politici.* Ma si è osservato che questa presunzione, la quale non più riguardava le figlie maggiori, le vedove, e tutti gl' individui non iscritti sul registro civico, e che non riguarderebbe nemmeno il cittadino iscritto nel registro civico di un circondario, se non vi avesse dopo la sua iscrizione acquistato il domicilio con un anno di residenza non interrotta; si è osservato, dissi, che questa presunzione non potrebbe applicarsi neppure al cittadino avente la facoltà di esercitare i suoi diritti politici. In fatti nulla v'è necessariamente di comune fra il politico ed il civile domicilio. Si può legittimamente avere e conservare altrove questo come quello che vien costituito *dalla residenza* di un anno, senza che la costituzione esiga intenzione di stabilimento assoluto. Si può difatti dopo essersi iscritto nel registro civico di un circondario procurarvisi questa residenza di un anno, ad oggetto di assicurarsi in esso l' esercizio dei diritti politici senza intendere di fissarvi per questo il suo principale stabilimento; poichè alla

riserva delle funzioni locali in vita, i diritti politici possono successivamente in tutta la Francia esercitarsi, ed anche alternativamente esercitarsi o trascurarsi.

È sembrato dunque convenevole il rinunciare a questa terza presunzione, e di attenersi alle due sole enunciate nel progetto.

I Tribunali di Lyon e di Poitiers avevano proposto di esigere almeno una *dichiarazione autentica d'intenzione*, per parte di quello che voleva cangiare il suo domicilio.

Ma qual sanzione potrebbe darsi ad una somigliante disposizione? Qual pena potrebbe infligersi all'omissione della dichiarazione? e che cosa è quella legge che nulla sanziona?

Non si poteva che dare l'avviso e la facoltà ai cittadini di questa dichiarazione; ed è quanto fa il progetto all'articolo 104 in questi termini: *La prova dell'intenzione risulterà da una dichiarazione espressa fatta tanto avanti alla Municipalità del luogo che si lascerà, quanto avanti a quella del luogo in cui si trasferirà il suo domicilio.*

Se l'individuo che vuol mutar domicilio, o che ha più abitazioni ha trascurato questa espressa dichiarazione, dalla quale indicato sarebbe senza equivoco il luogo del vero domicilio; se d'altronde non trovasi, non è nell'uno de' casi di presunzione legale espressi negli articoli 107 e 109; l'intenzione non può più essere riconosciuta che dalle circostanze, come dichiarasi dall'articolo 105; ora la loro ricerca ed estimazione sortono assolutamente dal poter della legge, e non appartengono che ai tribunali.

Può bene rappresentarsi una parte delle circostanze che per loro natura caratterizzano il luogo del principale stabilimento; egli è, come lo dice Domat seguendo le leggi romane che ci guidano in tante cose, » è il luogo in cui l'individuo tiene la se- » de e il centro de' suoi affari; ove ha le » sue carte; il luogo ch'egli non lascia che » per qualche motivo particolare; dove, al- » lorchè n'è assente, si dice ch'egli è in » viaggio; o, quando ritorna, dicesi ch'è » di ritorno;... ove sostiene i carichi ec. ». Vi si può aggiungere l'iscrizione civica, e segnatamente l'esercizio dei diritti politici.

O nel complesso, od in parte di simili circostanze possono rinvenirsi de' convenienti motivi di decisione. Ma la legge non dee annunciarne particolarmente alcuna, poichè i giudici sentendo parlare la legge potrebbero credersi obbligati a trascurare le circostanze dalla medesima omesse; giacchè d'altronde qualunque circostanza non può esser bene valutata che dietro ai varj suoi gradi, cosa ch' è impossibile alla legge di particolarizzare, e fin' anco di prevedere.

Il progetto ha dunque saggiamente fatto a non determinare alcune circostanze, e di rimetterle tutte alla saviezza de' giudici.

Mi resta a parlarvi di una precauzione ch' era indicata dal tribunale di Grenoble, e che aveva i suoi partigiani. » Almeno abbisognerebbe, diceasi, per cangiar il do-
» micilio natìo o quello manifestamente
» acquistato, per far legalmente questa tra-
» slocazione di domicilio, la quale esige la
» riunione di fatto e d'intenzione, che non
» potesse essere *consumato che da un' ef-*
» *fettiva residenza di qualche durata* nella
» nuova abitazione. Ciò sarebbe imitar la
» saviezza della costituzione, che vuole un

» anno di residenza nel luogo dell' iscrizio-
» ne civica per potervi esercitare i diritti
» di cittadinanza. La certezza dell' intenzio-
» ne resterebbe così comprovata dalla co-
» stanza della condotta. D'altronde sarebbe
» questo il mezzo di prevenire la frode per
» parte dei debitori, i quali per sottrarsi
» alle ricerche dei loro creditori, non solo
» trascurerebbero l'espressa dichiarazione,
» ma eziandio nasconderebbero il luogo
» della loro nuova abitazione, oppure ne
» cangerebbero una dopo l'altra.

La proposizione era speciosa. Ma si proponeva una legge generale, e ben presto si conobbe che poteva divenirne ingiustissima l'applicazione. Per esempio, che un cittadino di Marsiglia sia chiamato in Anversa per l'impresa di uno stabilimento importante di manifattura o di commercio, o per l'apertura di una successione opulenta: è ben chiaro che questo avvenimento lo faccia abbandonare Marsiglia, e lo determini a stabilirsi sull' istante ad Anversa; ed il suo cangiamento di domicilio sarà d'immediata evidenza per fatto e per intenzione, siccome sarà senza frode e di buona fede. Eppure

in seguito della disposizione generale proposta, ciò non gli basterebbe: gli abbisognerebbe ancora un anno, sei o tre mesi di residenza in Anversa prima di esservi domiciliato di diritto; talmente che sarebbe sino da quel momento tenuto a praticare nel suo domicilio abbandonato di Marsiglia tutti gli atti relativi al suo stato civile; a ritenere per bene dirette a quel domicilio abbandonato tutte le rimostranze e citazioni che vi fossero fatte o presentate; a comparire in fine in materia personale d'avanti i tribunali di Marsiglia divenuti per lui forestieri. Bisognerebbe ancora se venisse a morire in Anversa prima dello spirar del termine, che la successione di lui fosse riputata aperta in Marsiglia, e che ivi si facessero tutte le operazioni concernenti a questa successione, quantunque il soggetto di queste operazioni si ritrovasse in Anversa, e quantunque la moglie ed i figli del defunto vi risiedessero. Questa conseguenza della disposizione generale proposta non sarebbe stravagante?

Il sin qui detto non si applica che a quegli individui, i quali possono liberamente

disporre della loro persona: vi sono altre regole per quelli che non hanno questa libertà.

Così *la donna maritata* che il dovere tiene presso il marito, la quale non può esserne legittimamente allontanata, che mediante la separazione di corpo, il divorzio o la morte; che può esser costretta a ritornare a lui quando se ne allontani; che non può avere per conseguenza una residenza distinta, che per effetto di una specie di delitto per parte sua; o di una tolleranza momentanea per parte di suo marito: la donna maritata, diciamo noi, non ha altro legale domicilio che quello del marito.

Parimente il *minore non emancipato* che non ha padre nè madre non può avere altro domicilio fuori di quello del suo tutore. Per l'addietro si poneva in dubbio che il tutore potesse cangiare il domicilio del suo pupillo: ma siccome la successione mobiliare sarà quindi innanzi ovunque la stessa, non v'ha più interesse di mantenere il domicilio d'origine del minore sino alla sua maggiorità compita, oppure soltanto sino alla sua emancipazione; non v'è più dolo a

temersi per parte del tutore, o di chicchessia in questo permutamento. Il progetto ha dunque potuto senza inconveniente attenersi in questo proposito al principio generale, che accorda al tutore in mancanza di padre e madre, un pieno potere sulla persona del pupillo: il progetto ha anche potuto non vincolare il minore sia al domicilio de' suoi genitori, sia a quello del suo tutore, che sino all' emancipazione la quale lascia libera la sua persona.

Il maggiore interdetto finalmente non può avere altro domicilio fuori di quello del curatore, alla cui ispezione resta subordinato.

Tutti questi principj sono testualmente compresi nell' articolo 108 del progetto.

Indipendentemente dal domicilio *reale* l'uso ne ha introdotto uno *di elezione*, stipulato sovente per agevolare l'esecuzione di certi atti. Era ben fatto il mantenere questa utile costumanza: e questo è ciò che fa l'articolo 110 del progetto.

ESTRATTO

Del discorso pronunciato li 23 ventoso an. XI. *al Corpo Legislativo dal cittadino* MALHERBE *sul titolo III. del Codice Civile relativo* al Domicilio.

Le difficoltà sulla fissazione del domicilio nascevano dalla diversità delle regole stabilite per determinare lo stato delle persone e la natura de' beni. Allorchè tutte le parti del territorio francese saranno governate da un Codice civile uniforme, i diritti personali e reali di ciascun individuo saranno i medesimi in qualunque luogo ritrovisi la sede de' suoi interessi. Non occorrerà più procurarsi la risorsa di un doppio domicilio o lasciare incerta la fissazione di quello che si vorrà scegliere. Non si sarà più obbligati a ricorrere ad atti fatti in frode della legge per eluder gli ostacoli del tale o tal altro statuto locale: così spariranno tutte le cagioni di quelle dannose dispute quali il raggiro tanto facilmente creava e sosteneva nella vasta carriera che aprivagli la discrepanza

delle leggi sugli atti i più frequenti nella società. Lo spirito della frode non avrà più alimento, e gli uomini si formeranno la fortunata abitudine della buona fede in tutte le loro transazioni.

Ogn'individuo non può avere che un domicilio, quantunque aver possa più residenze. Era essenziale il non lasciare alcun dubbio sull'unità del domicilio onde prevenire gli errori e le frodi che poteva produrre il principio contrario ammesso dall'antica giurisprudenza: questa unità è positivamente stabilita dal primo articolo della legge proposta.

Alcuni riguardi di pubblico interesse hanno voluto che non vi fosse una variazione troppo rapida nel domicilio politico; non può esser il cambio che dopo un anno; questo termine, o qualunque altro più breve non poteva convenire al domicilio civile.

Essendo le funzioni pubbliche o temporarie o conferite a vita, era naturale che non ottenessero lo stesso effetto per la fissazione del domicilio. La differenza era stabilita dal quinto o sesto articolo del progetto.

Il funzionario pubblico temporario conserva quasi sempre l'animo di ritornare nel luogo ov'era il suo domicilio allorchè fu chiamato. Finita ch'egli abbia la sua missione si rende sollecito a far ritorno a'suoi focolari quando possa sperarvi la ricompensa de' suoi servigj, la stima de'suoi concittadini, e la pubblica considerazione. Era giusto l'accordargli la facoltà di conservare il suo domicilio, senza che potesse altrimenti mutarlo che colla dichiarazione positiva della sua volontà.

Il dovere del pubblico funzionario a vita esigendo al contrario la sua residenza perpetua nel luogo in cui le sue funzioni lo chiamano, non potrebbe dubitarsi che quel luogo medesimo non dovesse esser quello del suo domicilio. Colà ritrovasi il suo principale stabilimento; e quell'essenziale carattere di domicilio non può allora cancellarsi da alcuna circostanza, e nè anche essere contraddetto da una dichiarazione di volontà contraria. La legge non può ammettere una supposizione, che lederebbe tutte le convenienze sociali.

Il domicilio essendo stabilito per fissare

il luogo dell' esercizio dei diritti civili attivi e passivi, le persone che non possono esercitare questi diritti che sotto l'autorizzazione o mediante il ministero di un protettore, o di un amministratore legale, debbono avere lo stesso domicilio di lui. Questa regola ch'è stata sempre seguita dalle donne maritate, dai minori, e maggiori interdetti, è conservata nell' articolo 108 del progetto. Essa non può cessare dalla sua applicazione che allorquando la qualità alla quale è attaccata cangia per l'effetto della legge, o della natura.

L'articolo 109 stabilisce una distinzione per i maggiori che servono o travagliano abitualmente in casa altrui. Coloro che hanno un'abitazione separata da quella, ove il loro stato li chiama, restano sottomessi alla regola ordinaria per la fissazione del lor domicilio. Quelli i quali abitano nella stessa casa delle persone che gl'impiegano, sortono dal diritto comune, e non possono costituire altrove il loro domicilio. Questa disposizione determina senza equivoco il domicilio di una classe numerosissima della società: essa lo fa dipendere da una circo-

stanza

stanza, che allontana qualunque incertezza nell' applicazione; e sotto l'uno e l'altro rapporto offre de' vantaggi senza dar luogo ad alcun inconveniente.

Loi du 24 ventose an XI.

TITRE QUATRIÈME.

Des Absents.

CHAPITRE PREMIER.

De la Présomption d'Absence.

112. *S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.*

113. *Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages, et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.*

114. *Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.*

CHAPITRE II.

De la Déclaration d'absence.

115. *Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.*

116. *Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le commissaire du gouvernement, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.*

117. *Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu em-*

pécher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

118. *Le commissaire du governement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens, tant préparatoires que définitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les rendra publics.*

119. *Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.*

CHAPITRE III.

Des Effets de l'absence.

SECTION PREMIÈRE.

Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

120. *Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent*

au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.

121. *Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disposition ou depuis ses dernières nouvelles.*

122. *Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre.*

123. *Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du commissaire du gouvernement près le tribunal, et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.*

124. *L'époux commun en biens, s'il opte*

pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.

La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

125. *La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.*

126. *Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du commissaire du gouvernement près le tribunal de*

première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit commissaire.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'ils soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en presence du commissaire du gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

127. *Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.*

Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

128. *Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypotéquer les immeubles de l'absent.*

129. *Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.*

130. *La succession de l'absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article* 127.

131. *Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chap. premier du présent titre pour l'administration de ses biens.*

132. *Si l'absent reparaît, ou si son exi-*

stence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

133. *Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.*

134. *Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les porsuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale.*

SECTION II.

Des Effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.

135. *Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu*

existait quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

136. *S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux, avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.*

137. *Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.*

138. *Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.*

SECTION III.

Des Effets de l'absence relativement au mariage.

139. *L'époux absent dont le conjoint a*

contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

140. *Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.*

CHAPITRE IV.

De la Surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu.

141. *Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.*

142. *Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.*

143. *Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent.*

MOTIVI

DELLA QUINTA LEGGE.

Il titolo del Codice civile che ha per oggetto gli *Assenti* offre i più forti esempj di quest' ammirabile sorveglianza della legge, che sembra seguire passo passo ciascun individuo, onde proteggerlo appena trovisi nella impotenza di difendere la propria persona, o di amministrare i suoi beni.

Questa impotenza può risultare dall' età o da difetto di ragione, e la legge vi provvede colle tutele.

Può anche derivare dal non essere l'individuo assente a portata d'invigilar più sui proprj interessi.

Quivi la legge e i giudici hanno bisogno di tutta la loro saviezza.

Il loro oggetto è di tutelare l'assente; ma

quand' anche non volessero che garantirlo dagl'inconvenienti della sua assenza, si trovano al più delle volte esposti al rischio di disturbarlo nel libero esercizio che ciascuno dee avere de' suoi diritti.

L'assenza, secondo il significato comune di questa espressione, può applicarsi a coloro che sono fuori del loro domicilio, ma de' quali si sa il soggiorno o l'esistenza; trattasi qui di persone che si sono allontanate dal luogo della loro solita residenza, e delle quali non si hanno notizie.

Era da lungo tempo voto de' giureconsulti, che vi fossero finalmente delle regole fisse a questo riguardo.

Non se ne trova quasi alcuna nel diritto romano.

Manca pure alla Francia una legge generale in proposito.

Le relazioni del commercio esterno, e le turbolenze de' tempi hanno piucchè mai moltiplicate le assenze.

In fine non v'è materia sulla quale la giurisprudenza de' tribunali sia più variata ed incerta.

Allorchè l'assenza senza notizie si è per

un certo tempo prolungata dagli usi dei differenti paesi, si sono dedotte delle diverse conseguenze.

Negli uni, ed è il maggior numero, è stata presa la regola, che ogni persona assente, la cui morte non sia comprovata, debba presumersi viva sino ai cento anni, vale a dire sino al più lungo termine della vita ordinaria, ma che in quel tempo medesimo non possa essersi contratto un nuovo matrimonio.

In altri paesi si è pensato, che relativamente al possesso, ed anche alla proprietà de' beni dell' assente dovesse presumersi morto avanti l'età dei cento anni, e che il matrimonio fosse il solo vincolo da riguardarsi come indissolubile prima dello spirar di un secolo trascorso dopo la nascita del marito assente.

Altri infine hanno fatta distinzione tra gli assenti ch' eran per viaggio, da quelli che disparvero improvvisamente: in questo secondo caso, se ne presumeva più facilmente la morte. Dopo un certo tempo si reputavano morti dal giorno ch'erano spariti, ed un tal termine restringevasi, allorchè

si fosse saputo ch' erano incorsi in qualche pericolo.

Queste opinioni diverse mancano di una solida base, ed hanno portate delle inconseguenze, che non mancherà luogo di far rimarcare.

È sembrato meglio il dipartirsi da idee semplici, e ch'esser non possano contrastate.

Quando un lungo lasso di tempo non sia ancora passato, dacchè l'individuo si allontanò dal suo domicilio, la presunzione di morte non può da quest' assenza dedursi; egli dev' essere considerato come vivo.

Ma se per un certo numero d'anni non si è avuta nuova di lui, si considera allora che le relazioni di famiglia, d'amicizia e d'interesse abbiano preso un tale possesso nel cuore e nell' abitudine degli uomini, che l'interruzione assoluta di esse debba aver delle straordinarie cause, fra le quali è riposto il tributo medesimo che si pagò alla natura.

Sorgono allora delle presunzioni contrarie, l'una della morte per la mancanza di notizie, l'altra della vita in riguardo dell' ordinario suo corso. Lo stato d'incertezza è

la giusta conseguenza delle due presunzioni contrarie.

Gli anni che passano in seguito rendono più probabile la presunzion della morte, ma non è meno vero che essa è sempre più o meno bilanciata della presunzion della vita; e se allo spirare di certi periodi convien prendere delle nuove misure, debbono essere calcolate sui differenti gradi d'incertezza, e non già esclusivamente sopra l'una o l'altra delle presunzioni di vita o di morte, il che conduce a ben diverse risultanze.

Noi abbiamo a trascorrere i differenti periodi dell'assenza, ed esaminare su qual numero d'anni sia conveniente lo stabilirli, e quali siano state in ciascun di questi periodi le misure richieste dall'interesse proprio dell' assente, da quello di sua famiglia, e dall'interesse pubblico, ch'egualmente vuole che le proprietà non siano abbandonate, o troppo lungamente incerte.

Il primo periodo è quello che trovasi tra il momento della partenza, e l'epoca in cui i presuntivi eredi dell' assente possono, come depositarj, essere mandati in possesso de' suoi beni.

Erano molto diversi gli usi sulla durata di questi periodi.

A Parigi ed in una parte assai considerabile della Francia quest' uso era di tre anni, in altri paesi di cinque, ed in altri di sette e di nove anni.

Il corso di un triennio non è sembrato sufficiente: la cagione più ordinaria dell'assenza si dee considerare nel fissar la durata di questo primo periodo; tali sono i viaggi marittimi, durante i quali sogliono per l'ordinario passare molti anni prima che i naviganti abbiano potuto darci le loro notizie.

Ma se nel termine di cinque anni compiti non se ne saranno altrimenti ricevute, non potrà più dissimularsi che vi sia l'incertezza sulla loro vita; e fatte che si saranno dai tribunali delle inutili indagini per iscoprire l'esistenza dell' assente, vi sarà nel linguaggio della legge *assenza propriamente detta*.

In quanto alle precauzioni da prendersi pei cinque primi anni, la legge, per l'interesse delle persone assenti, non può che riferirsi alla sorveglianza del pubblico ministero, ed alla prudenza de' giudici.

L' al-

L'allontanamento fa presumere che l'assenza *propriamente detta* avrà luogo ; ma quando essa non è che presunta non si dee ritenere che la persona sia in pena pe' suoi affari; bisogna che ve ne siano delle prove positive, e sebbene questa persona non abbia lasciato alcun procuratore, si deve credere che non abbia voluto confidare altrui il segreto delle proprie fortune.

Con quale riservatezza dunque i magistrati medesimi, malgrado il loro carattere rispettabile e la confidenza che meritano, debbono decidersi a porre il piede in quel domicilio, che fu sempre un asilo sacrosanto?

Tuttavolta quegli che si è allontanato senza aver investito alcun altro delle sue facoltà, può aver lasciato degli affari pressanti, come per esempio l'esecuzione della disdetta d'affitto, la relativa corrisposta, il pagamento dei debiti. Può essere interessato in inventarj, in rendiconti, in liquidazioni, ed in divisioni.

Sono queste altrettante circostanze nelle quali i creditori od altri interessati non debbon esser privati dell' esercizio de' loro diritti. Essi hanno il diritto di provocar la

giustizia; e tutto ciò che possono i tribunali in favore di chi a cagione del suo allontanamento si è esposto a queste procedure, si è di limitarsi agli atti assolutamente necessarj onde sopra i suoi beni sia dato sfogo ad istanze giuste.

Così allorquando si agirà del pagamento di un debito, il magistrato, il cui segreto e la buona fede non possono essere alla persona lontana sospetti, sarà quello che entrerà un solo istante nel domicilio della medesima per estrarne la partita dell'attivo assolutamente necessaria per soddisfare ai suoi impegni.

Le successioni, i conti, le divisioni, e liquidazioni nelle quali gli assenti si trovano interessati erano prima delle nuove leggi altrettanti motivi per istituire ai medesimi de'curatori. Troppo spesso questi curatori sono stati colpevoli delle dilapidazioni; troppo spesso ancora con della buona fede, sia per ignoranza, o sia per negligenza, nel difendere gl'interessi dell'assente, ossia anche per solo fatto del discredito derivante da simili amministrazioni, hanno essi curatori operata la loro rovina.

Una legge dell'Assemblea costituente degli 11 febbrajo 1791 avea determinato, che » se v'era luogo a fare degl'inventarj, conti, divisioni e liquidazioni, nelle quali » si trovassero compresi degli assenti che » difesi non fossero da alcun procuratore, » la parte più diligente si dirigerebbe al » tribunal competente, il quale commetterebbe ex-ufficio ad un notaro di procedere alla confezion di quegli atti ».

L'assente medesimo non avrebbe potuto scegliere miglior soggetto di un notaio, che fosse a portata di conoscere e di difendere in questo genere i suoi interessi.

È stata ritenuta una così saggia misura.

Da ciò non risulta che le nomine di curatori siano introdotte in altri casi ne'quali i tribunali le reputassero indispensabili, ma nol faranno, che ricercando tutti i mezzi d'evitare gl'inconvenienti, ai quali espone questa misura.

Il padre che si è allontanato può anche aver lasciato de'figli minori. Non v'è più urgente bisogno delle cure che sono loro dovute.

Niuna misura erasi ancora prevista nè determinata su tale proposito.

E conforme ai principj che vi saranno esposti al titolo *delle tutele*, che vivendo la moglie dell' assente, debba essa avere la sorveglianza de' figli ed esercitar tutti i diritti del marito relativi all' educazione ed amministrazione delle loro sostanze.

Tanto richiede l'interesse de' figli, che sono, in questo caso, nel numero dei terzi aventi diritto d'invocar la giustizia: è il diritto naturale della madre; è la pretesa ed in qualche modo sicura volontà del padre assente, quando non vi sia alcun argomento d'intenzione contraria.

Non essendo più viva la madre, creder non si saprebbe che il padre non abbia presa alla sua partenza alcuna precauzione per la cura e pel mantenimento dei figli; ma si presume parimente che per un tempo breve abbia prese queste precauzioni, e colla speranza di un prossimo ritorno: si presume che non siano state bastanti per fissare tutte le funzioni ed i doveri di una tutela.

Parimente, passato un tempo, ch' è stato prefisso di sei mesi dopo la scomparsa del padre, la sorveglianza de' figli sarà deferita

dal consiglio di famiglia agli ascendenti più prossimi, ed in loro mancanza, ad un tutore provvisorio.

Questa misura sarà del pari necessaria nel caso in cui fosse morta la madre dopo la partenza del padre, prima che ne venisse dichiarata l'assenza, e nel caso in cui l'uno de' conjugi scomparsi lasciasse de' figli minori nati da un precedente matrimonio.

Eccoci giunti al secondo periodo, che incomincia colla dichiarazione d'assenza.

Questa formalità aver dee le più importanti conseguenze. Da una parte i beni rimaner non possono più lungamente abbandonati; ma dall' altra un cittadino non può esserne spossessato senza che siano preventivamente impiegati tutti i mezzi per iscoprire la sua esistenza, fargli sapere che viene annoverato nel suo paese fra coloro, la cui vita è incerta.

Precauzioni sì ragionevoli, e che saranno d'ora innanzi riguardate di assoluta necessità, erano state finora sconosciute.

La dichiarazione d'assenza consisteva nel giudizio, che metteva gli eredi presuntivi dell' assente in possesso de' beni. Per far

pronunciare un tale decreto non eravi altra formalità da adempirsi, che quella di produrre al giudice un atto di notorietà, in cui la lontananza senza notizie fosse attestata.

Quelli che dichiarano non esservi notizie di un assente, nulla provano se non ch'essi non hanno inteso a dire che ve ne siano.

Questa non è una prova positiva. Non ne viene che nello stesso paese altre persone non abbiano notizie diverse: ciò prova anche meno che in altre città sia ignota l'esistenza degli assenti, segnatamente se questi sono commercianti.

Conveniva cercare mezzi più sicuri per venire in chiaro della verità; e se uno ve n'ha che ci faccia sperare de' grandi successi, gli è quello di dare alla dichiarazione d'assenza una tale pubblicità, che tutti coloro che in Francia potessero aver notizie dell'assente siano provocati a manifestarle, e che l'assente medesimo per fama possa conoscere le dure conseguenze del suo lungo silenzio.

Vi vengono presentate le forme più solenni per la dichiarazione dell'assenza e la sua pubblicazione.

In vece di un semplice atto di notorietà

nel luogo del domicilio si propone una ri-ricerca, la quale sarà in contraddittorio col commissario del governo.

L'immissione al possesso era promossa dai parenti, la cupidigia de' quali sin d'allora accesa dalla speranza di una proprietà futura, poteva portarli a sedurre i pochi testimonj necessarj ad un atto di notorietà, o ne trovavano facilmente de' troppo creduli.

A norma della legge proposta, i testimonj saranno chiamati non solo dagl' interessati che domanderanno la dichiarazione d'assenza, ma eziandio dal commissario del governo. Si farà egli un dovere di chiamare a se tutti quelli, de' quali le relazioni coll' assente potranno dar dei lumi sul suo destino.

Altro non era l'atto di notorietà che una formola sottoscritta dai testimonj: nella domanda si vedranno le differenze che passano fra le loro deposizioni.

Queste variazioni e questi dettagli aprono la strada alle ricerche della verità.

Era anche più facile agli eredi il rinvenire de' testimonj creduli o compiacenti, quando l'assente prima della sua partenza avesse risieduto in tutt' altro circondario fuo-

ri che nel suo domicilio. La duplice ricerca da farsi, l'una dai giudici del domicilio, l'altra da quelli della residenza, rimoverà un simile inconveniente.

La formola in termini positivi che presentavano ai giudici gli atti di notorietà, comandava in qualche maniera il loro giudizio d'immissione in possesso. Questo giudizio non era per se medesimo, a modo di dire, che una semplice formola.

Secondo la legge proposta potranno bene i giudici verificare se l'assenza non sia stata determinata da motivi che sussistessero ancora, e che dovessero far differire la dichiarazione d'assenza.

Tale sarebbe il progetto che l'assente avesse annunciato di soggiornare più anni in qualche remota contrada; tale l'intraprendimento di un viaggio per terra o per mare, che per suo oggetto, o per le grandi distanze esigesse un lunghissimo spazio di tempo.

I giudici potranno ancora vedere nella domanda, se particolari motivi non hanno impedito che non si ricevessero notizie dell'assente. Tali sarebbero la cattività, la per-

dita di un vascello, o altri avvenimenti che potranno tuttavia determinare i giudici a prolungare i termini.

A tutti questi mezzi di scoprire la verità uno se n'è aggiunto, da cui vantaggiosi effetti si attendono, e questa è la pubblicità che il ministro della giustizia è incaricato di dare ai decreti che avranno ordinate le domande per contestare l'assenza senza notizie. Questo ministro non solamente dovrà valersi del mezzo de' pubblici fogli, ma provocare ancora nelle piazze commerciali le corrispondenze per tutte le parti del mondo.

Siffatta pubblicazione de' decreti addiverrà la più solenne ed universale domanda.

Se ne dovranno attendere i risultati per un anno intero, che sarà il quinto dopo la partenza. Chiunque ne avesse, o ne riportasse notizia avrà tempo d'istruirne la giustizia; e basterà che uno solo di questi numerosi avvisi pervenga all'assente, perchè egli moltiplichi i mezzi per far conoscere la propria esistenza.

In cotal guisa e molto più efficacemente la legge verrà in soccorso dell' assente che sarà in salvo da una gran parte dei rischi

ed inconvenienti, ai quali era esposto nell' antica forma d'immissione in possesso.

Allorchè ad un assente con un semplice atto di notorietà veniva tolto il possesso di tutti i suoi beni, questa disposizione presentava un' idea, da cui non se ne poteva difendere, quella cioè di un atto arbitrario e senza garanzia del diritto di proprietà.

Ma da una parte trovandosi le sostanze da cinque anni abbandonate, e fattesi dall' altra tutte le ricerche possibili sull' esistenza dell' assente, ed esaurito ogni mezzo per trasmettergli degli avvisi, la dichiarazione d'assenza non potrà più lasciare inquietudine. Da quel punto essa non saprebb' essere agli occhi del pubblico che un atto di conservazione fondato su d'una costante necessità, e per lo stesso assente un atto di tutela che ha garantito il suo patrimonio da una perdita, che diveniva inevitabile.

Il giudizio di dichiarazione d'assenza non sarà neppure pronunciato nel termine dei cinque anni, se l'assente abbia lasciata una procura.

Avrete qui ad osservare ancora una gran differenza fra il vecchio diritto, e quello che vi viene proposto.

L'uso più comune era di riguardar la procura non come un ostacolo all' immissione in possesso dopo l'ordinario termine. Così l'uomo che prevedeva una lunga assenza, e che aveva prese delle precauzioni affinchè il maneggio ed il segreto de' suoi affari ad altri abbandonati non fossero che a colui il quale godeva la sua confidenza, non restava meno esposto secondo la sua volontà e l'uso fatto del suo diritto di proprietà, a vederli in pochi anni ridotti al niente.

Egli è vero che alcuni autori distinguevano la procura data ad un parente da quella che si è lasciata ad un estraneo: pensavano essi che la procura data ad un parente dovesse essere eseguita sino al ritorno dell' assente, o fino a tanto che ne fosse comprovata la morte, ma che quella lasciata ad un estraneo, fosse revocabile dai parenti o chiamati o messi in possesso.

Questa distinzione, difficile a giustificarsi, non fu altrimenti ammessa, e la cessazione troppo sollecita dell' effetto dei poteri confidati dall' assente, fu riguardata come una misura che non può conciliarsi colla ragione, nè colla giustizia.

In fatti non si può trattare nella maniera stessa chi ha formalmente provveduto all' amministrazione de' suoi affari, e chi li ha abbandonati.

Il primo è riguardato come quegli che ha prevista una lunga assenza, poichè ha provveduto al principale bisogno ch' essa produce. Si è dispensato dalla necessità di corrispondere, quand' anche se ne stasse lungo tempo lontano.

Presunzioni contrarie sorgono contro colui che non ha lasciata procura: si crederà piuttosto ch' ei si lusinghi di un pronto ritorno, di quello che immaginarsi ch' egli abbia ommessa una precauzione così necessaria; e quando vi avesse mancato, si è messo almeno nella necessità di supplirvi colla sua corrispondenza.

Era dunque l'errore evidente se da entrambi i casi ne venivano le eguali induzioni della mancanza di nuove per lo stesso numero d'anni: è sembrato che vi fosse una giusta proporzione fra le presunzioni che determinano l'immissione in possesso, se si esigesse per ispossessare l'assente che lasciò la procura, altro egual termine a quello

dopo il quale si pronuncierà l'inmissione in possesso dei beni dell' assente, che non abbia lasciato un procuratore.

Così la procura avrà il suo efetto per dieci anni dopo la partenza o dopo le ultime notizie, e solo allo spirar di un tal termine sarà dichiarata l'assenza, ed i parenti saranno messi in possesso.

Si è pure preveduto il caso in cui la procura cessasse o per la morte o perqualche altro impedimento. Tali circostanze non cangiano punto le induzioni che nascono dal fatto medesimo, ch' è stata lasciata una procura, e si è dovuto da questo fatto trarre due conseguenze: la prima che gli eredi presuntivi non sarebbero messi in possesso, che allo spirar dello stesso termine di dieci anni; la seconda che si provvederebbe dopo la cessazione del mandato di procura, agli affari urgenti, colla stessa regola stabilita per quelli che non sono ancora che presunti assenti.

Ora fa d'uopo riportarci a quell' epoca in cui gli assenti dichiarati tali da' giudizj muniti di tutte le forme hanno potuto essere spossessati.

Era da decidersi in quali mani dovevano essere tali sostanze riposte.

Basta che la legge riconosca, che vi è incertezza di vita, perchè il diritto degli eredi, senza cessare di essere avventizio, divenga più probabile: e poichè i beni debbono pasare in tutt' altre mani che in quelle del propietario, gli eredi si presentano con un titolo naturale di preferenza.

La giurisprudenza è stata sempre uniforme in questo riguardo. Gli eredi furono preferiti sempre.

D'altronde non v'ha chi aver possa maggior intresse per la conservazione e buona amministrazione di questi beni quanto coloro che ne approfitteranno nel caso che l'assente non ritorni.

Fortuatamente anche l'affezione e la confidenza fra parenti sono i sentimenti più ordinari, e si può presumere che tali siano stati quelli dell' assente.

Si propone di mantenere la regola, che dà la preferenza agli eredi presuntivi.

Tutto al più un simil possesso provvisorio non è che un deposito confidato ai parenti.

Essi sono in obbligo di render conto all' assente quando ritorni, o se si hanno nuove di lui.

Il modo di comprovare quali beni erano stati lasciati dall' assente era diverso secondo gli usi di ogni paese.

Nella maggior parte di questi le formalità erano incomplete od insufficienti.

Si sono raccolte quelle che daranno una piena sicurezza.

La sostanza dell' assente sarà verificata da inventarj in presenza di un magistrato. I tribunali decideranno se i mobili si debbano vendere; ordineranno l'uso delle somme ricavate dal prezzo della vendita e dell' entrata: i parenti volendo evitar in appresso delle discussioni sullo stato in cui detti beni furono loro rimessi, dovranno pure farnelo verificare. Saranno tenuti a dar cauzione per sicurezza della loro amministrazione.

In una parola la legge prende delle precauzioni contro di loro, siccome contro un estraneo esige essa le formalità medesime che si praticano per i sequestri ordinarj; ed anche dopo di essere stata indotta dall' assente nella necessità di spossessarlo, sem-

bra di non poterlo fare che con ripugnanza e contro la cupidigia e l'infedeltà si arma di forme che non possono essere eluse.

La proposta legge ha rimossa l'incertezza che finora vi è stata sulla esecuzione provvisoria del testamento che l'assente avesse fatto prima della sua partenza.

Generalmente non debbono i testamenti esser eseguiti che alla morte di quelli che li hanno fatti. La legge romana era severa al segno di punir colla pena di falso chiunque si fosse permesso di procedere all' apertura del testamento di una persona ancor viva; ma ad un tempo medesimo decideva che se fosse stata in dubbio l'esistenza del testatore, il giudice poteva, date che avesse le disposizioni necessarie, permettere che si aprisse.

Non vi potrebbero essere domande più solenni di quelle che precedono l'immissione in possesso de' beni dell' assente. D'altronde l'apertura de' testamenti e la provvisoria esecuzione de' medesimi debbono essere autorizzati dagli stessi motivi che fanno dare ai presuntivi eredi il possesso de' beni. Il diritto che hanno dalla legge, è quello

che i legatarj hanno dalla volontà dell' assente, non debbono incominciar che alla morte; se dunque per effetto della dichiarazione d'assenza il tempo in cui la morte sarebbe comprovata è anticipato mediante l'immissione in possesso degli eredi, dev' esserlo del pari mediante un rilascio provvisorio ai legatarj.

Tali principj e conseguenze s'applicano contro tutti coloro che avranno sui beni dell' assente de' diritti subordinati alla sua morte; potranno essi provvisoriamente esercitarli.

Le stesse precauzioni saranno prese contro tutti questi; verranno essi considerati quali depositarj, siccome gli eredi, obbligati a dar cauzione e a render conto.

Non vi è stata fin qui alcuna legge che abbia deciso se la comunione fra coniugi continuava allorchè l'uno de' due trovavasi assente.

Secondo la più generale costumanza la comunione in caso d'assenza d'uno de' coniugi era provvisoriamente disciolta dal giorno in cui gli eredi presuntivi dopo il tempo d'assenza richiesto avean formata contro lo sposo

presente la domanda d'immissione in possesso de' beni dell' assente.

Detta comunione era egualmente sciolta dal giorno in cui lo sposo presente aveva agito in proposito contro gli eredi dell'assente.

Se cessava l'assenza, la comunione riguardavasi come se non fosse mai stata disciolta, e gli eredi messi in possesso eran tenuti di dar conto de' beni tutti che la componevano.

La ragione e l'equità per altro vogliono che lo sposo presente, la cui posizione è già abbastanza infelice, non risenta nella sua fortuna che il minor possibile pregiudizio, e che soprattutto non ne soffra a profitto degli eredi, e per loro sola volontà.

Gli eredi non hanno giammai preteso che lo sposo presente fosse tenuto a rimaner suo malgrado in comunione de' beni con esso loro: con qual diritto l'obbligherebbero a scioglierla se la continuazione gliene fosse vantaggiosa; o piuttosto, come si potrebbero ammettere a contrastare un diritto che riposa sulla fede del contratto di matrimonio?

Se bastò l'incertezza per metterli in possesso provvisorio de' beni, non è per que-

sto su d'una incertezza che gli eredi, i quali non hanno che un diritto precario e provvisorio, possano contro la volontà dell' una delle parti infrangere un contratto sinallagmatico.

Bisogna da questi principj dedurre, che lo sposo presente dee avere la facoltà di eleggere la continuazione, o lo scioglimento della comunione. Tale è il partito adottato nella legge proposta. Si è in essa preveduto quali dovessero essere le conseguenze della continuazione, o dello scioglimento della comunione.

Nel primo caso, lo sposo presente che preferisce la continuazione della comunione non può esser costretto a rimettere i beni che la compongono, e l'amministrazione di essi, agli eredi dell' assente; non saranno i medesimi messi in possesso che come depositarj. E per quale sconcerto d'idee si chiamerebbero depositarj di una società coloro che vi sono estranei, quando l'associato per la metà si trovi sul luogo!

Lo sposo presente sarà più ordinariamente la donna; ma le donne non sono elleno egualmente capaci di amministrare i loro

beni? E nel caso in cui senza che vi sia assenza, il marito muoia lasciando de' figli, non è la donna che amministra la propria fortuna e tutta quella de' figli, che meritano più favore degli eredi presuntivi?

Lo sposo ch' è a parte de' beni, volendo continuar la comunione, dee dunque avere la facoltà d'impedire l'immissione degli eredi in possesso, e di prendere o conservare a preferenza l'amministrazione de' beni.

Del rimanente la dichiarazione che la donna avesse fatta di continuare la comunione non deve privarla del diritto di rinunciarvi dopo. Può essere che alcuni affari intrapresi prima della partenza del marito riescano male; e altronde i diritti che le accorda l'amministrazione de' beni della comunione non sono così estesi come quelli del marito. Non può la medesima ipotecarli nè alienarli; l'amministrazione di essi, motivata dall' assenza, non è per lei che di un incarico, il quale non dee privarla di un diritto acquistato prima della partenza di suo marito mediante il contratto di matrimonio o mediante la legge.

Nel caso che lo sposo presente domandi

lo scioglimento provvisorio della comunione, l'antico uso sull' esercizio di ripresa, e de' diritti matrimoniali della donna era abusivo; eravi una liquidazione, ma tutti i beni restavano in mano agli eredi messi in possesso; il motivo era, che se il marito ricompariva, la comunione sarebbe riguardata come se non fosse mai stata disciolta; e che avrebbe spettato ad essi il rendergli conto di tutti i beni che la componevano.

Questo motivo non è ragionevole: la conseguenza da inferirsi da uno scioglimento provvisorio di comunione non è piuttosto questa, che la donna ripigli anch' essa provvisoriamente tuti i suoi diritti? Perchè gli eredi sarebbero piuttosto depositarj della sua fortuna di quello che esserlo ella medesima? E se v'è un punto su cui si è potuto esitare nella legge proposta, egli è sull' incarico addossato alla donna di dar cauzione per la sicurezza delle restituzioni che dovrebbero farsi.

In tal modo si è regolato tuttociò che concerne l'immissione in possesso de' beni.

Bisognava in seguito prevedere ciò che poteva accadere durante l'assenza, e come

sarebbero esercitati i diritti di successione, e di tutti gli altri ne' quali l'assente trovavasi interessato.

L'uso antico di Parigi, uso esistente ancora in qualche paese, egli era che fosse considerato l'assente in riguardo ai diritti che s'aprivano a suo profitto come se fosse stato presente. Così veniva ammesso a parte di una successione, ed i suoi creditori aveano il diritto di esercitar per lui le azioni del genere medesimo dando cauzione.

Si è successivamente rimontati ad una idea più semplice, l'unica che sia vera, ed è quella di non considerare la presunzione di vita o di morte dell' assente, ma di attenersi in proposito a quella regola, secondo la quale chiunque reclama un diritto caduto o derivato all' individuo, la cui esistenza non sia riconosciuta, dee provare che questo individuo esisteva quando il diritto si è aperto, e sinchè non abbia tal prova dee essere dichiarata non ammissibile la sua domanda.

Se si tratta di una successione, sarà devoluta esclusivamente a quelli co' quali colui la di cui esistenza non è riconosciuta

avesse avuto il diritto di concorrervi, o a coloro i quali l'avrebbero avuta in sua mancanza.

Questa regola fu conservata, e si continuerà ad applicarla agli assenti per tutti quei diritti che potessero cadere a loro favore.

Dopo aver preveduto ciò che può accadere durante l'assenza, conveniva anche determinare i diritti dell' assente allorchè ritorna.

Egli è evidente che s'ei ritorna, o che la sua esistenza è provata durante l'immissione degli eredi in possesso, gli effetti del decreto che ha dichiarata l'assenza denno cessare, e che nel secondo caso in cui solo si sa che l'assente esista senza che sia di ritorno, fa d'uopo restringersi, nell' amministrazion de' suoi beni, a misure conservatrici prescritte pel tempo anteriore alla dichiarazione d'assenza.

Ma un punto che portava difficoltà, e sul quale gli usi erano troppo variati, quello si era della restituzion delle entrate riscosse dagli eredi messi in possesso.

Dovunque si conveniva che sarebbe stato troppo gravoso agli eredi il render conto

dell' entrata, che per un numero d'anni avessero percepita. L'esistenza dell' assente che ogni anno diventa più incerta, le disgrazie alle quali gli eredi possono andare soggetti, l'accrescimento del deposito, la continuazion delle cure che sarebbe ingiusto il lasciare per così lungo tempo senz' alcuna indennità, il rifiuto che ne verrebbe di una carica tanto pesante: tutti questi motivi hanno fin qui fatto decidere, che dopo un certo tempo gli eredi debbono profittare dell' entrata.

L'epoca in cui terminava l'obbligazione di restituirle all' assente nel caso di ritorno era diversa secondo i diversi paesi, ed in ognuno di essi la restituzione cessava a questa epoca in un modo assoluto; talchè se l'assente ritornava con una fortuna anche considerabile, trovavasi privato delle risorse che potevano essergli necessarie al tempo del suo arrivo.

In Brettagna ed in altre provincie gli eredi non erano più tenuti dopo dieci anni a restituire le rendite: in altre parti per essere dispensati da questa restituzione ne occorrevano 15 decorrendo dall' immissione in

possesso; secondo l'uso di Parigi dopo questa immissione ve ne volevano 20.

Questo sistema era vizioso, e ripugna ai sentimenti di umanità. Come conciliare colle massime di giustizia e di proprietà la posizione di un assente, che vede i suoi eredi presuntivi arricchiti dalle sue rendite per una lunga serie di anni, e che non può esiger da essi con che soddisfare ai bisogni moltiplici che il suo spogliamento può esigere?

E d'altronde il totale godimento delle rendite per parte degli eredi è in opposizione al loro titolo, il quale non è che quello di depositarj. Si abbiano a titolo d'indennità una porzione di queste rendite, sia tal porzione proporzionata alla lunghezza dell' assenza, ma che ritornando l'assente, possa presentarsi a' suoi eredi come proprietario avente diritto ad una porzione delle rendite ch' essi hanno godute.

Tali sono le regole adottate nella legge che vi viene proposta; quelli che per effetto dell' immissione provvisoria, o dell' amministrazione legale avranno goduto i beni dell' assente, non saranno tenuti a restituirgli che il quinto delle rendite se ricompa-

risce prima di quindici anni compiti d'assenza, ed il decimo se non ricomparisce che dopo li quindici.

È meglio per l'interesse dell' assente che faccia per i primi anni il sacrifizio di una parte delle sue rendite, per conservare in seguito l'altra.

Nondimeno havvi un termine al di là del quale non sarebbe giusto nè conforme al pubblico interesse lasciar gli eredi in uno stato così precario.

Allorchè, dopo la scomparsa, 35 anni almeno sono decorsi, da una parte il ritorno sarebbe un caso il più straordinario, dall' altra bisogna che la sorte degli eredi sia finalmente fissata. Lo stato di loro famiglia può aver sofferto grandi cangiamenti dai matrimonj, dalla morte, e soprattutto dagli avvenimenti che si succedono in un intervallo così lungo di tempo. Bisogna che i beni dell' assente possano una volta rientrare in commercio; bisogna che gli eredi finalmente siano esenti da qualunque rendiconto.

Si è, per questi riflessi, stabilito come per regola d'ordine pubblico, alla quale dee cedere l'interesse particolare dell'assente, che

se saranno scorsi 30 anni dappoichè gli eredi o lo sposo sopravvivente furono messi in possesso de' beni dell' assente, potranno i medesimi, ognuno in ragione del loro diritto, dimandare alla giustizia l'immissione definitiva in possesso.

Il tribunale porrà in chiaro nell' ordinaria forma, che sarà quella di una domanda in contraddittorio col commissario del governo, che dopo la prima immissione in possesso, l'assenza ha continuato senza che si sieno ricevute notizie, e pronunzierà l'immissione definitiva.

L'effetto di questa immissione in riguardo agli eredi sarà che le rendite apparterranno loro in totalità; nè saranno più semplici depositarj de' beni: la proprietà sarà in testa loro, e potranno alienarla.

Il diritto dell' assente, se comparisce, sarà limitato a riprendere la sua fortuna nello stato in cui si troverà; se i suoi beni saranno stati venduti, non potrà che reclamarne il prezzo, o i beni provenienti dall' impiego che sarà stato fatto di questo prezzo.

Se dopo l'immissione provvisoria in possesso, e anteriormente all' immissione defi-

nitiva l'assente era giunto al più lungo termine della vita ordinaria, che è quello di cento anni compiti; allora la presunzione di morte è tale che non havvi alcun inconveniente, perchè l'immissione degli eredi in possesso sia dichiarata definitiva.

Un caso che non sarà tanto raro è quello che l'assente avesse una posterità, la cui esistenza non fosse stata conosciuta nei 35 anni che debbono almeno esser decorsi prima che gli altri eredi presuntivi siano stati messi definitivamente in possesso.

I discendenti non debbono essere spossessati dagli eredi collaterali, sotto pretesto di questa immissione definitiva. In fatti se provano l'esistenza o la morte dell' assente, cessa qualunque diritto de' collaterali; e non provando l'uno nè l'altro di questi fatti, hanno almeno nella loro qualità di discendenti un titolo preferibile per ottenere il possesso de' beni.

Ciò non ostante la loro azione non dovrà più essere ammessa se sono ancora passati 30 anni dopo questa immissione definitiva. Essa ha trasfuso ai collaterali la proprietà de' beni, e posteriormente ancora avranno

i medesimi posseduto per il più lungo termine ricercato ad operare la prescrizione. Debbono avere il diritto di opporlo anche ai discendenti dell' assente, i quali non potranno lagnarsi, se dopo una rivoluzione di sessanta cinque anni almeno dopo la scomparsa, non sono più ammessi ad una ricerca, che siccome tutte le azioni di diritto, dee esser soggetta ad una prescrizione.

Si ha per regola consacrata in tutti i tempi, che non si può contrarre un secondo matrimonio prima dello scioglimento del primo.

A norma di una giurisprudenza quasi universale, la presunzione risultante dalla più lunga assenza e dall' età più avanzata (fosse anche di cento anni) non viene ammessa come atta a supplire alla prova della morte dell'uno degli sposi. Il più importante di tutti i contratti non potrebbe dipendere da una semplice presunzione, sia per dichiarar nullo quello che fosse stato formato, sia per farne un nuovo, che al ritorno dello sposo assente non sarebbe che un oggetto di scandalo o d'inquietudini.

Se lo sposo di un assente avesse contrav-

venuto a regole così certe, e formati nuovi vincoli senza aver prodotta la prova, che i primi più non sussistevano, un tal matrimonio sarebbe nullo, e l'assente che comparisce sarebbe il solo che conservasse i diritti di uno sposalizio legittimo.

Lo stato civile del figlio nato da un simile matrimonio dipende dalla buona fede, colla quale fu dai genitori contratto, o almeno da uno di loro. Non solamente la persona con cui si è fatto il secondo matrimonio può avere ignorata l'esistenza del primo, ma può anch' essere che lo sposo dell' assente abbia creduto di aver prove positive della sua morte, che sia stato ingannato da falsi attestati, da espressioni erronee in atti autentici, o in qualunque altra maniera.

Si è voluto nella proposta legge che il matrimonio contratto durante l'assenza non potesse essere attaccato che dallo sposo medesimo al suo ritorno, o da chi da lui ne venisse incaricato.

La dignità del matrimonio non debbe essere compromessa per l'interesse pecuniario de' collaterali, e dee bastare ai figli nati da un' unione contratta di buona fede, di eser-

citare il lor diritto di legittimità; diritti che in questo caso non potrebbero essere neppure contrastati dai figli nati dal primo matrimonio.

Tali sono, Cittadini Legislatori, i motivi che hanno determinate le disposizioni proposte sull' assenza. Voi certamente vedrete con piacere che questa parte di legislazione è non solamente migliorata, ma in qualche modo novellamente creata a comune vantaggio di quelli che si assentano dalle loro famiglie, dall' intera società.

Questi motivi furono esposti dal Consigliere di Stato BIGOT-PRÉAMENEU.

ESTRATTO

Del Rapporto fatto gli 11 *ventoso an.* XI. *al Tribunato dal cittadino* LEROY *(de l'Orne), sul Titolo IV. del Codice civile relativo* agli Assenti.

Le speculazioni di un commercio cosmopolita, il gusto delle arti, l'amore delle scoperte fanno traslocare dovunque l'uomo in

questi secoli moderni. Gli acquisti del commercio arricchiscono una nazione, quelli delle scienze la illuminano. Le cognizioni sono per essa un altro genere di ricchezze. La loro luce sembra non essere accesa presso questa nazione che per farle vedere de' nuovi mezzi di prosperità. A fronte di questa stessa luce il pregiudizio avvilito sen fugge colla servitù sua fedele compagna. Ogni Stato dunque che voglia come il nostro stabilirsi sulla doppia base della potenza di un popolo, l'opulenza e la libertà, non dee trascurar di offrire nelle sue leggi alcune disposizioni al cittadino che sia infiammato dalla passione di utili viaggi: tanti sgraziati avvenimenti, tante combinazioni impreve-dute e necessarie al successo de' suoi progetti impedir possono il suo ritorno.

E perchè non dovrebbe partecipare del favore della legislazione, l'uomo che da afflizioni sovente rispettabili fu tratto lontano dagli oggetti che gliele produssero, e la presenza de' quali non servirebbe che ad alimentarle in un'anima già dal dolore trafitta? Le pene profonde sono quasi sempre l'opera dello stato sociale: non è giusto del

del pari che necessario, ch'esso accetti il rimedio ai mali che ha cagionati?

A queste generali considerazioni ne aggiungerò una che appartiene alla nostra attual posizione. La civile e straniera lotta da cui sortiamo ha in singolar modo moltiplicato i traslocamenti. La sorte di una infinità di militari segnatamente è inviluppata in una oscurità funesta alla quiete delle famiglie. L'istante della vittoria doveva essere pel Governo quello ancora dell' ordine e della sollecitudine.

Tutte queste diverse riflessioni ci conducono a riconoscere la necessità di buone regole sull' assenza.

L'*Assente* nel linguaggio della legge, è quegli che non è nel luogo della sua ordinaria residenza. Questa comune significazione ristringesi nel progetto che ci occupa. Una persona cessa di comparire nel luogo del suo domicilio o della sua residenza dopo cinque anni; non se ne sono avute notizie per questi cinque anni: ecco lo stato della persona che costituisce l'*assenza*.

Può questa persona, senza aver lasciato un Procuratore fisso, od avendone lasciato

uno i cui poteri vanno a cessare, posseder de' beni che sono in pericolo per difetto di amministrazione; possono aprirsi in suo favore dei diritti; se la persona è maritata, il suo allontanamento non sarà senza qualche influenza sull'interesse del suo consorte, su quello de' suoi figli minori. Questi risultati dell'assenza sono troppo importanti, perchè l'esame e la ricognizione autentica di tutto ciò che può costituirla, siano abbandonati alle passioni ed all'arbitrio. Finalmente, prima che l'assenza propriamente detta abbia luogo, tutto quello ch'è possibile dopo, relativamente ai beni lasciati, o a quelli suscettibili ad acquistarsi, non è meno possibile prima, vale a dire, nel corso de' cinque anni che dura la scomparsa senza notizie, o nello stato che il progetto qualifica presunzione d'assenza.

La legge dee dunque comprendere, ed il progetto effettivamente comprende tutti questi differenti casi.

Quantunque la ragione dica che l'assente non può essere considerato come vivo nè come morto, la presunzione della vita ha dovuto fin qui prevalere a quella della

morte: ma la solennità della domanda muta l'aspetto delle cose. Un individuo ha lasciato per cinque anni i suoi beni in abbandono; il silenzio de' parenti e de' suoi amici attesta ch'ei non ha dato loro sue nuove; egli stesso, che la fama ha dovuto avvertire, non ricomparisce; come allora immaginarsi che un uomo possa divenir così sordo alla voce del sangue, dell'amicizia, e dell'interesse? La presunzione della morte prevale dunque allora necessariamente, e dovrà avvalorarsi in proporzione della durata dello stato delle cose che la fecero nascere.

Nell'ordinario andamento delle cose, la morte sola aprir dee i diritti degli eredi presuntivi; una finzione ora gl'investe provvisoriamente de' beni che speravano di ottenere un giorno: la stessa finzione doveva pure investir provvisoriamente dei loro vantaggi coloro che gli attendevano del pari dalla morte dell'*assente*, come i legatarj, i donatarj, ed altri: ecco pure ciò che accadrà. Nel caso dell'immissione degli eredi presuntivi in possesso provvisorio, il testamento, ove uno n'esista, sarà aperto, ed eseguito. Ed in fatti, come si potrebbero

scorgere alcune differenze fra i diritti degli uni e degli altri? Il diritto dell'erede presuntivo, per esempio, e quello dell'erede testamentario non hanno dessi un'unica e comune sorgente nella legge che li riconosce? Ora, un diritto è qualche cosa d'assoluto che non ammette nè il più nè il meno.

Si produrrebbe forse questa riflessione per combattere il progetto, il quale non permette all'erede istituito di domandare il possesso provvisorio, e fa quindi dipendere l'esercizio de'suoi diritti dalla volontà dell' erede presuntivo, che può, secondo i suoi interessi, reclamare o no l'immissione in questo possesso: condizione necessaria all'apertura del testamento? Basterebbe far osservare, ch'è di massima, che un testamento sia essenzialmente rivocabile. Potrebbe dunque accadere che il presunto legatario non lo fosse più realmente al momento in cui fosse l'immissione in suo favore pronunciata. L'erede presuntivo, le cui pretensioni sono meno precarie, doveva dunque essere privilegiato.

Dopo aver così regolato gl'interessi di

tutti coloro che possono avere sui beni dell' assente dei diritti subordinati alla condizione della sua morte, il progetto di legge tratta di quelli dello sposo in comunione de' beni. Ottando questi alla comunione, potrà impedire l'immissione in possesso provvisorio, come anche l'esecuzione delle altre condizioni dipendenti dalla morte. Conserverà o prenderà secondo il suo sesso l'amministrazione de' beni. Sembra di una giustizia difficile a contrastarsi che debba il consorte essere preferito. Del resto se si considera il vantaggio dell' assente medesimo, si vedrà chiaramente che niun altro offrir poteva maggior garanzia di un' amministrazione diligente e premurosa di colui che amministrando la fortuna dell' assente amministrerà pure con questa stessa fortuna la propria.

Si suppongono gli eredi presuntivi mandati in possesso provvisorio esclusivamente da questo congiunto, e si domanda se la comunione allora sarebbe cessata, o se continuerebbe a sussistere.

In quest'ultimo caso sarebbe assai bizzarro quell'ordine che mettesse l'amministrazione della parte de'beni appartenenti allo sposo

dell' assente nelle mani di persone, le quali non fossero di suo genio, nè di sua confidenza! D'altronde, noi siam d'avviso che nessuna autorità abbia il diritto di rompere la comunione. Essa è garantita dalla fede del contratto matrimoniale, e questo contratto non può essere annullato contro la volontà di una delle parti che hanno interesse di mantenerlo. I diritti de' congiunti sono positivi; quelli degli eredi presuntivi, di loro natura sempre incerti, non potevano sostenerne la concorrenza; lo sposo che prima avrà optato per la continuazione della comunione, in seguito potrà rinunciarvi: sarebbe stata troppo rigorosa una contraria disposizione. I beni comuni possono deteriorare nelle sue mani, e può attribuirsi questa disgrazia ad alcune cagioni imprevedute ed indipendenti dall' amministratore, il quale d' altronde non avrà sovente acconsentito a divenirlo, se non che determinato dal suo attaccamento agl' interessi dell' assente medesimo. Questo suo impegno non doveva costargli un diritto, il cui esercizio fu una condizione della sua unione.

ESTRATTO

Del discorso pronunciato li 24 ventoso an. XI. *al Corpo Legislativo dal tribuno* HUGUET *(de la Seine), sul IV. Titolo del Codice Civile relativo agli* Assenti.

La *presunzione d'assenza* riguarda coloro i quali non per anche possono reputarsi assenti propriamente detti, sia perchè hanno ancora il lor domicilio o un ultimo cognito domicilio, sia perchè i medesimi non sono assenti che dal luogo in cui si aprono de' diritti in loro favore, che sin d'allora è certa la loro esistenza, sia finalmente perchè non ha molto che si sono assentati, onde non si possa credere che non sia prossimo il loro ritorno: sono questi tali piuttosto non presenti, di quello che assenti propriamente detti.

L'articolo 112 non lascia la facoltà ai giudici di provvedere all' amministrazione dei loro beni, se non in quanto vi sia necessità, non esista alcun mandatario del presunto assente, e la dimanda ne sia fatta dalle parti interessate.

Era sembrato a bella prima che si desiderasse qualche cosa di più positivo; che si fosse determinato il caso di necessità per provvedere all'amministrazione; che si fosse stabilito il modo della medesima; infine che si fosse lasciato meno da fare ai giudici; ma non si era riflettuto abbastanza, che nei casi d'assenza le circostanze che li accompagnano sono cotanto moltiplicate, che presentano tanti interessi diversi più o meno importanti, da non potersi adottare un modo uniforme, o preveder tutti i casi. È dunque più prudente il lasciare ogni latitudine ai tribunali, e riportarsi in tale proposito alla loro saviezza, tanto più ragionevolmente, che non può temersi che l'asilo di questo presunto assente sia inutilmente ed indiscretamente turbato; poichè non sarà provveduto all' amministrazione provvisoria de' suoi beni se non nel caso che vi sia necessità, che non abbia lasciato procura, e che la domanda ne sia fatta dalle parti interessate.

L'articolo 114 conformemente all' ordinanza del 1667 sopprime per sempre le funzioni di curatore in titolo d'ufficio agli as-

senti che v'erano allora, e che vi sono anche al presente nella provincia di Lorraine, e la cui straodinaria istituzione è dimostrata abusiva. Esso vuole che il pubblico ministero sia incaricato di sorvegliare ai loro interessi, e che conosca di tutte le domande che verranno formate contro di essi al loro ultimo cognito domicilio.

Vuole l'articolo 117 che il tribunale decretando sulla domanda in dichiarazione di assenza abbia riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cagioni che possono avere impedito il ricevimento delle nuove di questo presunto assente. Tale disposizione è fondata in jure. In fatti, un individuo trovasi in un lungo viaggio; una guerra marittima oppure continentale, o alcune conosciute circostanze impediscono il suo ritorno ed anche le comunicazioni: sarebbe sovranamente ingiusto l'accelerare la dichiarazione di assenza, ed in seguito lo spogliamento de' beni. Ciò non si vuole da quest' articolo, che in tal caso conferisce ai giudici la facoltà di soprassedere.

I termini per domandare l'immissione in possesso provvisorio furono varj sino al presente, secondo le circostanze, la giurispru-

denza, e l'uso de' luoghi. A Parigi la domanda facevasi dopo tre anni; nelle già provincie d'Anjou e del Maine dopo sett' anni; a Toulouse dopo nove anni, e nella già provincia di Brettagna dopo dieci anni. Il progetto di legge propone una regola uniforme, ed il termine medio di cinque anni.

Erasi prima pensato relativamente all' articolo 123, che aveano luogo molti inconvenienti nell' autorizzare l'apertura del testamento di un assente, perchè in fine, dicevasi, è un atto in causa di morte; quello che lo ha fatto, ha voluto, devesi almeno presumerlo, che non si aprisse o non si conoscesse che dopo la sua morte naturale.

Ma si è da un' altra parte riconosciuta l'ingiustizia che vi sarebbe nel privare i legatarj e donatarj del godimento di una proprietà ai medesimi devoluta; che siccome si mettevano gli eredi presuntivi in possesso provvisorio dei beni dell' assente, il che era per loro una successione anticipata, per una giusta e necessaria conseguenza bisognava nel caso solamente dell' immissione in possesso degli eredi ammettere questi legatarj

e donatarj, anche per anticipazione, al godimento de' loro lasciti, e degli oggetti loro donati coll' obbligo di darne cauzione.

Che d'altronde sarebbe lasciare questi presuntivi eredi in una incertezza ad essi onerosa, atteso che in qualunque stato di cose non potrebbero sperare giammai d' essere proprietarj degli oggetti legati, e non avrebbero in lor favore il vantaggio di alcuna casualità; giacchè ritorni o non ritorni l'assente, bisognerà sempre che definitivamente rimettano l'oggetto legato all' assente o al legatario.

Che in quanto ad essi interessava più il far aprire il testamento, che lasciarli sotto un' azione per essi presto o tardi inevitabile; che d'altronde questo era conforme a qualche decreto che aveva così determinato.

Se l'uno de' due sposi si assenta, il presente avrà la facoltà di ottare per la continuazion della comunione, e in questo caso egli impedirà l'immissione provvisoria che potrebbero domandare i presuntivi eredi.

È evidente la giustizia di questa disposizione dell' articolo 124; giacchè uno sposo

per fatto di sua assenza che gli è personale, non può pregiudicare all' altro sposo e privarlo dei vantaggi della continuazione nella comunione. Se lo sposo presente non avesse il diritto d'impedire l'immissione in possesso degli eredi, si annullerebbe l'essenza della sua unione, del suo contratto di matrimonio; si distruggerebbe una convenzione, un titolo sacrosanto.

L'assenza meditata, volontaria od impreveduta d'uno de' sposi può dessa pregiudicare all' altro, alterarne i diritti? L'immissione in comunione e tutte le rendite proprie appartengono e cadono nella comunione: se lo sposo non avesse la facoltà d'impedir l'immissione in possesso, ne verrebbe privato; e questa sarebbe un' ingiustizia. È un gran caso per questo sposo l'essere per l'assenza separato dall' altro senza perdere ancora i suoi diritti. D'altronde, qui non si parla che relativamente all'immissione provvisoria; giacchè, come in seguito osserverete allorchè si farà quistione della immissione definitiva dopo trent' anni, converrà ch'ei renda conto e che rinunci a questi vantaggi col rimettere i beni agli eredi del suo sposo assente.

Se poi questo sposo preferisse di domandare lo scioglimento della comunione, egli ne sarà il padrone, ed in allora eserciterà i diritti di ripresa e tutti i diritti risultanti sia dal suo contratto di matrimonio, sia da altri titoli, dando cauzione per gli oggetti suscettibili di restituzione.

Sino ad ora i mandati in possesso non potevano alienare nè ipotecare gli stabili dell' assente, se non in quanto avesse acquistato i suoi cento anni, vale a dire il termine in cui non è più possibile il credere alla sua esistenza. Risultavano da questo sistema gravissimi inconvenienti: rimanevano queste proprietà in una specie d'interdizione, sovente abbandonate, per difetto di riparazione cui le rendite non potevano bastare: erano desse fuori del giro di commercio, perchè poteva temersi che quest' assente venisse a reclamarle.

Intanto un uomo è assente da trenta ed anche da trentacinque anni. Il progetto di legge non parla di trent' anni, che contando dal giorno della immissione provvisoria; e siccome questa immissione non è ordinata che cinque anni dopo la scomparsa,

vi sono bene trentacinque anni. Ora un individuo assente da trentacinque anni, la cui dichiarazione d'assenza fu resa pubblica dietro le forme indicate e volute dal progetto, non dee lasciare alcuna speranza sul suo ritorno. È prudenza allora lo sbarazzare i mandati in possesso, e soprattutto le loro cauzioni dai vincoli ne' quali si trovano; è prudenza il rendere alla circolazione del commercio stabili soggetti da un lunghissimo spazio di tempo a questo stato precario.

Lo sposo dee allora rimettere agli eredi dell' altro suo sposo i beni de' quali ha conservata l'amministrazione provvisoria a cagione soltanto della sua comunione. Io so che un tal sistema altera alquanto il suo contratto di matrimonio; ma l'attuale giurisprudenza gli era assai più contraria, poichè l'assenza scioglieva la comunione: bisogna pure d'altronde che l'avvenimento di quest' assenza sia qualche cosa per lui, fa uopo di un termine ragionevole al suo godimento; e certamente dopo trentacinque anni è giustissimo che gli eredi del suo sposo siano chiamati a godere.

Se però l'assente ricomparisce durante

l'immissione in possesso provvisorio saranno annullati gli effetti del giudizio che avrà dichiarato l'assenza.

Se ricomparisce dopo i trent' anni dall' immissione in possesso provvisorio, ricupera sempre i suoi beni; ha sempre il diritto di reclamarli; ma egli è obbligato a riprenderli nello stato in cui li trova: il prezzo de' beni venduti o i beni provenienti dall' impiego della somma ritrattane gli vengono restituiti.

Un' antica giurisprudenza voleva che l'assente finchè non avesse acquistato i suoi cento anni fosse presunto vivo, e che a suo nome non potessero riceversi le successioni, i legati, le donazioni e i diritti avventizj che gli cadevano durante la sua assenza, come se fosse stato presente.

Ma dal 1634, dietro un decreto solenne, questa giurisprudenza è cangiata. In oggi si decide che l'assente non può essere reputato vivo nè morto; che tocca a quello che ha interesse a comprenderlo nell' uno o nell' altro caso, il provarlo; che non comparendo all' aprirsi di una successione, dovesse essere considerato come non esistente, e che

sin d'allora si avesse a privarlo dei diritti che gli cadevano durante l'assenza; che questi diritti dovevano essere devoluti a' suoi parenti in gradi eguali o in gradi successivi; salvo a lui, se ricomparisse, a sperimentare le sue ragioni, in petizione di eredità, contro quelli che lo avevano rimpiazzato. Questa giurisprudenza fu stabilita e confermata da un numero di giudizj, di modo che al presente non fa più ombra di dubbio.

Da questa giurisprudenza è consacrato il progetto di legge.

E difatti l'assente è incapace di acquistare a titolo d'erede, di donatario o di legatario.

Come erede bisogna che si presenti in persona, che giustifichi la sua figliazione, e soprattutto la sua esistenza, che produca la prova della sua capacità a succedere, che sia in istato di difenderla colla sua presenza contro quelli che gliela contrastassero, che attaccassero il suo grado di parentela, e che, per esempio, sostenessero ch'ei sia stabilito in paese straniero senza volontà di ritorno, o che vi si fosse fatto naturalizzare.

Il morto coglie il vivo: questo principio non esige un presunto vivo, ma un vivo

che

che si presenta di fatto, o la cui esistenza almeno non sia punto dubbiosa. D'altronde non è erede chi non vuole esserlo. E come conoscere la volontà di un assente nel caso di successione? Se l'espressione mi è permessa, bisogna pagare alla persona propria.

Questo assente non può esser nemmeno donatario o legatario, giacchè per essere donatario bisogna accettare la donazione ed essere fin d'allora presente o avere almeno un procuratore.

Per essere legatario bisogna domandare la consegna del legato ed ottenerla; cosa che non può fare un assente.

Lo sposo assente, il cui congiunto ha contratta una nuova unione, sarà il solo ammissibile ad attaccare il matrimonio in propria persona o mediante il suo procuratore munito della prova della sua esistenza.

Senza dubbio le leggi veglieranno sempre perchè non vengano contratti secondi matrimonj, se non in quanto si dia autentica prova della vedovanza o dello scioglimento del primo; può darsi però che per imprevedute circostanze od altri avvenimenti qualunque, per un concorso di frodi, od anche

d'errori involontarj un secondo matrimonio venga contratto presistendo tuttavia il primo.

Saranno allora ammessi de' terzi o de' parenti collaterali per attaccare il secondo matrimonio? Si darà loro il diritto come nell' antica giurisprudenza di appellarsi a titolo d'abuso contro questi secondi matrimonj, e di addomandarne l'annullamento, ed in ispecie di domandar di provare che il primo sposo assente non è morto che dopo il secondo matrimonio, cioè a dire di attaccare un matrimonio che la morte posteriore ha in qualche sorta avvalorato? E perchè quest' annullamento potrebbe convenire all' interesse di questi collaterali, si autorizzerebbero delle domande capaci a portare un disturbo così notorio nelle famiglie?

L'articolo 139 del progetto di legge ricusa un tal diritto a questi collaterali, ed è in ciò conforme all' ultima giurisprudenza, stabilita da solenni decreti.

Questo diritto non dee appartenere che allo sposo che giustifica la propria esistenza.

Loi du 26 ventose an XI.

TITRE CINQUIÈME.

Du Mariage.

CHAPITRE PREMIER.

Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

144. *L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.*

145. *Le gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d'âge.*

146. *Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.*

147. *On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.*

148. *Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.*

149. *Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.*

150. *Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.*

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

151. *Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article* 148, *sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère; ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.*

152. *Depuis la majorité fixée par l'art.* 148, *jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de*

mois en mois ; et, un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

153. *Après l'âge de trente ans il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.*

154. *L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'art.* 151 *par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.*

155. *En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête; ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce uge de paix.*

156. *Les officiers de l'état civil qui au-*

raient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées, et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré condamnés à l'amende portée par l'art. 192 *ci-après, et en outre à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.*

157. *Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.*

158. *Les dispositions contenues aux articles* 148 *et* 149, *et les dispositions des articles* 151, 152, 153, 154 *et* 155, *relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux*

père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus.

159. *L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avor été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur* ad hoc, *qui lui sera nommé.*

160. *S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.*

161. *En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.*

162. *En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.*

163. *Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.*

164. *Néanmoins le gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au précédent article.*

CHAPITRE II.

Des Formalites relatives à là célébration du mariage.

165. *Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.*

166. *Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre* des Actes de l'état civil, *seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.*

167. *Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.*

168. *Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.*

169. *Le gouvernement, ou ceux qu'il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.*

170. *Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art.* 63, *au titre* des Actes de l'état civil, *et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.*

171. *Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de la république, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.*

CHAPITRE III.

Des Oppositions au mariage.

172. *Le droit de former oppositions à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.*

173. *Le père, et à defaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.*

174. *A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaine, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants:*

1. *Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu.*

2. *Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. Cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.*

175. *Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle, ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer.*

176. *Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.*

177. *Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.*

178. *S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.*

179. *Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.*

CHAPITRE IV.

Des Demandes en nullité de mariage.

180. *Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.*

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui à été induit en erreur.

181. *Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.*

182. *Le mariage contracté sans le consentement des pères et mères, des ascendants ou du conseil de famille, dans le cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.*

183. *L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non*

plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

184. *Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles* 144, 147, 161, 162 *et* 163, *peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.*

185. *Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué,* 1. *lorsqu'il s'est écoulé six mois dépuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge competent;* 2. *lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance des six mois.*

186. *Le père, la mère, les ascendants et la famille, qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point récévables à en demander la nullité.*

187. *Dans tous le cas où conformément à l'article* 184, *l'action en nullité peut être*

intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

188. *L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.*

189. *Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.*

190. *Le commissaire du gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 183, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux et les faire condamner à se séparer.*

191. *Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les pères et mères, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.*

192. *Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le commissaire fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; ou contre les parties contractantes, et ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.*

193. *Les mêmes peines prononcées par l'art. précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignés, pour toute contravention aux règles prescrites par l'art.* 165, *lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.*

194. *Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'art.* 46, *titre* des Actes de l'état civil.

195. *La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de cé-*

lébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

196. *Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.*

197. *Si néanmoins, dans le cas des art.* 194 *et* 195, *il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.*

198. *Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.*

199. *Si les époux, ou l'un d'eux, sont dé-*

décédés sans avoir découvert la fraude; l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le commissaire du gouvernement.

200. *Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.*

201. *Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il à été contracté de bonne foi.*

202. *Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.*

CHAPITRE V.

Des Obligations qui naissent du mariage.

203. *Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.*

204. *L'enfant n'a pas d'action contre ses*

père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

205. *Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, et autres ascendants qui sont dans le besoin.*

206. *Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse;* 1. *lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces;* 2. *lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.*

207. *Les obligations résultantes de ces dispositions sont réciproques.*

208. *Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.*

209. *Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des aliments, est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.*

210. *Si la personne qui doit fournir les*

aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

211. *Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.*

CHAPITRE VI.

Des Droits et des Devoirs respectifs des époux.

212. *Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.*

213. *Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.*

214. *La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout ou il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.*

215. *La femme ne peut ester en jugement*

sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

216. *L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.*

217. *La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.*

218. *Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.*

219. *Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.*

220. *La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.*

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

221. *Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge qui peut, en ce cas, donner l'autorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé.*

222. *Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaisance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.*

223. *Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.*

224. *Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.*

225. *La nullité fondée sur le defaut d'au-*

torisation ne peut être opposé que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

226. *La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.*

CHAPITRE VII.

De la Dissolution du mariage.

227. *Le mariage se dissout,*

1. *Par la mort de l'un des époux;*

2. *Par le divorce légalement prononcé;*

3. *Par la condamnation, devenue définitive, de l'un des époux à une peine emportant mort civile.*

CHAPITRE VIII.

Des seconds Mariages.

228. *La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.*

MOTIVI

DELLA SESTA LEGGE.

Cittadini Legislatori

Le famiglie sono il semenzaio dello stato, ed è il matrimonio che forma le famiglie.

Quindi le regole e le solennità del matrimonio hanno sempre occupato un luogo distinto nella legislazione civile di tutte le colte nazioni.

Il progetto di legge che vi vien sottoposto su questa importante materia è il titolo quinto del progetto di Codice civile. Esso è diviso in otto capitoli.

Il primo determina *le qualità e condizioni che si richiedono per poter contrarre il matrimonio*: il secondo prescrive *le formalità relative alla celebrazione del matrimonio*: il terzo riguarda *le opposizioni al matrimonio*: il quarto tratta *delle domande di nullità di matrimonio*: il quinto *delle obbligazioni che nascono dal matrimonio*: il sesto *dei diritti e dei doveri rispettivi dei coniugi*: il settimo *dello scioglimento del matrimonio*; e l'ottavo *delle seconde nozze.*

Gli accennati diversi capitoli comprendon tutto. Si è in essi seguito l'ordine naturale delle cose.

È stato dapprima contemplato il momento in cui gli sposi si uniscono. Si è esaminato ciò che è necessario per preparare la loro unione e garantirne la validità. Si è passato in seguito agli effetti principali che produce questa unione nel momento in cui se ne stringe il contratto e in tutta la sua durata. Si è finalmente indicato quando e come la medesima si discioglie, e si è trattato della libertà di contrarre una nuova unione dopo che la prima è rimasta legittimamente disciolta.

Tale è il piano del progetto di legge.

Lo sviluppo delle diverse parti di questo piano dev' esser preceduto da alcune osservazioni generali sopra la natura e gli essenziali caratteri del matrimonio.

Si parla diversamente del matrimonio secondo le idee, da cui si è diversamente preoccupato.

I filosofi osservano precipuamente in quest' atto l'unione dei due sessi: i giureconsulti non ci vedono che un contratto civile: i

canonisti non vi trovano che un sacramento, o ciò che essi chiamano *il contratto ecclesiastico.* (1).

Per avere però un' esatta nozione del matrimonio, è d'uopo riguardarlo in se stesso e sotto i suoi diversi rapporti.

Il matrimonio in se non consiste nella semplice unione dei due sessi. Non confondiamo su questo punto l'ordine fisico della natura, il quale è comune a tutti gli esseri animati, col diritto naturale che spetta agli uomini particolarmente.

Noi chiamiamo *diritto naturale* i principj che dirigono l'uomo considerato come un essere morale, vale a dire come un essere intelligente e libero, e destinato a vivere con altri esseri intelligenti e liberi al pari di lui.

Il desiderio generale che porta un sesso verso l'altro, e che basta per effettuare la loro unione, appartiene all' ordine fisico della natura. La scelta, la preferenza, l'attaccamento personale che determinano questo desiderio e lo fissano sopra un solo og-

(1) Giammai presso i Canonisti italiani s'intese parlare di *contratto ecclesiastico*. (N. del T.)

getto, o che gli danno almeno su quest' oggetto preferito un più alto grado di energia; i reciprochi riguardi, i doveri e gli obblighi reciproci, i quali nascono dall' unione una volta formata, e si stabiliscono necessariamente fra esseri capaci di sentimento e di ragione: tutto ciò è del regno del diritto naturale.

Gli animali, i quali non cedono che a un movimento o ad un cieco istinto, non hanno che delle unioni fortuite o periodiche prive di ogni moralità. Ma negli uomini la ragione ha sempre parte più o meno in tutti gli atti della lor vita: il sentimento è a lato del desiderio, e il diritto succede all' istinto. Io scuopro nell' unione dei due sessi un vero contratto.

Questo contratto non è puramente civile, checchè ne dicano i giureconsulti: esso ha il suo principio nella natura, che in questa parte si è degnata associarsi alla grand' opera della creazione; viene ispirato e non di rado comandato dalla natura medesima.

Questo contratto non è neppure un contratto religioso, poichè ha preceduta l'istituzione di tutti i sacramenti, e lo stabili-

mento di tutte le religioni positive, e viene da un' epoca sì antica come l'uomo.

Che cosa è dunque il matrimonio in se stesso, ed indipendentemente da ogni legge civile e religiosa? È la società dell' uomo e della donna, che si uniscono a fine di perpetuare la loro specie, di aiutarsi con mutui soccorsi a portare il peso della vita, e di dividere il lor comune destino.

Egli era impossibile di abbandonar questo contratto alla licenza delle passioni. Gli animali sono guidati da una sorta di fatalità; l'istinto gli spinge, l'istinto li trattiene: i desiderj loro nascono dai loro bisogni, e il termine dei bisogni è per loro altresì quello dei desiderj. Non avvien lo stesso degli uomini: parla in loro l'immaginazione, quando la natura si tace. La ragione e la virtù, le quali fondano ed assicurano la dignità dell' uomo, lasciandogli il diritto di restar libero e la facoltà di comandare a se stesso, non opporrebbero sovente che troppo deboli barriere a desiderj immoderati ed a passioni senza misura. Non temiamo di dirlo. Se in cose, sulle quali possono i nostri sensi esercitare un dominio tirannico, l'uso delle no-

stre forze e delle nostre facoltà non fosse stato costantemente regolato con leggi, sarebbe da gran tempo perito il genere umano per la forza di quei mezzi medesimi che gli sono stati dati per conservarsi e riprodursi.

Ed ecco perchè il matrimonio ha fissato sempre le cure dei legislatori. Ma i regolamenti di questi legislatori non hanno potuto distruggere l'essenza nè il fine del matrimonio, col proteggere le obbligazioni che il matrimonio suppone, e regolando gli effetti che gli tengon dietro. Dall' altra parte tutti i popoli han fatto intervenire il cielo in un contratto, che aver dee una sì grande influenza sulla sorte degli sposi, e che legando col presente l'avvenire sembra far dipendere la loro felicità da una serie d'incerti avvenimenti, il cui risultato si presenta allo spirito come il frutto d'una particolare benedizione. In simili circostanze le speranze nostre e i nostri timori hanno chiamato sempre il soccorso della religione stabilita fra il cielo e la terra, per riempiere lo spazio immenso che li divide.

Ma la religione si glorifica essa medesima di essere stata data agli uomini, non a fine

di cangiar l'ordine della natura, ma per nobilitarlo e santificarlo.

Il matrimonio è dunque oggi quello che sempre è stato, un atto naturale, necessario, istituito dal medesimo creatore.

Sotto l'antico regime, le istituzioni civili e le religiose erano interamente unite. I magistrati istrutti comprendevano che poteano separarsi: eglino avean chiesto che lo stato civile degli uomini fosse indipendente dal culto che questi professavano. Un tal cangiamento incontrava grandi ostacoli.

In appresso la libertà dei culti è stata proclamata. È stato allor possibile di secolarizzare la legislazione. È stata organizzata quella grande idea, che bisogna tollerare tutto quello che tollera la provvidenza, e che la legge, la quale non può violentare le opinioni religiose dei cittadini, non dee vedere dei francesi, come la natura non vede che degli uomini.

Voi potete attualmente giudicare, cittadini Legislatori, quale sia stata la traccia che si è seguita nella redazione del progetto di legge. Rispettando i principj della ragion naturale, si è cercato di fare il bene delle

famiglie particolari e quello della grande famiglia, che tutte in se le comprende.

Abbiam veduto nella definizione del matrimonio, che quest' atto ne' suoi essenziali rapporti abbraccia l'uomo fisico egualmente che l'uomo morale. Nel determinare le qualità e le condizioni che si richiedono per poter contrarre il matrimonio, noi abbiamo avuto in mira di difendere l'uomo morale dalle sue proprie passioni e da quelle degli altri, e di assicurarci che l'uomo fisico abbia la capacità necessaria per adempiere la sua destinazione.

Prima nostra operazione è stata di fissare l'età in cui si può maritarsi. La natura non ha contrassegnato in una maniera uniforme il momento in cui l'uomo vede in se svilupparsi quella organizzazion regolare ed animata, la quale il rende atto a riprodursi. L'epoca di questo sviluppamento varia secondo i climi differenti; e sotto lo stesso clima non suol esser la medesima nei diversi individui. Mille cagioni la sollecitano o la ritardano.

È però indispensabile che vi sia una regola ed una regola generale. La legge se-

guir non potrebbe in ciascun individuo le operazioni invisibili della natura, nè calcolare in ciascun uomo le differenze spesso impercettibili che lo distinguono da un altr' uomo. Si giunge alla vera pubertà per progressi più o meno lenti, più o meno rapidi. Egli è un fiore che a poco a poco si colora, e che si apre nella primavera della vita. Ma è prudente ed anche necessario che la legge, la quale delibera sulla universalità delle cose e delle persone, ammetta un' età, dopo la quale tutti gli uomini si presumano arrivati a quel momento decisivo, che sembra incominciare per loro una nuova esistenza.

Nel fissare dell' età che rende atto al matrimonio, vi sono delle considerazioni che nascono dalla situazione del paese che vien governato, e che ogni legislatore dee ragionevolmente conoscere. Ma dovunque si può sino a un certo punto prolungare più o meno quest' età. L'esperienza prova che una buona educazione può estendere sino ad un' età avanzatissima l'ignoranza de' desiderj e la purezza de' sensi, ed è anche certo per esperienza che i popoli, i quali non preci-

pitarono l'epoca in cui si può addivenire sposo e padre, hanno dovuto riconoscere dalla saviezza delle loro leggi il vigore della lor costituzione e la moltitudine de' loro figli.

Nei tempi che precedettero la rivoluzione le zittelle potevano maritarsi di dodici anni, e i ragazzi di quattordici. Un tal uso sembrava dare una mentita alla natura, che non precipita mai le sue operazioni, e ch'è buona economa delle sue forze e de' suoi mezzi; non v'era gioventù per quelli che usavano del pericoloso privilegio che accordava loro la legge: si trovavano in uno stato di caducità al sortir dell' infanzia.

Noi abbiamo pensato che la vera epoca del matrimonio pei giovani fosse quella dei diciotto anni, e per le zittelle dei quindici. Fissata quest' epoca sopra motivi che ciascuno comprende, autorizzata da esempj antichi e moderni è infinitamente meglio adattata allo stato delle nostre società.

Siccome però alcune circostanze rare bensì, ma imperiose possono volere dell' eccezioni, noi abbiam creduto che la legge dovesse lasciare al Governo la facoltà di accordare delle dispense.

Le

Le forze del corpo si sviluppano più rapidamente di quelle dell' anima. Si esiste lungo tempo senza vivere; e quando incominciasi a vivere, non si può ancora condursi nè governarsi. Per conseguenza noi ricerchiamo il consenso dei genitori pel matrimonio dei figli che non sono arrivati all' età di venticinque anni, e per quello delle figlie che non sono ancora arrivate al ventunesimo.

La necessità di questo consentimento riconosciuta da tutte le antiche leggi è fondata sull' amor de' parenti, sulla loro ragione e sull' incertezza di quella de' loro figli.

Siccome vi è un' età propria allo studio delle scienze, havvene anche una per ben acquistare la cognizione del mondo.

Questa cognizione sfugge alla gioventù, che può essere tanto facilmente ingannata dalle illusioni e dalle altrui suggestioni.

Non è un intaccare la libertà degli sposi il proteggerli contro la forza delle loro passioni.

Essendo il matrimonio fra tutte le umane azioni quella che interessa maggiormente la sorte degli uomini, non si potrebbe mai prendere soverchie precauzioni. Convien co-

noscer gl'impegni che si contraggono per essere in diritto di formarli. Un onesto sposo, quantunque infelice per la sua leggerezza o pe' suoi errori, non violerà la fede promessa, ma si pentirà d'averla data: bisogna in un tempo utile, e per mezzo di misure che illuminano lo spirito, prevenire questi amari rimorsi che la lacerano.

In alcune antiche legislazioni i magistrati eran quelli che avevano sul matrimonio dei cittadini l'ispezione ch'è sì ragionevole lasciare ai padri. Ma in nessun luogo i figli nella prima età delle passioni sono stati abbandonati in balìa di loro stessi per l'atto il più importante della loro vita.

Si dirà che i padri possono abusare del loro potere? Ma questo potere non è illuminato dalla loro tenerezza? È stato giudiziosamente osservato che i padri amano i loro figli più di quello che i figli amino i loro padri.

Presso alcuni la vessazione e l'avarizia usurparono forse i diritti della potestà paterna. Ma per un padre oppressore quanti figli ingrati o ribelli! La natura ha dato ai padri e alle madri un desiderio sì grande

di veder prosperare i loro figli, che questi appena l'hanno eguale per se medesimi. La legge può dunque senza timore riportarsene alla natura.

Noi abbiam preveduto il caso, in cui i genitori nelle loro deliberazioni fossero di diverso parere. Noi abbiamo compreso che in una società di due, ogni deliberazione ed ogni risultato diverrebbe impossibile, quando non si desse la preponderanza ad uno de' due. La preminenza del sesso ha in ogni luogo assicurato al padre questo vantaggio.

La differenza che si è creduto dover mettere rispetto al termine della maggiorità fra le femmine e i maschi, non ha bisogno di essere spiegata. Tutti i legislatori l'hanno stabilita, perchè da tutti essi sono state sentite le stesse ragioni. La natura si sviluppa più rapidamente in un sesso che nell' altro Una figliuola che languirebbe penosamente in una troppo lunga aspettazione, perderebbe una parte delle sue attrattive atte a favorire il suo collocamento, e spesso ancora si troverebbe esposta a pericoli capaci di compromettere la sua virtù, perchè una figliuola non vede nel matrimonio che la

conquista della sua libertà. Non si possono concepire gli stessi timori pel nostro sesso, il quale anzi non è che di troppo disposto al celibato, e a cui si può sventuratamente fare il rimprovero di fuggire il matrimonio, come si fugge la schiavitù e la catena.

Nelle azioni ordinarie della vita il termine della maggiorità è meno ristretto che pei matrimonj; e ciò nasce da questo, che i matrimonj sono fra tutte le azioni della vita quelle, dalle quali dipende la felicità o l'infelicità di tutta la vita degli sposi, e che hanno una maggiore influenza sulla sorte delle famiglie, sui costumi generali e sull' ordine pubblico.

Sin qui parlando della necessità del consenso de' parenti, abbiam supposto che i genitori vivessero. Se l'uno de' due fosse morto, o si ritrovasse nell' impossibilità di dare il suo suffragio, abbiamo pensato che dovesse bastare il consentimento dell' altro.

Essendo morti i genitori, gli avoli od avole li rimpiazzano.

Si fanno concorrere gli avoli od avole in linea paterna o materna: la discordanza fra le due linee importa consenso, giacchè nel

dubbio bisogna decidersi per la libertà, ed in favore de' matrimonj. Non deggio omettere un' osservazione. Esigendosi come altre volte il consentimento dei genitori pel matrimonio de' figli, noi non deduciamo più la necessità di questo consentimento dagli stessi principj.

Nell' antica giurisprudenza questa necessità derivava dalla potestà, e secondo l'espression degli autori da una sorta di diritto di proprietà, che nell' origine aveva appartenuto ai padri sopra quelli che avevano dati alla luce. Di questo diritto non partecipava la madre finchè il capo viveva. Tanto meno ne partecipavano gli ascendenti dal canto di madre, finchè esistevano degli ascendenti paterni. In oggi queste idee di potestà sono state rimpiazzate da altre. Si ha più riguardo all' amor de' padri ed alla lor prudenza, che alla loro autorità. Ed ecco da qual fonte deriva il concorso simultaneo dei parenti dello stesso grado per adempiere gli stessi doveri e per esercitare la medesima sorveglianza. Un tal sistema raddolcisce ed estende la magistratura domestica senza indebolirla. Comunica gli stessi diritti a tutti co-

loro, che si presumono avere lo stesso interesse. Non rallenta i vincoli di famiglia; li moltiplica e li nobilita.

In mancanza di genitori ed ascendenti, i figli sono tenuti a produrre il consenso dei lor tutori e del consiglio di famiglia, ch'esercitano in proposito una specie di magistratura sussidiaria.

La protezione che accorda la legge ai figli obbligandoli a produrre il consentimento de' loro genitori, era limitato ai figli legittimi, vale a dire ai figli nati da un matrimonio contratto secondo le forme prescritte. I figli naturali non vi avevano alcuna parte: erano abbandonati al loro libero arbitrio in una età, in cui è sì difficile il difendersi contro gli altri e contro se medesimo. Ciò veniva dal principio di cui abbiam già fatta menzione, che il consentimento de' padri non era che un effetto della lor potestà, e che originalmente non derivava dall' interesse de' figli, ma da un diritto inaudito di proprietà, conceduto a chi loro aveva dato l'essere. Ora, siccome la patria potestà non poteva prodursi che per un matrimonio legittimo, i figli naturali erano fuori di questa potestà.

Il progetto di legge consacra delle idee più giuste. La ragione indica che non una potestà vana, ma l'interesse de' figli motivar dee la necessità del consentimento paterno. In conseguenza noi abbiam creduto, che l'interesse de' figli naturali, allorchè questi figli sono riconosciuti e possono nominare un padre certo, non era indegno di fissar le cure del legislatore.

Sarebbe in vero contro i buoni costumi, che i figli nati da un commercio illecito avessero le stesse prerogative dei nati da un matrimonio legittimo; ma l'assoluto abbandono de' figli naturali sarebbe contrario all' umanità.

Questi figli non appartengono ad alcuna famiglia: ma appartengono allo Stato: lo Stato dunque ha interesse a proteggerli, e lo deve.

D'altronde, non potea dubitarsi che i padri naturali non siano obbligati ad allevare i loro figli, ed a mantenerli. La stessa legge positiva ha posto fra i primi obblighi questo dovere che la natura indipendentemente da ogni legge impone a tutti i genitori. Ora il consenso paterno al matrimo-

nio de' figli non fa egli parte della tenera sollecitudine che dee prestarsi al loro sostentamento, alla loro educazione, ed al loro stabilimento? La necessità di questo consenso, ch'è fondata sopra ragioni naturali, non dovrebbe dunque essere più estranea ai figli naturali che ai figli legittimi: a norma di tali principj abbiamo applicato agli uni e agli altri le disposizioni relative alla necessità di questo consentimento.

Siccome però i figli naturali non appartengono ad alcuna famiglia, non si è loro applicata la misura per cui si chiamano gli avoli ed avole, ed in seguito le assemblee de' parenti dopo la morte de' genitori. Si sarebbe messo in mani poco sicure l'interesse di questi figli, affidandolo a famiglie, delle quali sono piuttosto il carico di quello che esserne una parte. Siccome poi bisognava vegliare per loro, vien nominato ad essi nei casi preveduti un tutore speciale, incaricato di soddisfare a loro riguardo al debito della natura, ed alla patria.

Quando i figli, siano naturali, siano legittimi, sono arrivati alla loro maggiorità, divengono per se medesimi gli arbitri del lo-

ro destino; basta la loro volontà; non hanno bisogno che un'altra volontà vi concorra. Egli è però vero che durante la vita dei genitori, anche i figli maggiori eran tenuti a dirigersi agli autori de' loro giorni per ricercarne il consentimento, quantunque la legge avesse dichiarato che non era necessario.

Ci è sembrato utile ai costumi il far rivivere questa specie di culto reso dalla pietà filiale al carattere di dignità, ed oso dire di maestà che la natura medesima sembra avere impresso sopra coloro che sono, per noi sulla terra, l'immagine ed anche i ministri del creatore.

Il matrimonio, qualunque siano i contraenti, minori o maggiori, suppone sempre il loro consentimento. Ora, non havvi consenso alcuno propriamente detto, se non v'è libertà: questo si vuole in tutti i contratti, e dee essere soprattutto perfetta ed intera nel matrimonio. Il cuore deve, per dir così, respirare senza alcun impedimento in un'azione nella quale esso prende parte sì grande; e per tal maniera l'atto il più dolce dee essere ancora l'atto il più libero.

Secondo i nostri costumi un primo matrimonio valido e sussistente forma un ostacolo ad un secondo. La moltiplicità de'mariti e delle mogli in certi climi può essere autorizzata, ma non è legittima sotto alcun clima; essa trae seco necessariamente la servitù di un sesso e il despotismo dell'altro; essa non potrebb'essere sollecitata dai reali bisogni dell'uomo, che avendo tutta la vita per conservarsi, non ha che alcuni istanti per riprodursi; essa introdurrebbe tale confusione e disordine nelle famiglie, che ben presto si comunicherebbero all'intero corpo della società; essa offende tutte le idee, e matura tutti i sentimenti; toglie all'amore tutti i suoi allettamenti, togliendogli le sue privative; finalmente ripugna all'essenza medesima del matrimonio, vale a dire all'essenza di un contratto per cui due sposi si danno tutto il corpo e l'anima. Avvicinandosi ai paesi ne'quali è permessa la poligamia, sembra allontanarsi dalla morale medesima.

Il principio che fa proibire ad un marito la pluralità delle mogli, e ad una donna la pluralità dei mariti non potrebbe compor-

tare il concorso simultaneo o successivo di più matrimonj.

Una delle due: o questi matrimonj sussisterebbero insieme senza distruggersi, o si distruggerebbero l'uno coll'altro. Nel primo caso, voi v'immergereste nello stupido abbrutimento di certe nazioni corrotte e semibarbare dell'Asia. Nel secondo, insegnereste agli uomini a farsi giuoco degl'impegni più sacrosanti; poichè lascereste al capriccio di un solo de' coniugi il diritto inaudito di sciorre un contratto ch' è l' opera della volontà di due.

In tal maniera la massima che non si può contrarre un secondo matrimonio finchè il primo sussiste, forma il diritto universale di tutte le nazioni colte.

In tutti i tempi fu proibito il matrimonio fra i figli e gli autori de' loro giorni: esso sarebbe sovente inconciliabile colle leggi fisiche della natura, e lo sarebbe sempre con quelle del pudore; cangerebbe i rapporti essenziali che debbono esservi tra i genitori e i figli; ripugnerebbe alla loro rispettiva situazione, sconvolgerebbe fra loro tutti i diritti e tutti i doveri; farebbe orrore.

Ciò che diciamo dei genitori e de' loro figli naturali e legittimi, si applica in linea diretta a tutti gli ascendenti e discendenti, e congiunti nella medesima linea.

Le cagioni di queste proibizioni sono così forti e naturali, che hanno agito in tutto il mondo indipendentemente da ogni comunicazione.

Non furono le leggi romane che insegnarono ai selvaggi ed ai barbari, i quali non le conoscevano, a maledire i matrimonj incestuosi. È un sentimento più potente di tutte le leggi quello che agita e fa tremar di paura una grande adunanza al veder Fedro, sui nostri teatri, più infelice che colpevole, ardere di un amore incestuoso e lottare penosamente tra la virtù e il delitto.

L'orror dell'incesto del fratello colla sorella, quello dei congiunti nello stesso grado deriva dal principio della pubblica onestà. La famiglia è il santuario de' costumi: ivi è dove evitar si debbe con tanta cura tutto ciò che tende a corromperli. Il matrimonio non è certamente una corruzione, ma la speranza del matrimonio tra esseri che vivono sotto lo stesso tetto, e

che sono già invitati da tanti motivi ad approssimarsi e ad unirsi, potrebbero accendere dei desiderj criminosi, produrre dei disordini, che contaminerebbero la casa paterna, ne bandirebbero l'innocenza, e perseguiterebbero così la virtù sin nell'ultimo suo asilo.

Le ragioni medesime di onestà pubblica ci hanno determinati a proibire il matrimonio dello zio colla nipote, e della zia col nipote. Lo zio tien sovente luogo di padre, e sin d'allora dee adempirne i doveri. La zia non è sempre estranea alle cure della maternità. I doveri dello zio e le cure della zia non potrebbero quasi mai conciliarsi colle meno importanti operazioni che precedono e preparano il matrimonio.

Le leggi romane e le ecclesiastiche portavano più oltre la proibizione di maritarsi fra parenti; le leggi romane aveano proibito il matrimonio fra cugini germani. Dapprima le leggi ecclesiastiche non avevan fatto che appoggiare la proibizione stabilita dalla legge civile. Insensibilmente i canonisti estesero questa proibizione; e, secondo Dumoulin, la loro dottrina in proposito non fu che l'effetto di un errore evidente.

Ognuno sa che il diritto civile e canonico contano i gradi di parentela differentemente. I cugini germani sono nel quarto grado giusta il diritto civile, e non sono che nel secondo a norma del diritto canonico.

Ora le leggi romane avendo proibito i matrimonj in quarto grado, si fece una confusione sul modo di contare i gradi nel civile e nel canonico; e di là risultarono delle proibizioni generali di contrarre matrimonj in quarto grado, vale a dire, sino ai nipoti dei cugini germani.

Noi abbiamo corretto questo errore, che frapponeva moltissimi ostacoli alla libertà de' matrimonj, e che imponeva un giogo troppo incomodo alla società.

Non abbiamo neppur creduto che il matrimonio dovesse essere proibito fra i cugini germani. È incontrastabile che i matrimonj fra cugini germani, permessi dal diritto naturale, non furono mai proibiti dal diritto divino. I matrimonj fra parenti erano anche ordinati dalla legge che fu data agli Ebrei.

La prima proibizione dei matrimonj fra

cugini germani è quella portata da una legge dell'imperator Teodosio, verso la fine del quarto secolo. Questa legge si è perduta; ma viene citata da Libanio e da Aurelio Vittore, e dai primi padri della Chiesa, i quali convengono che la legge divina non proibiva questi matrimonj, e che anzi erano prima di questa legge permessi.

Le inibizioni del matrimonio fra parenti, nei gradi non vietati dal diritto naturale, sono state più o meno ristrette, o più o meno estese presso i differenti popoli, secondo la differenza de' costumi e gl'interessi politici de' medesimi. Quando per esempio avea un legislatore stabilito un certo ordine di successioni che credeva importante ad osservarsi per la costituzione politica dello stato, regolava i matrimonj di tal maniera che non fossero mai permessi fra persone, la cui unione avesse potuto cangiare od alterare quest' ordine. Noi abbiamo veduto degli esempj di questa sollecitudine in alcune repubbliche dell' antica Grecia. D'altronde, secondo che le famiglie erano più o meno riunite nella stessa casa, e secondo il maggiore o minore interesse che si aveva

a favorire le parentele fra le diverse famiglie, si estendevano o si limitavano di più le proibizioni del matrimonio tra parenti.

Nei nostri costumi presenti non sussistono più le ragioni che hanno potuto far proibire in altri tempi o in altri paesi i matrimonj fra cugini germani. Noi non abbiamo bisogno di favorire, e tanto meno di forzare con proibizioni le parentele fra diverse famiglie. Noi possiamo in proposito riportarci all' influenza dello spirito di società, che non prevale sfortunatamente che troppo fra noi sullo spirito di famiglia. Dall' altra parte, non è più il tempo in cui i cugini germani vivevano come fratelli, ed in cui vedevasi una numerosa famiglia interamente riunita a non formar che un solo governo in una comune abitazione. Oggigiorno i fratelli medesimi sono alle volte più estranei gli uni agli altri di quello che non lo erano un tempo i cugini germani. I motivi di purità e di decenza, che facevano allontanare l'idea del matrimonio da tutti quelli che vivevano sotto lo stesso tetto e sotto la sorveglianza di un medesimo capo, hanno dunque cessato; ed altri motivi al contrario

trario sembrano impegnarci a proteggere lo spirito di famiglia contro lo spirito di società.

Se le leggi della natura sono inflessibili ed invariabili, le leggi umane sono sucettibili di eccezioni e di dispense. Quando si può il più, si può anche il meno. Un legislatore che sarebbe in libertà di non fare la legge, può con maggior ragione dichiarare che la legge cesserà in certi casi.

Non sarebbe prudente nè possibile che questi casi di eccezione in ogni materia fossero sempre specificatamente determinati dal legislatore. La legge non dee fare da se quello che non può far bene da se medesima. Dee confidare all' altrui saviezza ciò che non saprebbe regolar prima colla propria.

Di là sorgono delle dispense in materia di matrimonio, e l'uso di queste dispense è stato universale, relativamente alla proibizione del matrimonio fra parenti.

Non abbiam dunque esitato d'attribuire al governo il diritto di accordare queste dispense quando le circostanze lo esigono. Abbiamo però limitato questo diritto alla proibizione fatta del matrimonio tra lo zio e la nipote, tra la zia ed il nipote, perchè

abbiamo creduto che i motivi di pubblica onestà, i quali facevano proibire il matrimonio fra il fratello e la sorella, dovessero prevalere in tutti i casi alle considerazioni particolari, per cui si credesse di poter motivare una eccezione.

Non parlo della proibizione in linea diretta: dessa non potrebb' essere suscettibile di dispensa. Non è in potere degli uomini il legittimare la contravvenzione alle leggi della natura.

Nell' antica giurisprudenza le dispense erano accordate dai ministri della chiesa; ma su questo punto in tutto ciò che concerneva il contratto, i ministri della chiesa non erano che i vice-gerenti della potestà temporale; giacchè non sapremmo abbastanza ripeterlo, la religione dirige il matrimonio colla sua morale, e lo santifica co' suoi riti; ma non appartien che allo stato il regolarlo mediante le leggi ne' suoi rapporti coll' ordine della società. Così addiviene una massima costante attestata da tutti gli uomini istrutti, che gl' impedimenti dirimenti non possono essere stabiliti che dalla potestà che regge lo Stato.

Quando le istituzioni religiose e civili erano unite, nulla ostava che si lasciasse alla Chiesa il diritto di accordare delle dispense anche per il contratto; ma questo diritto non esisteva che in quanto era approvato e tollerato dalla legge civile.

La cosa è sì evidente, che risulta da tutti gli storici monumenti. Non abbiamo che a gettare lo sguardo su ciò che è accaduto nelle prime età del cristianesimo. Non già i ministri della Chiesa, ma gl' imperatori promulgarono le prime proibizioni del matrimonio fra parenti; non già i ministri della Chiesa, ma gl'imperatori dispensarono i primi da queste proibizioni. Noi ne abbiamo la prova in una legge di *Onorio*, colla quale questo principe proibisce di sollecitare presso di lui delle dispense per certi gradi, ed annuncia che non ne accorderà che fra cugini germani. Una tal legge trovasi al titolo 10 del Codice Teodosiano.

Si è trattato ancora delle dispense che davano gl' imperatori pel matrimonio in una legge dell' imperatore *Zenone*, ed in altra dell' imperatore *Anastasio*.

Cassiodoro senatore e consigliere dei re

goti riferisce la formola di dispense, che questi re davano pei matrimonj.

Dietro la testimonianza del padre *Tomassino*, non fu che nell' undicesimo secolo che i papi incominciarono ad accordare delle dispense; e noi veggiamo che nei tempi successivi, i sovrani bene istrutti continuarono ad usare dei loro diritti. Così l'imperatore Luigi IV, celebre per le sue dispute colla Santa Sede, diede, all'incominciar del quattordicesimo secolo, delle dispense di parentela a Luigi di Brandebourg ed a Margherita duchessa di Carintia.

La transazione decretata a Passavia nel 1552, e seguita nel 1555 dalla pace di religione, riconosce il diritto che gli elettori e gli altri sovrani d'Allemagna avevano di accordare delle dispense.

Nel 1529, il re Enrico IV conformemente a molti decreti de' parlamenti fece un regolamento generale, con cui le dispense in tutte le materie furono attribuite ai vescovi nazionali.

Questo regolamento fu eseguito per quattro anni; si vide rinascere in seguito l'uso di ricorrere a Roma per certe dispense riputate più importanti delle altre.

Ma i diritti della sovranità sono inalienabili ed imperscrittibili. La legge civile può dunque in oggi ciò che poteva prima, ed essa ha dovuto riprendere l'esercizio del diritto di accordare delle dispense, dappoichè il contratto di matrimonio è stato separato da tutto ciò che concerne il sacramento.

Se i ministri della chiesa possono e debbono invigilare sulla santità del sacramento, la sola potestà civile è in diritto d'invigilare sulla validità del contratto. Le riserve e le precauzioni, delle quali i ministri della chiesa possono usare per provvedere all' oggetto religioso, non possono in alcun caso nè in alcun modo influire sul matrimonio medesimo, ch'è in se stesso un oggetto temporale.

È in seguito di questo principio che gli impegni negli ordini sacri, il voto monastico e la disparità di culto che nell' antica giurisprudenza erano impedimenti dirimenti, non lo sono più. Non erano divenuti tali che mediante le leggi civili, le quali proibivano i matrimonj misti, e che avevano sanzionato mediante il poter coattivo i regolamenti ecclesiastici relativi al celibato dei preti secolari e regolari. Hanno cessato

di esserlo dopo che la libertà di coscienza è divenuta anch' essa una legge dello Stato, e non si può certamente contrastare ad alcun sovrano il diritto di separare gli affari religiosi dagli affari civili, che non potrebbero appartenere allo stesso ordine di cose, e che son governati da differenti principj.

Dietro il comune diritto, dietro la morale degli stati non sono punto le cerimonie, ma la fede unicamente e il consenso delle parti che fanno il matrimonio, e che meritano alla compagna che un uomo si associa la qualità di sposa; qualità si onorevole, che secondo l'espressione degli antichi, non già la voluttà, ma la virtù, l'onore medesimo la fanno chiamar con tal nome.

Ma alla società importa che il consentimento degli sposi intervenga in una forma solenne e regolare.

Il matrimonio assoggetta i coniugi a grandi obblighi verso coloro ai quali danno la vita. Bisogna dunque che si possano conoscere quelli i quali sono tenuti di adempiere questi obblighi.

Le unioni vaghe ed incerte sono poco favorevoli alla propagazione. Esse compro-

mettono i costumi, e traggono seco dei disordini di ogni specie. Intanto chi garantirebbe la sicurezza de' matrimonj, se contratti oscuramente e senza precauzione legale, rassomigliassero a quelle unioni passeggere e fuggitive che produce il piacere, e che finiscono col piacere?

Infine la società contrae anch' essa degli obblighi verso gli sposi, de' quali dee rispettar l'unione. Essa è interessata a proteggere contro la licenza e l'attentato de' terzi, questa unione sacrosanta ch' esser dee sotto la salvaguardia di tutte le persone dabbene.

Queste importanti considerazioni hanno determinato i legislatori a stabilire delle formalità atte a fissare la certezza de' matrimonj, e a dare ad essi il più alto grado di pubblicità. Queste formalità sono l'oggetto del capitolo secondo del progetto di legge.

Conformemente alle disposizioni che presenta questo capitolo, il matrimonio dee essere celebrato pubblicamente, avanti l'uffizial civile del domicilio dell' una delle due parti.

Questo uffiziale è il testimonio necessario dell'impegno degli sposi. Riceve egli a nome

della legge questo impegno inviolabile stipulato a vantaggio dello Stato, ed a vantaggio della società generale del genere umano.

La celebrazione del matrimonio dee esser fatta in presenza del pubblico, nella casa comunale. Non si può sotto vani pretesti cercare il segreto o il mistero. Nulla dee essere celato in un atto in cui per certi riguardi il pubblico medesimo è parte, e che dà una nuova famiglia alla città.

Noi abbiamo parlato delle qualità e delle condizioni ricercate per poter contrarre il matrimonio. Affinchè queste qualità e condizioni non vengano eluse, due pubblicazioni fatte in distanze marcate debbono precedere il contratto, e queste pubblicazioni debbono aver luogo nella municipalità, nella quale ognuno de' coniugi ha il suo domicilio.

Un domicilio di sei mesi è bastante per autorizzare la celebrazione del matrimonio, in un luogo in cui l'uno de' contraenti ha acquistato questo domicilio. Nulla si è cangiato in tal punto dell' antica giurisprudenza. Ma allora bisogna che le pubblicazioni sian fatte non solamente nel luogo del domicilio abbreviato di sei mesi, ma anche nella municipalità dell' ultimo domicilio.

Se i contraenti sono sotto l'altrui potestà, il loro prossimo matrimonio viene pubblicato ancora nel domicilio delle persone, sotto la potestà delle quali si trovano.

Si può secondo le circostanze ottener la dispensa di una delle due pubblicazioni; ma non mai delle due. La dispensa sarà accordata dal governo, o da chi avrà ricevuto il potere di accordarla.

La terra è stata data in parte ai figli degli uomini. Un cittadino può trasferirsi dovunque, e dovunque esercitare i diritti annessi alla qualità d'uomo. Tra tutti questi diritti il più naturale è incontrastabilmente quello di contrar matrimonio. Questa facoltà non è locale, e non potrebb'essere circoscritta dal territorio; dessa è per così dire universale quanto la natura che non è assente in alcuna parte. Noi non ricusiamo dunque ai Francesi il diritto di contrarre un matrimonio in paese straniero, nè quello di unirsi ad una persona straniera. La forma del contratto viene allora regolata dalle leggi del luogo ove si è trasferito. Ma tutto ciò che concerne la sostanza medesima del contratto, le qualità e le condizioni che de-

terminano la capacità de' contraenti, continua ad essere governato dalle leggi francesi. Bisogna pure che tre mesi dopo il suo ritorno il Francese che si è maritato fuori della Francia venga a fare omaggio alla sua patria del titolo che lo rese sposo e padre, e che naturalizzi questo titolo, facendolo iscrivere in un registro nazionale.

Egli è più espediente prevenire il male, di quello che sia facile il ripararlo. A che servirebbero le condizioni e le formalità relative alla celebrazione del matrimonio, se nessuno avesse azione d'impedire che le medesime non fossero eluse od infrante?

Il diritto di potersi opporre ad un matrimonio fu dunque riconosciuto utile ed indispensabile. Ma questo diritto degenerar non dee in un'azione popolare; debb'essere limitato a certe persone e a certi casi, a meno che non si voglia far divenire ciascun matrimonio un'occasione di scandalo o di disturbo nella società.

È giusto, per esempio, il potersi opporre al secondo matrimonio di un marito o di una donna che non rispetta il primo impegno. È giusto che quello o quella che

sa parte in questo primo impegno possa difendere il suo titolo, e reclamare l'esecuzione della fede promessa.

Potrebbesi ragionevolmente ricusare ai genitori, agli avoli od avole il diritto d'invigilare sull'interesse de' loro figli anche maggiori, allorchè il timore di vederli precipitare in impegni vergognosi od inconsiderati rende attenta la loro sollecitudine?

Noi abbiamo compreso che i collaterali non possono avere lo stesso favore, perchè ispirar non potrebbero la stessa confidenza. Nullameno vi sono alcune occasioni nelle quali dev'esser permesso a un fratello, a uno zio, ad un prossimo parente di parlare e di farsi intendere. Non bisogna per altro che queste occasioni siano arbitrarie. Noi le abbiamo limitate al caso di dèmenza del futuro consorte, ed a quello in cui si fosse trascurato di adunare il consiglio di famiglia ricercato pei matrimonj de' minori che hanno perduto i loro genitori, ed altri ascendenti. Noi pensammo che in simili occorrenze non si potesse soffocare la voce della natura, poichè le circostanze non permettevano di confonderla con quella delle passioni.

Si sottomettono ai danni ed interessi coloro che soccombono nella loro opposizione, se questa opposizione è stata funesta a quelli de'quali ha differito oppure impedito il matrimonio; giacchè sovente una opposizione mal fondata può esser di ostacolo ad una unione convenevole e legittima. Esiste allora un gran pregiudizio; questo pregiudizio dee ripararsi. Non importa che vi sia stata imprudenza o errore nella persona che ha creduto di dover addivenire contraria: non v'è da bilanciare fra colui che s'inganna e quello che soffre.

Lo stesso rigore non viene applicato ai genitori e agli altri ascendenti. I padri ed avoli sono sempre magistrati nelle loro famiglie, anche quando in faccia ai loro figli sembrano non mostrarsi che come parti nei tribunali. La loro presunta tenerezza allontana da essi qualunque sospetto di mala fede, e rende scusabile il loro errore. Dopo la maggiorità compita dei loro figli l'autorità de' padri finisce; ma non finisce il loro amore e la loro sollecitudine.

Spesso non vedesi alcuna ragion decisiva per impedire un cattivo matrimonio. Ma un

padre non può rinunciare alla speranza di far ritornare a se un figlio con salutari consigli; si rende contrario, perchè sa essere il tempo una grande risorsa contro le determinazioni che possono attribuirsi alla prontezza di spirito, alla vivacità del carattere, o all'impeto delle passioni. Potrebbe punirsi per un'aggiudicazione di danni ed interessi, quel padre già infelice abbastanza per le preconcepite speranze, e per la saggia lentezza sulle quali fondava le sue speranze? La coscienza, e il cuore di un buon padre è un asilo che non bisogna indiscretamente forzare.

Vi fu un tempo non molto da noi lontano, in cui sotto il pretesto della più leggera disparità nella fortuna o nella condizione si osava far opposizione ad un matrimonio onesto e ragionevole. Ma al giorno d'oggi in cui dalle nostre leggi l'eguaglianza è stabilita, due sposi potranno cedere alle dolci ispirazioni della natura, e non avran più a lottare contro i pregiudizj dell' orgoglio, contro tutte le vanità sociali che portavano nelle parentele e nei matrimonj, la coazione, la necessità, ed osiam dirlo,

la fatalità del destino medesimo. Si hanno meno a temere queste opposizioni bizzarre, ch' erano ispirate dall' ambizione o comandate dall' avarizia. Non si temono più queste speculazioni combinate con tant' arte, nelle quali in fatto di matrimonio si pensava a tutto, fuori che al ben essere. Tutte le classi della società erano più o meno dominate dai medesimi pregiudizj; le vanità erano graduate come le condizioni: un carattere sicuro, delle virtù sperimentate, le grazie della gioventù, gli stessi vezzi della beltà, tutto era sagrificato a idee ridicole e meschine che facevano la disgrazia delle generazioni presenti, e che soffocavano in prevenzione le generazioni future.

Nel sistema della nostra legislazione non siamo più esposti a simili pericoli: ognuno è divenuto più padrone del suo destino: ma non bisogna cadere nella contraria estremità. La ricordanza dell' abuso che facevasi delle opposizioni ai matrimonj dei figli di famiglia e dei cittadini, non ha dovuto determinarci a proscrivere qualunque opposizione. Noi avremmo favorito il giuoco delle passioni e la licenza de' costumi credendo di

non proteggere che la libertà de' matrimonj.

Il matrimonio è valido quando è conforme alle leggi. È perfetto anche prima di essere stato consumato.

Nel sistema del diritto civile che reggeva la Francia, un marito periva egli per accidente o per qualunque altra cagione prima della consumazione? La vedova era obbligata a portare il lutto. La comunione nel paese, in cui era ammessa, aveva luogo dopo la celebrazione del matrimonio. Gli utili nuziali, i vantaggi di costumanza erano acquistati, le donazioni reciproche si eseguivano.

Non si scostava da questi principj che in alcune costumanze particolari ed isolate, le quali non supponevano un matrimonio reale, se non quando la donna secondo l'espressione di queste costumanze era *stata introdotta nel letto nuziale.*

Quasi per ogni dove il carattere morale impresso al contratto dalla fede che si danno gli sposi prevaleva a qualunque altro carattere.

Ma se la consumazione del matrimonio non fu giammai reputata necessaria per la sua validità, si è dovuto pensare almeno in

tutti i tempi, che un matrimonio è nullo allorchè le condizioni e le forme prescritte dalle leggi non sono state osservate.

Si sa quanto fu detto contro i matrimonj clandestini e contro i matrimonj segreti. Importa il fissare l'idea che dee formarsi di queste due specie di matrimonj. Esse diedero luogo a molti equivoci anche fra uomini istrutti, che non seppero sempre precisamente distinguerle.

Una dichiarazione del 1639 privava i matrimonj segreti di tutti gli effetti civili. Si chiamavano matrimonj segreti quelli, che quantunque contratti secondo le leggi erano stati tenuti occulti durante la vita degli sposi. Si era stabilito per massima non esser sufficiente per la pubblicità di un matrimonio che fosse stato celebrato con tutte le formalità prescritte, ma che bisognava ancora che fosse seguito per parte de' due sposi da una professione pubblica del loro stato.

Il legislatore, screditando i matrimonj segreti, temeva per l'educazione de' figli nati da una unione tenuta occulta, temeva anche per la certezza della loro nascita; voleva ripa-

riparare allo scandalo che può produrre la vita comune di due sposi, allorchè il pubblico non conosce il vero vincolo che gli unisce e gli ravvicina. Soprattutto ei voleva, dopo l'estrema differenza che eravi in allora nei ranghi e nelle condizioni dei cittadini, prevenire queste unioni ineguali che offendevano l'orgoglio dei grandi nomi, o che non potevano conciliarsi coll' ambizione di una grande fortuna.

Dalla condotta degli sposi giudicavasi del segreto della loro unione. Un matrimonio celebrato secondo le forme ha sempre una qualche pubblicità; ma si contava per niente questa pubblicità di un momento se era smentita dalla vita intera de' coniugi.

Non si reputava pubblico un matrimonio se non che quando gli sposi non s'arrossivano di essere uniti, se non quando manifestavano la loro unione colla lor vita pubblica e privata, allorchè stavano assieme, allorchè la donna portava il cognome di suo marito, allorchè i figli portavano quello del padre, allorchè le due famiglie unite erano rispettivamente informate del vincolo che le avvicinava, allorchè finalmente le

relazioni di stato erano pubbliche e notorie.

Chiamavasi per conseguenza matrimonio segreto quello, la cui conoscenza era stata con diligenza concentrata fra il piccol numero di testimonj necessarj alla sua celebrazione, ed era stata attentamente sottratta agli sguardi degli altri uomini, cioè a dire a quella porzione di società, la quale rapporto a ciascun particolare forma ciò che noi chiamiamo pubblico.

Non abbiamo più le ragioni medesime per temere l'abuso de matrimonj segreti.

In primo luogo la libertà de' matrimonj non avendo più da lottare contro la maggior parte de' pregiudizj che la impedivano, i cittadini non hanno interesse a nascondere all' opinione un matrimonio, che non cercano di sottrarre agli sguardi della legge.

In secondo luogo quando i matrimonj erano attribuiti agli ecclesiastici, il ministro del contratto offriva agli sposi, i quali volevano contrarre un matrimonio che il rispetto umano non permetteva di confessare, un depositario più indulgente e più discreto. Non sarebbe stato nè giusto nè ragionevole l'esigere che un ministro della reli-

gione avesse nel conflitto delle convenienze e dei pregiudizj della società e degl' interessi della coscienza, sagrificato gl' interessi della coscienza stessa ai pregiudizj ed alle semplici convenienze della società. Gli sposi erano dunque assicurati nelle difficili occorrenze di trovar tutte le risorse e i riguardi ch' esigeva la loro situazione. Senza offender le leggi che stabilirono le pubbliche forme della celebrazione si accordavano dei permessi e delle dispense, che ne modificavano l' esecuzione, e ne mitigavano il rigore. Un matrimonio poteva rimanere segreto malgrado la letterale osservanza delle forme stabilite per garantirne la pubblicità. Nello stato attuale di cose il matrimonio vien celebrato in presenza dell' ufficiale civile, e nella casa comunale. Questo ufficiale non ha alcun potere personale di cangiar di luogo, nè di modificare le formalità della celebrazione; non è che incaricato degli interessi della società. Havvi l'obbligo di ricorrere al governo per ottenere la dispensa di una delle due pubblicazioni. Il segreto diventa impossibile, nè potrebb' essere che l'opera della frode. In vano cercherebbero gli

sposi delle precauzioni per occultare, pel resto della lor vita un' unione che avrebbero potuto evitare di contrarre pubblicamente. È dunque chiaro che il timore dei matrimonj segreti dee svanire colle diverse cagioni che lo producevano.

Il vero pericolo sarebbe quello di conservare un punto di giurisprudenza sempre incerto ed arbitrario nella sua applicazione. L'osservanza delle forme nella celebrazione del matrimonio dee bastantemente garantirne la pubblicità di diritto e di fatto. Se, malgrado l'osservanza di queste forme, alcuni sposi potessero ancora vedersi esposti alla privazione degli effetti civili sotto pretesto che per la loro condotta posteriore hanno cercato di rendere segreta la loro unione, qual sorgente d'incertezza e d'inquietudine per le famiglie! Ogniqualvolta presentavasi ai tribunali la quistione di un matrimonio preteso segreto, i giudici mancavano di una sicura regola per pronunciare. La loro ragione smarrivasi in un dettaglio di fatti, di ricerche, di testimonianze più o meno sospette, e di presunzioni più o meno concludenti. Procedure indifferenti, circostanze

fuggitive erano travestite in prove; e dopo aver fedelmente osservato tutte le leggi, si era esposti a perdere la sicurezza ch'esse garantiscono a quelli che le osservavano e le rispettano.

È diverso il caso de' matrimonj clandestini. O bisogna rinunziare a qualunque legislazione sul matrimonio, o bisogna proscrivere il matrimonio clandestino; giacchè, dietro la definizione de'giureconsulti, i matrimonj clandestini sono quelli che la società non ha giammai conosciuti, che non sono stati celebrati avanti alcun uffiziale pubblico, e che sono stati costantemente sepolti nel mistero e nelle tenebre. Questa specie di matrimonio clandestino non è la sola: essa è la più criminosa. Si annoverano anche fra i matrimonj clandestini quelli che non sono stati preceduti dalle pubblicazioni ricercate, o che non sono stati celebrati avanti l'ufficiale civile che la legge indicava agli sposi, o ne' quali il consentimento de' genitori, degli avoli ed avole, e de' tutori non è intervenuto. Siccome furono prese tutte le precauzioni per prevenire il matrimonio clandestino, vi è luogo al

rimprovero di matrimonio clandestino quando si sono trascurate queste precauzioni.

È evidente la nullità de' matrimonj clandestini.

Ma un matrimonio può esser nullo senza essere clandestino. Così il difetto di età, il difetto di libertà, la parentelà degli sposi nel grado proibito annullano il matrimonio, senza imprimergli altronde alcun carattere di clandestinità.

I matrimonj contratti sull' estremità della vita erano eziandio proibiti dalla dichiarazione del 1639 di cui parlavamo testè. Sembrava strano che una persona moribonda potesse concepire l'idea di trasformare ad un tratto in letto nuziale il suo letto di morte, e potesse aver la pretensione di accendere le brillanti faci d'imeneo accanto alle funebri tede, delle quali il fosco lume sembrava già riflettersi su di una esistenza quasi spenta. Si paventavano con qualche fondamento le macchinazioni tenebrose che potevano essere praticate in simile occorrenza per carpire alla debolezza o alla malattia un consentimento in cui la volontà non avrebbe avuto alcuna parte. Si temeva

ancora che coloro, i quali amavano le dolcezze del matrimonio senza amarne i pesi, non fossero invitati a vivere in un celibato vergognoso per la speranza di cancellare un giorno, all'ombra di un simulacro di matrimonio, i torti di tutta la loro vita.

È d'uopo convenire che la considerazione di questi pericoli era di qualche importanza; ma e ch'era mai un matrimonio *in extremis?* Qui l'arte congetturale della medicina veniva ad accrescere i dubbj e le incertezze della giurisprudenza. Ad ogni istante un matrimonio legittimo poteva essere compromesso, ed era difficile d'intaccare un matrimonio fraudolento. Noi troviamo appena nelle nostre immense raccolte di sentenze due o tre giudizj intervenuti su questa materia; e siffatti giudizj non fanno che attestare gl'imbarazzi che provavano i tribunali nell'applicazione della legge.

È d'altronde certo che questa legge fosse buona e convenevole? L'equità comporta che si condanni alla disperazione un padre moribondo, il cui cuore lacerato dai rimorsi, vorrebbe, lasciando la vita, assicurare lo stato di una compagna che non lo ha

giammai abbandonato, o quella di una innocente posterità della quale ei prevede la miseria e la disgrazia? Perchè de' figli che hanno fissata la sua tenerezza, ed una compagna la quale ha meritata la sua riconoscenza non potrebbero eglino prima di raccoglierne gli ultimi fiati invocare la sua giustizia? Perchè lo si sforzerebbe ad essere inflessibile in un momento in cui ha bisogno egli stesso d'invocare la misericordia? Contemplando la deplorabile situazione di un tal padre, siamo obbligati a dire a noi stessi che la legge non può nè dee così crudelmente soffocar la natura.

Le differenti nullità di un matrimonio non sono tutte sottoposte alle stesse regole: nelle scuole sono state distinte in nullità assolute, e in nullità relative. Si sono attribuiti alle une ed alle altre degli effetti differenti. Ma l'imbarazzo si era di seguir nella pratica una distinzione facile ad annunciarsi nella teoria. Nuovi dubbj provocavano ad ogn'istante delle nuove decisioni: le difficoltà erano interminabili.

Si è conosciuto che il linguaggio della legge non poteva esser quello della scuola.

Per conseguenza nel progetto che presentiamo abbiamo applicato ad ogni nullità le regole che le convengono.

Una delle prime ragioni che possono render nullo il matrimonio è il difetto della libertà.

È stato decretato che l'azione prodotta dal difetto di libertà non può essere sperimentata che dai due sposi, o da quello de'due, di cui non fu libero il consentimento. Ciò deriva dalla natura medesima delle cose.

Il difetto di libertà è un fatto, del quale il primo giudice è quegli che pretende di non essere stato libero. Alcune persone terze possono essere state testimoni delle azioni esteriori, delle quali si crede autorizzato a concludere che vi sia stata violenza o coazione; ma non possono mai valutare l'impressione continua o passaggera che queste azioni possono, o non possono avere prodotta.

È cosa rara che un matrimonio sia determinato da una violenza reale e di aperta forza. Un attentato tale degenererebbe in ratto, o in violazione; vi sarebbe più

che nullità; vi sarebbe delitto. Comunemente i fatti di timore, che producono il difetto di libertà, sono fatti indubitatamente gravi, e capaci a scuotere un'anima forte, ma più occulti e combinati con maggiore prudenza di quello che non lo sia un atto caratterizzato di violenza. Tocca per conseguenza alla persona che lagnasi di non essere stata libera, a denunciarci la sua situazione. Chi avrebbe il diritto di sostenere ch'io non sono stato libero, quando, malgrado le apparenze, assicuro di esserlo stato? In un affare così personale, non sarebbe la mia superiore a qualunque altra testimonianza? Il sentimento della mia libertà non ne diverrebbe la prova?

V'è di più: una volontà a bella prima forzata non lo è sempre: ciò che da principio si è fatto per coazione si può successivamente ratificarlo colla ragione e colla scelta. Chi dunque sarebbe autorizzato a laguarsi quando io non mi lagno? Il mio silenzio non respinge forse tutti coloro che vorrebbero sconsigliatamente parlare quando io mi taccio?

È incontrastabile che il difetto di liber-

tà può essere coperto da un semplice tacito consentimento. Ciò verificavasi anche pei voti monastici. Dopo un certo tempo il silenzio faceva presumere il consentimento, e negavasi di ascoltare i religiosi medesimi che reclamavano contro il loro impegno. Niuna persona terza ammettevasi in alcun tempo a sperimentare l'azione del religioso che osservava il silenzio, quando avrebbe potuto romperlo se avesse voluto. Ora, se nella ipotesi del voto monastico, in cui non trattavasi che dell'interesse del religioso, si fosse temuto, dando l'azione a persone terze, di rompere un impegno imperfetto nella sua origine, ma confermato in seguito almeno dal silenzio della parte interessata, come permetterebbesi a persone terze di venir a turbare un matrimonio esistente in pregiudizio de' figli, a danno di due famiglie, ed a quello degli sposi medesimi che non reclamano?

Nulla di più saggio adunque di non aver data azione per il difetto di libertà che ai due sposi, o a quello de' due, il cui consentimento non sia stato libero.

Se non si dà vero consentimento quando

non vi sia libertà, non dee nemmeno esservi più consentimento, quando vi sia errore.

L'errore, in materia di matrimonio, non s'intende di un semplice errore sulle qualità, sulla fortuna o condizione della persona alla quale si unisce, ma di un errore che avesse per oggetto la persona medesima. La mia intenzione dichiarata era quella di sposare una tal persona; vengo ingannato, o m'inganno per un concorso singolare di circostanze e ne sposo un' altra, che viene sostituita alla prima senza mia saputa e contro mio genio: il matrimonio è nullo.

Ma in questo caso l'azione non compete che a me, perchè non può competere che allo sposo, il quale venne indotto in errore.

Nell'ipotesi d'errore e di difetto di libertà, bisognava prescrivere dei saggi limiti all' azione medesima che si accorda agli sposi. Ciò si è fatto col determinare che la domanda in nullità non sarà più ammissibile quante volte consterà di una coabitazione continuata per sei mesi, dopo che sarà stato riconosciuto l'errore, o che la libertà sarà stata ricuperata.

Il matrimonio contratto senza il consen-

so de' genitori, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, ove questo consentimento fosse necessario, non può essere intaccato che da quelli de' quali il consentimento era ricercato, o dall' uno de' due sposi che avesse bisogno del consentimento.

È naturale l'interdire ai collaterali un' azione che non può competere che ai parenti de' quali è necessario il consentimento. Questi vindicano la propria ingiuria sperimentando una tale azione; fanno anche di più, adempiono ad un dovere. La legge ricercava che intervenissero nel matrimonio per l'utilità medesima degli sposi. Soddisfano essi al voto della legge, corrispondono alla sua confidenza, cercando di riparare, per mezzo della cassazione, al male che non poterono prevenire coi più dolci mezzi di una tenera sorveglianza. Che addiverrebbe la legge, la quale esige la necessità del consenso de' parenti, se questi non potessero reclamarla quando venisse violata?

Noi abbiam creduto egualmente giusto di accordare a que' figli, a' quali il consenso de' parenti era necessario, il diritto di far annullare il proprio matrimonio in conside-

razione del difetto di questo consentimento. Generalmente è permesso, a chiunque ha contratto un' obbligazione nulla e viziosa, il reclamare contro il suo impegno, e soprattutto quando l'abbia contratta nella sua minorità. L'interesse delle parti è la misura della loro azione; e se favorevolmente si ammettono i reclami di un minore, che pretende di essere stato sorpreso in una convenzione poco importante, gli si debbe con maggiore giustizia accordare il favore medesimo, allorchè domanda d'essere restituito contro l'alienazione ch' è stata fatta di tutti i suoi beni e di sua propria persona.

Ma l'azione in nullità proveniente dal difetto del consenso de' parenti, non può più essere intentata nè dagli sposi, nè dai parenti, de' quali il consentimento era ricercato tutte le volte che il matrimonio è stato approvato espressamente o tacitamente da quello de' quali il consenso era necessario, o allorchè sia corso un anno senza reclamo per loro parte dopo aver presa cognizione del matrimonio. Non può detta azione essere intentata neppure dallo sposo, passato che sia un anno senza reclamo per sua parte

dopo di essere arrivato all' età competente per acconsentire egli stesso al suo matrimonio. La saviezza di queste disposizioni è evidente per se medesima.

Le nullità derivanti dal difetto d'età, dall' esistenza di un primo vincolo e dall' impedimento di consanguineità, sono di una natura diversa dalle nullità precedenti. Interessano esse l'ordine pubblico ed i buoni costumi: non sono relative soltanto all' interesse privato degli sposi: vanno altresì unite ai principj della pubblica onestà. Perciò l'azione è egualmente aperta agli sposi e a tutti quelli che vi hanno interesse, ed anche al ministero pubblico, ch' è il custode de' costumi, e il vendicatore di tutti i disordini che attaccano la società.

Per altro il rimedio diverrebbe peggiore del male, se la facoltà che si accorda di denunciare le nullità, delle quali parliamo, restasse illimitata ne' suoi effetti come nella sua durata.

Per esempio, il difetto di età è riparabile. Sarebbe dunque assurdo che servisse di pretesto per intaccare un matrimonio quando fosse già decorso un termine di sei mesi,

dacchè gli sposi fossero arrivati alla competente età. Allora non havvi più nullità: l'effetto non dee sopravvivere alla sua causa. Si accorda un termine di sei mesi, perchè ogniqualvolta la legge accorda un' azione, dee lasciare un tempo utile a sperimentarla.

Sarebbe anche più ragionevole che si potesse opporre eccezione al difetto d'età, quando sopraggiunge una gravidanza nel matrimonio prima dello scadere de' sei mesi accordati per esperimentare l'azione in nullità. La legge aspirar non dee al diritto di esser più saggia della natura. La finzione dee cedere alla realtà.

Dev' essere interdetta l'azione, nell' ipotesi di cui si tratta, ai genitori, ascendenti e alle famiglie, se hanno acconsentito al matrimonio con cognizione di causa. Non bisogna che possano prendersi giuoco della fede del matrimonio dopo essersi preso giuoco delle leggi.

Nei casi che abbiamo finora enunciati, l'azione in nullità compete ai collaterali e a tutti quelli che vi hanno interesse. Ma siccome quest' azione non può nascere che coll' interesse, il quale n'è il principio, i col-

collaterali o i figli nati da un altro matrimonio non sono ammessi a sperimentarla in vita de' due sposi, ma soltanto allora che hanno un diritto scaduto loro, ed un interesse presente.

In tesi generale, i collaterali o gli eredi avidi sono ascoltati poco favorevolmente. Non hanno nè il pregiudizio della natura, nè l'autorità della legge che li favorisca. La speranza di accrescere il loro patrimonio o la lor fortuna è il solo movente de' loro passi; questa sola speranza gli anima. Non hanno alcuna magistratura domestica da esercitare sugli individui che non sono confidati alla loro sollecitudine. Non debbono dunque essere ammessi a turbare un matrimonio concorde e tranquillo. Non denno e non possono comparire se non che quando si tratta di sapere se siano esclusi da una successione da figli legittimi, o se siano istituiti a comprovare lo stato di questi figli, e a prendere la loro parte in questa successione. Fuori di ciò non hanno azione veruna.

Non bisognerebbe annoverare nella classe dei collaterali, e di tutti coloro che non

possono intaccare un matrimonio nullo durante la vita de' coniugi, lo sposo che si prevale di un primo impegno contratto in suo favore, e tuttora esistente per far annullare un secondo impegno doloso. Questo sposo incontrastabilmente può intaccare il secondo matrimonio vivente ancora il coniuge, che era unito a lui con un primo vincolo: giacchè l'esistenza precisamente di questo primo vincolo è quella che fa la nullità del secondo; e il maggior vantaggio della domanda in nullità, in questo caso, si è di fare sparire il secondo matrimonio ad oggetto di conservare e vindicare il primo.

Nel concorso dei due matrimonj, se lo sposo abbandonato può intaccare di nullità il secondo, quelli che hanno contratto questo secondo matrimonio possono egualmente arguire di nullità il primo: ciò ch' è nullo non produce alcun effetto. Un primo matrimonio non validamente contratto, non può dunque motivar legalmente la cassazione di un secondo matrimonio valido; per conseguenza la quistione insorta sulla validità del primo sospende necessariamente la sorte del secondo matrimonio. Una sif-

ſata quistione è un antecedente che bisogna prima d'ogni altra cosa esaurire.

Noi abbiamo detto che il commissario di governo, che il pubblico ministero può farsi avanti in via d'uffizio contro un matrimonio infetto da alcuna delle nullità, che abbiamo enunciate come appartenenti al pubblico diritto; l'oggetto di questo magistrato debb' esser quello di far cessare lo scandalo di un tal matrimonio, e di far pronunciare la separazione degli sposi. Ma guardiamoci dal dare a questa censura, confidata al pubblico ministero per l'interesse dei costumi e della società, una estensione che la renderebbe oppressiva, e che la farebbe degenerare in inquisizione. Il ministero pubblico non dee mostrarsi che allorquando il vizio del matrimonio è notorio, quando è sussistente, o quando un lungo possesso non ha sottratto gli sposi alle ricerche dirette del magistrato. Vi è sovente più scandalo nelle procedure indiscrete di un delitto oscuro, vecchio od ignoto, di quello che non ve ne sia nel delitto medesimo.

Le pubblicazioni che precedono il matrimonio sono state introdotte, onde si possa

in un tempo congruo essere avvertiti degli impedimenti che potrebbero render nullo il matrimonio. L'omissione di queste pubblicazioni, e l'inosservanza del termine in cui denno esser fatte possono in certi casi produrre l'annullamento del matrimonio; ma perchè le leggi che hanno stabilite queste formalità non prendono in mira che certe persone e certe circostanze; allorchè queste circostanze più non sussistono, quando lo stato delle persone è cangiato, e che la volontà loro è sempre la stessa, ciò ch' era nullo nel suo principio si ratifica in avvenire, e non si applica al matrimonio quella massima, la quale non ha luogo che nei testamenti: *quod ab initio non valet tractu temporis non convalescit.*

La più grande di tutte le nullità è quella che deriva dal non essere un matrimonio stato celebrato pubblicamente, ed in presenza dell' uffizial civile competente. Questa nullità dà azione ai genitori, agli sposi, al pubblico ministero, e a tutti quelli che vi hanno interesse. Dessa non può essere coperta dal possesso, nè da alcun atto espresso o tacito della volontà delle parti; essa è

assoluta ed indefinita. Non havvi matrimonio, ma commercio illegittimo fra persone che non formarono il loro impegno in presenza dell' uffizial civile competente, testimonio necessario del contratto. Nell' attuale nostra legislazione, il difetto di presenza dell' uffizial civile competente ha gli effetti medesimi che avea per l'addietro il difetto di presenza del proprio curato. Il matrimonio era radicalmente nullo, non offriva che un attentato ai diritti della società, ed una infrazione manifesta delle leggi dello Stato.

Parimente alcuno non può reclamare il titolo di sposo e gli effetti civili del matrimonio, se non rappresenta un atto di celebrazione iscritto sui registri dello stato civile. Si ammettevano i matrimonj presunti avanti l'ordinanza di Blois. Quest'abuso è cessato; fa di mestieri un titolo scritto, comprovato da testimonj e dal pubblico uffiziale designato dalla legge. La prova testimoniale e le altre maniere di prove non sono ammesse che nel caso preveduto dalla legge sugli *atti dello stato civile* e colle condizioni dalla legge prescritte. Alcun possesso dispensar non potrebbe dal rappresentare il

titolo; giacchè il solo possesso non denota più un commercio criminoso che un matrimonio legittimo. Se il possesso senza titolo non garantisce alcun diritto, il titolo col possesso diventa inattaccabile.

Alcuni sposi, il cui titolo fosse stato falsificato, o che si fossero incontrati in un uffiziale pubblico assai negligente per non adempiere ai doveri del suo impiego, avrebbero azione per far punire il delitto, e riparare al pregiudizio. Se l'uffiziale pubblico fosse morto avrebbero l'azione per rifacimento di danni contro i suoi eredi.

La prova acquistata della celebrazione di un matrimonio sia in via straordinaria, sia in via civile garantisce agli sposi e ai figli tutti gli effetti del matrimonio a contar dal giorno della sua celebrazione; giacchè la prova di un titolo non è un titolo nuovo, essa non è che la dichiarazione di un titolo preesistente, i cui effetti debbono rimontare all' epoca determinata dalla sua data: ma noi non potremmo abbastanza ripeterlo: per comprovare un matrimonio vi abbisogna un titolo o l'equivalente.

Del resto non esageriamo niente e distin-

guiamo i tempi. Altro è il giudicare delle prove di un matrimonio durante la vita degli sposi, altro è il giudicarne dopo la loro morte, e relativamente all' interesse de' figli. Durante la vita degli sposi la rappresentazione del titolo è necessaria. I coniugi non possono ragionevolmente ignorare il luogo in cui hanno contratto l'atto più importante della loro vita, e le circostanze che hanno accompagnato quest' atto; ma dopo la loro morte tutto si cangia. I figli sovente abbandonati sin dalla loro prima età dagli autori de' loro giorni, o trasportati in lontane contrade, non conoscono e non possono conoscere ciò che è accaduto prima della lor nascita. Se non hanno ricevuto dei documenti, se mancano le scritture domestiche, quale sarà la loro risorsa? La giurisprudenza non li condanna alla disperazione. Sono ammessi a provare che gli autori de' loro giorni vivevano come sposi, e che avevano il possesso del loro stato. Basta anche pei figli, che questo possesso de' loro genitori sia annunciato nel loro atto di nascita: quest' atto è il loro titolo. Nel momento di quest' atto la patria gli ha segnati col suggello di

sue promesse; sotto la fede di quest' atto esistettero sempre nel mondo; con quest' atto possono prodursi e farsi riconoscere; quest' atto contesta il loro nome, la loro origine, la loro famiglia; quest' atto gli dà un paese, e li mette sotto la protezione delle sue leggi. E qual bisogno hanno mai di rimontare ad epoche che sono ad essi straniere? Potevano provvedere ai loro interessi, quando non peranche esistevano? Il lor destino non è egli irrevocabilmente fissato dall' atto iscritto nei registri, che la legge medesima ha stabiliti per comprovar lo stato de' cittadini, e per addivenire, a modo di dire, nell'ordine civile, il libro dei destini?

Quantunque regolarmente il solo matrimonio vero e legittimo possa fare de' veri sposi e produrre dei figli legittimi, ciò non ostante per un effetto del favore de' figli, e per considerazione della buona fede degli sposi, è stato approvato per equità, che se vi fosse qualche impedimento nascosto, che annullasse in seguito il matrimonio, gli sposi, se avessero ignorato questo impedimento, e i figli nati dalla loro unione, conservereb-

bero sempre il nome e le prerogative di sposi e di figli legittimi, perchè gli uni si sono uniti, e gli altri sono nati sotto il velo, sotto l'ombra, sotto l'apparenza del matrimonio.

Da ciò ne viene quella massima comune, che il matrimonio putativo, per servirci dell'espressione de' giureconsulti, val a dire quello che i congiunti hanno creduto legittimo, ha l'effetto medesimo per assicurare lo stato degli sposi e de' figli di un matrimonio veramente legittimo: massima originalmente introdotta dal diritto canonico, da lungo tempo adottata nei nostri costumi, ed in oggi consacrata dal progetto di legge.

Quando uno solo de' coniugi è nella buona fede, egli solo può reclamare gli effetti civili del matrimonio. Alcuni antichi giureconsulti aveano pensato che in tal caso i figli dovessero esser legittimi rapporto ad uno de' coniugi, ed illegittimi rapporto all' altro; ma si è rigettata la loro opinione sul fondamento, che lo stato degli uomini è indivisibile, e che in concorso bisognava decidersi interamente per la legittimità.

Il matrimonio assoggetta a grandi obbligazioni quelli che lo contraggono.

Fra queste obbligazioni la prima è quella di nudrire, mantenere, ed allevare quelli ai quali si diede l'essere.

Gli alimenti e il mantenimento hanno per oggetto la conservazione ed il ben essere della persona. L'educazione si riferisce al suo morale vantaggio.

Nei paesi che hanno le leggi scritte, il padre era tenuto a dotare sua figlia per procurarle un collocamento. Quest' obbligo non esisteva pel padre nei paesi di costumanza.

Bisognava decidersi fra queste due giurisprudenze assolutamente opposte l'una all'altra. Si diede la preferenza alla giurisprudenza di costumanza, la meno suscettibile d'inconvenienti e di abusi.

L'azione che una figlia aveva nei paesi di legge scritta per obbligar suo padre a dotarla era poco pericolosa, perchè in quei paesi la patria potestà era sì estesa che aveva tutti i mezzi possibili da sostenersi contro l'inquietudine e la licenza de' figli.

Oggigiorno questa potestà non è più quella ch'era. Non bisogna avvilirla, dopo di averla indebolita. Non bisogna lasciare ai figli

i mezzi d'attacco, quando si privò il padre de' suoi mezzi di difesa.

Nei paesi di costumanza, ne' quali la potestà paterna era più moderata, non si era lasciato ai figli il diritto d'inquietare i loro padri. Non eravi dunque da esitare fra la giurisprudenza del paese di costumanza, e quella dei paesi di legge scritta. Siccome abbisogna che tutto vada con armonia, sarebbe stato assurdo l'accrescere i diritti de' figli, quando si diminuivano quelli de' padri. Si sarebbe levato l'equilibrio, e le famiglie sarebbero state lacerate da giornaliere inquietudini. Si sarebbe aumentata l'audacia dei figli, e non avrebbe più esistito governo domestico.

Lasciando sussistere la giurisprudenza dei paesi di costumanza non succede in essi alcuna rivoluzione. Ve ne sarebbe stata una funesta, se vi si fosse introdotto un nuovo diritto.

Nei paesi invero che hanno la legge scritta si fa un cangiamento riguardo ai diritti delle figlie, poichè vi si debilita questo diritto introducendovisi la giurisprudenza dei paesi di costumanza. Ma questo cangiamento

contrario ai diritti de' figli è compensato abbastanza a loro vantaggio dai cangiamenti sofferti dalla potestà de' padri.

Non bisogna, in un tempo in cui tanti avvenimenti rallentarono tutti i vincoli, terminar di romperli tutti. Si giunge al male per una rapida inclinazione, e non si rimonta al bene che con gran pena. Se vi son degli oggetti ne' quali le leggi deggiono secondare i costumi, ve ne sono altri ancora ne' quali i costumi debbono esser corretti dalle leggi.

Noi abbiamo dunque creduto, dopo aver pesato gl'inconvenienti e i vantaggi delle diverse giurisprudenze, le quali reggevano la Francia, che i figli non dovessero avere alcuna azione contro i lor genitori per uno stabilimento a cagion di matrimonio o altrimenti.

Se i genitori sono obbligati ad alimentare i loro figli, sono anche i figli obbligati ad alimentare i loro genitori.

L'obbligo è reciproco, e sì da una parte che dall' altra è fondato sulla natura.

I generi e le nuore sono soggetti allo stesso obbligo verso i loro suoceri e le loro

suocere. Quest' obbligo cessa, 1. nel caso in cui la suocera abbia contratto un secondo matrimonio; 2. allorchè quello degli sposi che produceva l'affinità, ed i figli della sua unione coll' altro sposo, sono morti.

I suoceri e le suocere sono tenuti dal canto loro, quando le circostanze lo esigono, a somministrare gli alimenti al loro genero e alla loro nuora.

La parentela d'unione imita la parentela del sangue.

Gli alimenti comprendono tutto il necessario: ma bisogna distinguer due sorta di necessario: l'assoluto e il relativo. L'assoluto è regolato dai bisogni indispensabili della vita; il relativo dallo stato delle circostanze. Il necessario relativo non è dunque eguale per tutti gli uomini (l'assoluto medesimo non lo è neppure). La vecchiaia ha maggiori bisogni dell' infanzia; il matrimonio ha più bisogni del celibato; la debolezza più della forza, la malattia più della sanità.

Sono ristrettissimi i limiti del necessario assoluto. Un poco di giustizia e di buona fede bastano per conoscerli. Riguardo al ne-

cessario relativo, è in arbitrio dell' opinione e dell' equità.

L'obbligo di fornir gli alimenti cessa quando quello a cui si debbono ricupera una sufficiente fortuna, o quando colui che n'è debitore cade in un' indigenza che non gli permette, o appena gli resta con che alimentare se stesso. I genitori possono secondo le circostanze ricusare di fornir gli alimenti ai loro figli, esibendosi di riceverli in loro casa. Spetta al giudice il determinare i casi in cui l'obbligo di somministrar gli alimenti è suscettibile di questa modificazione e di questo temperamento. Tali quistioni sono piuttosto quistioni di fatto che di diritto.

Dopo esserci occupati degli obblighi derivanti dal matrimonio fra i padri e i figli, noi fissammo la nostra attenzione sui diritti e i doveri rispettivi degli sposi.

Si debbono essi scambievolmente fedeltà, soccorso ed assistenza.

Il marito dee protegger sua moglie, e la moglie dee obbedire al marito.

Ecco tutta la morale degli sposi.

Si disputò lungo tempo sulla preferenza

e l'eguaglianza dei due sessi. Niente di più vano di queste dispute.

Si è osservato benissimo, che l'uomo e la donna hanno dappertutto dei rapporti e delle differenze. Ciò che han di comune è la specie; ciò che hanno di differente è il sesso. Sarebbero meno disposti ad avvicinarsi se fossero più somiglianti. La natura non li fece sì differenti che per unirsi.

Questa differenza, ch'esiste nell'esser loro, ne suppone anche nei loro diritti e nei loro rispettivi doveri. Non v'ha dubbio che nel matrimonio i coniugi non concorrono ad un oggetto comune; ma non potrebbero concorrervi nella maniera medesima. Sono in certe cose uguali, e non sono in altre paragonabili.

La forza ed il coraggio sono dalla parte dell' uomo, la timidezza e il pudore sono da quella della donna.

L'uomo e la donna non possono dividere e sostenere le medesime fatiche, nè dedicarsi alle medesime occupazioni. Non già le leggi, ma la natura fu quella che fissò la destinazione della sorte di ciascun sesso. La donna ha bisogno di prote-

zione come più debole; l'uomo è più libero perchè più forte.

La preminenza dell' uomo viene indicata dalla costituzione medesima del suo essere, che non lo assoggetta a tanti bisogni, e che gli garantisce una maggiore indipendenza per l'uso del suo tempo, e per l'esercizio delle sue facoltà. Questa preminenza è la sorgente del potere di protezione che il progetto di legge riconosce nel marito.

L'obbedienza della donna è un omaggio renduto al potere che la protegge, ed è un effetto necessario della società coniugale che non potrebbe sussistere se l'uno de' due sposi non fosse all'altro subordinato.

Il marito e la moglie debbono essere incontrastabilmente fedeli alla fede promessa; ma l'infedeltà della donna suppone maggior corruzione, ed ha delle conseguenze più perniciose dell' infedeltà del marito: perciò il marito è stato sempre giudicato meno severamente della donna. Tutte le nazioni illuminate in tal punto dall' esperienza, e da una sorta d'istinto, furono concordi nel credere che il sesso più amabile debba anch'essere per il bene dell' umanità il più virtuoso.

Le donne conoscerebbero poco il loro vero interesse, se altro veder non potessero nella apparente severità verso loro praticata, che un rigore piuttosto tirannico invece di una distinzione onorevole ed utile. Destinate dalla natura ai piaceri di uno solo e all'allettamento di tutti, hanno ricevuto dal cielo quella dolce sensibilità che anima la bellezza, e che è tosto indebolita dai più leggeri deviamenti del cuore; quel tatto fino e dilicato che fa l'uffizio in esse di un sesto sentimento, e che non si conserva, e non si perfeziona che per l'esercizio di tutte le virtù; quella modestia in fine così toccante che trionfa di tutti i pericoli, e che le donne non possono perdere senza divenire più viziose di noi. Non debbono dunque cercare nella nostra ingiustizia, ma nella loro vocazione naturale, il principio dei doveri più rigidi che alle medesime sono imposti a loro maggiore vantaggio ed a quello della società.

Dai doveri rispettivi di protezione e di obbedienza che il matrimonio stabilisce fra gli sposi, ne viene che la donna non può avere altro domicilio che quello del ma-

rito, ch'essa dee seguirlo in qualunque parte gli piaccia di risiedere, e che il marito è obbligato a ricever sua moglie ed a somministrarle tutto ciò che è necessario per i bisogni della vita secondo le sue facoltà ed il suo stato.

La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione di suo marito. Non v'è eccezione a questa regola se non che quando la donna è inquisita criminalmente o per fatto di polizia. Allora l'autorità del marito sparisce in faccia della legge, e la necessità della difesa naturale dispensa la donna da qualunque formalità.

Lo stesso principio che impedisce la donna di potere esercitare delle azioni in giustizia senza l'autorizzazione del marito, la impedisce con maggior ragione di alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito od oneroso, senza questa autorizzazione.

Siccome però non havvi alcun potere particolare che non sia soggetto alla pubblica potestà, il magistrato può intervenire per reprimere gl'ingiusti rifiuti del marito, e per ristabilire ogni cosa nello stato legittimo.

Il favore del commercio ha fatto riguardare la donna mercantessa pubblica come indipendente dal poter maritale in tutto ciò che concerne le operazioni commerciali ch'essa intraprende. Sotto questo rapporto il marito può divenir cauzione di sua moglie, ma cessa di essere suo padrone.

I diritti del marito non sono sospesi in tutto il resto che per la sua interdizione, assenza, od altra causa che possa metterlo nella impossibilità attuale di esercitarli; e in questa ipotesi, all'autorità del marito subentra quella del giudice.

L'autorità del giudice interviene ancora quando il marito è minore. Come questi potrebbe autorizzar gli altri se abbisogna di autorizzazione egli medesimo?

La nullità degli atti fatti dalla donna, fondata sul difetto d'autorizzazione di questi atti, non può essere opposta che dalla donna stessa, da suo marito, o dai loro eredi.

Del resto la donna può fare delle disposizioni testamentarie senza esservi autorizzata, perchè queste sorti di disposizioni, le quali non possono avere effetto che dopo

la morte, vale a dire che dopo lo scioglimento dell'unione coniugale, non possono offender le leggi di questa unione.

Noi ne parlammo abbastanza nel progetto di legge per far sentire l'importanza e la dignità del matrimonio, per presentarlo come il contratto più sacrosanto, il più inviolabile, e come di tutte le istituzioni la più santa. Questo contratto, questa società finisce colla morte di uno de' coniugi, e col divorzio legalmente pronunciato. Finisce ancora relativamente agli effetti civili per una condanna pronunciata contro l'uno degli sposi, e portante seco morte civile.

Non mi occorre spiegarmi sullo scioglimento per cagion di morte. Lo scioglimento della società coniugale in simil caso è prodotto da un avvenimento che discioglie tutte le società. Lo scioglimento per cagion di divorzio sarà l'argomento di un progetto di legge particolare.

In quanto alla morte civile già vi fu sviluppato tutto ciò ch' essa produceva relativamente al matrimonio, nel progetto di legge concernente *il godimento e la privazione degli effetti civili.*

Dopo lo scioglimento di un primo matrimonio può contrarsene un altro. Questa libertà compete al marito che ha perduto la moglie, come alla moglie che ha perduto il marito. Ma i buoni costumi e la pubblica onestà non permettono che la donna possa passare a seconde nozze prima di essersi assicurati mediante un termine sufficiente, che il primo matrimonio resti senza alcuna conseguenza per essa, e che la sua situazione non potrebbe più impedire gli atti della sua volontà. Questo termine era per l'avanti di un anno. Chiamasi l'*anno di lutto.* Noi abbiam creduto che dieci mesi bastassero per rassicurarci contro ogni presunzione capace ad allarmare la decenza e l'onestà.

Ora ho disimpegnato il mio incarico. Spetta a voi, Cittadini Legislatori, confermando coi vostri voti il progetto di legge che vi presento in nome del Governo *sul Matrimonio*, a consolidare i veri fondamenti dell'ordine sociale, e ad aprire le principali sorgenti della pubblica felicità. Alcuni autori del secolo hanno domandato che s'incoraggissero i matrimonj: dessi non abbisognano che di essere regolati.

Dovunque trovisi un luogo in cui due persone possano vivere comodamente, formasi un matrimonio. Il legislatore non ha che fare in proposito. Tutto fece la natura. Sempre amabile, versa con mano liberale tutti i suoi tesori sull'atto il più importante dell' umana vita; essa c' invita colle attrattive del piacere all' esercizio del più bel privilegio che potesse mai dare all'uomo, quello di riprodursi, e ci prepara delle delizie di sentimento mille volte più dolci di questo piacere medesimo. Vi saranno sempre matrimonj abbastanza per la prosperità della repubblica; l'essenziale si è che vi sia costumatezza bastante per la prosperità de'matrimonj. A ciò dee provvedere il legislatore colla savìezza de'suoi regolamenti. Le buone leggi fondano la vera potenza degli stati, ed elleno sono la più ricca eredità delle nazioni.

Questi motivi furono esposti dal Consigliere di Stato Portalis.

ESTRATTO

Del Rapporto fatto li 23 ventoso anno XI. *al Tribunato in nome della sezione di Legislazione dal cittadino* GILLET *(de Seine-et-Oise), sul progetto di legge, Titolo V del Codice civile, relativo al* Matrimonio.

DAL matrimonio nascono delle relazioni d'ordini differenti

Dello sposo colla sposa,

Dei genitori coi figli,

Delle famiglie colle famiglie,

Del corpo sociale co' suoi membri.

La legge proposta non sarà dunque giunta al suo termine se non in quanto che alcuna di tutte queste relazioni non sarà sfuggita alla sua previdenza; e per non essere inferiore al suo oggetto, bisogna ch'essa abbia assicurato una garanzia conveniente a tutti gl'interessi cotanto diversi che abbraccia questo contratto.

§. I. *Interessi della società.*

Uno de' primi bisogni dello stato si è la popolazione, della quale il matrimonio è la

più feconda sorgente, perchè n'è la più pura; se ne ricava perciò, che il legislatore debba servirsi del suo potere per determinarvi i cittadini? L'antichità ed i romani medesimi n'offrono degli esempj, che anche ai nostri tempi hanno destate delle opinioni favorevoli. Ma queste sorta di legislazioni accusano quasi sempre i popoli pei quali son fatte di decadenza o di debolezza. In uno stato florido la propagazione non chiede al legislatore altro incoraggimento che quello di non essere impedita. Per tal riguardo, il progetto proposto ha molti vantaggi sulla nostra antica giurisprudenza, meno per le disposizioni che contiene, che per quelle che non ha dovuto richiamare.

È questa la ragione per cui non vi troverete alcuno di quegli impedimenti opposti da barriere puramente spirituali: non già perchè esse non possano sorgere ancora nel rispettato dominio delle coscienze: ma perchè hanno dovuto sparire nel dominio della legge diretta da viste di un altr' ordine.

Voi nemmeno vi riscontrerete quelle esclusioni dettate in apparenza dalla severità della morale, ma che sotto il nome *di ratto*,

di seduzione e di matrimonio in extremis non avevano in effetto che caratteri equivoci, proprj a trar fuori di via, e confondere i giudici somministrando le armi alle antipatie dell' orgoglio e della cupidigia contro inclinazioni fondate o almeno scusabili. Tutto ciò che queste regole potevano avere di veramente utile trovasi implicitamente riservato nelle disposizioni generali, che assicurano per prima base al matrimonio l'integrità del consenso delle parti, fortificata nell' età dell' inesperienza e dell' ebrietà, da un consentimento più illuminato. Infine l'eguaglianza politica e l'eguaglianza religiosa, cancellando le incompatibilità di culto e di nascita, hanno rotto i principali ostacoli che ne' nostri costumi e persino nelle nostre leggi avevano prima turbato la libertà dei matrimonj. Nondimeno questa libertà ha i suoi limiti legittimi, e alcune sagge restrizioni non sono meno dell' interesse della società, di quello che una facilità liberale.

Così è dell' interesse della società, che non si precipitino delle unioni prima della maturità naturale, e che non sia permesso ad esseri sortiti appena dalla sterilità dell'

infanzia, di perpetuare in generazioni imperfette la loro propria debolezza.

Interessa la società che la fede coniugale non sia divisa in due contratti sussistenti, affinchè il matrimonio conservi quella unità che forma nella vita domestica, come nei costumi pubblici, la più nobile e più commovente armonia.

Interessa la società che l'intrinsechezza delle famiglie non sia un' occasione di seduzioni corrompitrici, d'intraprese e di rivalità, ma che al contrario il pudore vi regni come nel suo naturale asilo. Oltre alcune idee probabili sulla fisica prefettibilità, havvi dunque un motivo morale perchè l'impegno reciproco del matrimonio sia impóssibile a quelli fra quali il sangue o l'affinità ha stabilito già dei rapporti diretti o molto prossimi, per timore che la purezza delle loro affezioni reciproche non sia turbata dalle illusioni di un' altra speranza.

È soprattutto dell' interesse della società, che il matrimonio abbia un' autenticità non equivoca, affinchè la legittimità di tutti i suoi effetti non sia punto incerta, la dignità coniugale non sia compromessa, e l'onore-

vole reciprocanza delle sue obbligazioni non resti confusa con que' commerci tenebrosi, le cui vittime subiscono il giogo di tutti i disordini, perchè rigettarono quello dei costumi e delle leggi.

Queste differenti regole furono stabilite dalla saviezza di tutti i secoli: il violarle è un turbare l'ordine sociale; perciò il progetto le ha espressamente distinte da tutte le altre, sottomettendo alla procedura diretta del pubblico ministero gli atti che potrebbero contravvenirvi.

Non s'intende di dire per questo che le conseguenze non siano egualmente rigorose dovunque. Il principio può conservar la sua forza, e non essere per questo inflessibile. In una materia che la natura, l'andamento degli avvenimenti, e quello anche delle passioni sottomettono, secondo i climi, i tempi e le persone, a tante varietà, non fa di mestieri che la legge sia invariabile, e molto meno ch'essa intraprenda a prevedere tutte le circostanze. È stato dunque ragionevole il conformarsi a idee ammesse da lungo tempo, le quali permettono di modificare con dispense alcuni meno essenziali impe-

dimenti; e di tal numero sono quelli che risultano dall' età e dal secondo grado di affinità o di parentela. La stessa indulgenza ha potuto estendersi senza pericolo sino ad una delle pubblicazioni che preparano l'autenticità del matrimonio. Si è dovuto prender soltanto la precauzione di far verificare le cagioni di queste dispense dall' autorità civile che le rilascia. Difatti, a quale altra fuori che ad essa sarebbe stato un tal potere rimesso presso una nazione per se stessa sovrana, ed i cui membri diversi non hanno altra sommissione comune, che quella in cui l'unità civile gl' impegna?

§. II. *Interessi della famiglia.*

Coi diritti della società si confondono quelli della potestà paterna. Istituito dalla natura medesima come il primo magitrato di sua famiglia è il padre segnatamente che la società interroga, perchè le risponda che suo figlio o figlia prestino al contratto solenne del matrimonio un consentimento vero, solido e chiaro: senza questa garanzia la proposta legge vuole che il consenso del figlio di famiglia sia nullo, finchè egli non abbia

acquistata l'età di venticinque anni. Riguardo alle figlie, nelle quali la natura segue altre leggi, e che fuori del matrimonio hanno rare volte uno stato, questa età è stata giustamente ridotta al ventunesimo anno.

Arrivato un tal termine, il consenso del padre non è più indispensabile, ma il rispetto e la deferenza gli sono ancora dovuti; e quando si tratta di un atto che va a formare la sorte della sua posterità, i suoi consigli almeno debbono essergli formalmente richiesti: se questi vengono trascurati o negletti, egli ha la sua facoltà di opporsi al matrimonio: e la saggia lentezza de' tribunali può anche tra l'impeto delle passioni e la celebrazione del matrimonio procurare a vantaggio della riflessione degli utili intervalli.

Questi diritti del padre sono comuni alla madre, la quale sembra offrire all' inesperienza de' suoi figli se non una protezione tanto valida, almeno una più tenera ed attiva sorveglianza. In difetto de' genitori subentrano gli avoli ed avole, depositarj, dopo di loro, della potestà patriarcale.

E non si creda già che quest' intervento

della volontà degli ascendenti, nelle unioni che i loro discendenti desiderano, possa divenire un ostacolo nocevole alla prosperità del matrimonio. *La natura,* dice benissimo Montesquieu, *dà ai padri un desiderio tale di procurare ai loro figli dei successori, che eglino medesimi appena lo provano eguale. Nei diversi gradi di progenitura si vedono insensibilmente avanzare verso l'avvenire.* E se la necessità del loro consentimento è fondata sulla loro ragione, non lo è meno sul loro amore.

Non vedesi nè la stessa potenza, nè la stessa riunione di motivi per esigere il consenso de' collaterali; le loro affezioni come più lontane sono anche più incerte, e bene spesso vi si frappongono piccoli interessi estranei alla felicità de' due sposi. Gli è perciò che ove mancano gli ascendenti, il concorso della famiglia non si esige pel matrimonio che come un supplimento alla debolezza evidente dell' età o degli organi, nel solo caso in cui il contraente, sia per la sua minorità civile, sia per la riconosciuta insufficienza delle sue facoltà intellettuali, lascia presumere che la sua volontà sia imperfetta,

In generale se si confronta lo spirito della legge proposta coll'antica giurisprudenza, si scorge che, per regolare i matrimonj dei minori, quella riponeva più autorità nel corpo della famiglia, e questa più confidenza nei sentimenti particolari dei parenti diretti: soprattutto maggiore fiducia in favore del voto materno; e ciò perchè le viste della prima erano dirette specialmente sopra una certa convenienza esteriore di stato, di cui il maggior numero è l'arbitrio; laddove le viste della seconda si sono fissate assai più sulle convenienze personali, sempre meglio apprezzate da quelli de' quali l'attenta tenerezza studiò sin dalla nostra infanzia lo sviluppo della nostr' anima.

Per un corollario delle medesime idee, la legge proposta dispensa gli ascendenti dall'esprimere le cagioni delle loro opposizioni al matrimonio; mentre al contrario essa n'esige sempre nelle opposizioni dei collaterali, e le limita rigorosissimamente. Più si riflette al complesso di queste disposizioni su questo punto, più vi si riconosce una previdente sollecitudine ad allontanare dal matrimonio gli ostacoli suggeriti dalle

passioni indiscrete. In questa strada feconda, ma però laboriosa, che gli sposi vogliono aprirsi attraverso del campo della vita, non bisogna che siano respinti, fin dal momento che vi pongono il piede, da barriere spinose e sterili.

Intenzioni non meno liberali hanno dettato gli articoli che si riferiscono alle nullità del matrimonio. Sono certamente un disordine sociale le nozze ordite in frode delle leggi; ma sussistito che abbiano una volta, è spesso un gran disordine il romperle. Pronunciare in fatti che i nodi formati fra le due parti sono come se non avessero mai esistito, non si viene con ciò a rimettere nè l'uno nè l'altro nella situazione in cui era prima del suo impegno. Siffatta unione, qualunque siano le imperfezioni che vengono in essa supposte, ha sempre per i coniugi delle indelebili conseguenze; e sovente la nascita de' figli vi aggiunge degli effetti ancor più importanti. Che farà dunque il legislatore in simili occorrenze? Unicamente attento all'osservanza delle sue regole, diverrà egli sordo a interessi sì degni almeno della commi-

scerazione

scrazione? Abbandonerà egli in preda i due contraenti ai timori sempre rinascenti di un attacco imperscrittibile? Lascerà egli in preda lo stato de' loro figli a tutti i calcoli di una rivale cupidigia, ed all' azzardo de' giuridici dibattimenti? Lascerà egli ondeggiare perpetuamente incerti i loro rapporti colla famiglia, e quelli della famiglia con loro? O non avrà piuttosto a temere, credendo di fortificare l'autorità delle leggi, di provocarne l'abuso sacrilego? Badi che la sua vendetta non divenga un' arma di più nelle mani dell' incostanza per tagliar tutti i nodi della fede data e ricevuta nelle mani della bassezza onde sacrificare con maggior sicurezza la vittima delle sue dissolutezze.

I pensieri che dominano sono nel progetto di legge:

1. Che non siavi nullità assolutamente irreparabile, tranne quelle nelle quali il matrimonio diventa un delitto, come nei casi d' incesto e di bigamìa.

2. Che l'accusa in nullità non possa essere egualmente diretta, nè in qualunque stato di cose, nè da tutti; ma che sia pro-

porzionata, sotto le più esatte restrizioni, all'importanza dei diritti che sono stati violati, alla natura dell'infrazione, al tempo o alle circostanze che hanno potuto coprirla, alla protezione dovuta agl'interessi che reclamano.

3. Che in tutti i casi la buona fede conservi al matrimonio annullato tutti i suoi effetti civili, in favore almeno dello sposo ch'è rimasto in buona fede, ed in favore de'suoi figli.

Del resto la legge non avrebbe avuto che un'indulgenza funesta, se avesse confuso i matrimonj stabiliti sopra un titolo vizioso, ma reale, colle pretensioni che tentassero senza titolo formale, d'usurpare i diritti del matrimonio. Ed in vero, se i principj delle prove scritte e le prove testimoniali sono basi troppo vaghe ed incerte per fissare lo stato delle persone; ciò non si verifica egli singolarmente allorchè si tratta di uno stato che può imitarsi da tante unioni, senza che ne abbiano il carattere?

Una sola ragione legittima può forzare a ricorrere a titoli sussidiarj, ed è quando la frode ha soppresso l'atto in cui il matri-

monio era registrato. Ora, siccome una tale allegazione altro non è che un' accusa, bisogna che sia prima giudicata dai tribunali ai quali è riservata la cognizione dei delitti.

§. III. *Interessi fra gli Sposi divenuti padri, e i loro figli.*

Fra quest'interessi non abbiamo ancora considerato che quelli che concorrono alla formazione del matrimonio: ci resta a percorrere quelli che si aprono appena che il matrimonio è formato.

Il principale effetto dell' unione coniugale è quello di dar la vita a figli, vale a dire ad esseri attorniati da mille bisogni.

L'obbligo naturale di provvedere a questi bisogni è imposto a quelli da' quali ripetono l'esistenza, e fu istituito il matrimonio appunto perchè quest' obbligo fosse più sicuramente adempito.

Quest' obbligo limitatissimo presso esseri privi d' intendimento è molto esteso presso gli uomini. *I loro figli hanno della ragione,* dice Montesquieu, *ma questa non gli viene che a gradi; non basta solamente il nutrirli; conviene anche regolarli; sarebbero in*

istato di vivere, e non potrebbero ancôra governarsi.

Ma quest' obbligo va persino ad aprire, in favore del figlio contro suo padre, un' azione per cui questi gli dia uno stabilimento per mezzo di matrimonio, od altrimenti?

Questa quistione lungamente discussa nel Consiglio di Stato si è rinnovata nella vostra sezione di legislazione.

In favore dell' affermativa si sono presentati gli esempj imponenti de' Greci e dei Romani, e la giurisprudenza di quella parte della Francia che è governata dalla legge scritta.

Presso gli Ateniesi il padre che non aveva dato a' suoi figli un mestiere per sussistere, era privato del diritto di domandar loro gli alimenti.

Presso i Romani le costituzioni degl' imperatori fondate sulla legge *Giulia* volevano che il padre fosse forzato a stabilire col matrimonio, e a dotare i figli ch' erano in sua potestà.

L' autorità di queste costituzioni si era diffusa in tutte le parti della Francia go-

vernata dalla legge scritta, almeno per ciò che riguarda le figlie. L'ingegnoso Domat dice in proposito *che la figlia che si marita dee esser dotata da suo padre, se vive, perchè il dovere del padre riguardo de' suoi figli racchiude quello di dotar la figlia.*

Malgrado questa autorità prevalse il sistema contrario, e dovette prevalere.

La legge degli Ateniesi non era una disposizione propriamente imperativa, e Montesquieu decide formalmente ch' era meno una conseguenza del diritto naturale, che un regolamento civile.

La legge *Giulia*, e le costituzioni che ne derivavano, considerate sotto il rapporto politico, erano una di quelle misure incognite nei tempi floridi della repubblica, il cui oggetto era di riparare ciò che meno si ripara colla forza, vale a dire alla spopolazione dello stato. Considerato sotto questo apparato essa non era che un tributo imposto sui vantaggi pecuniarj che il padre ritraeva dalla sua potestà; e la prova si è che, tranne certi rarissimi casi, la madre non era a parte di un tal obbligo, perchè gli stessi vantaggi non le erano punto co-

muni. Non v'è dunque ragione per consacrare una somigliante disposizione nel nostro Codice Civile, il quale distribuisce il diritto di proprietà ai padri e ai figli con egual favore. Ove il motivo cessi dee anche cessare la conseguenza.

Ecco perchè senza dubbio gli antichi costumi di Francia non ammettevano quest'azione. Nel paese stesso di legge scritta, in cui era rarissima, è da dubitarsi che avesse dei salutari effetti. Provocava essa una sorta d'inquisizione sulla fortuna del padre; perchè la dote doveva seguirne le proporzioni; essa vi eternava le dissensioni delle famiglie, perchè il padre era obbligato di dare non solamente una prima dote, ma qualche volta una seconda: essa diveniva un' occasione alle figlie di affrontare nella loro unione l'autorità paterna, almeno quando erano arrivati alla loro maggiorità. Egli è un abuso di cui il saggio Domat stesso s'avvide benissimo, e quest'abuso formerebbe una contraddizione manifesta coi principj della legge proposta. Non sarebbe essa infatti una situazione del tutto stravagante quella di vedere da una parte il padre in-

vestito della potestà di sospendere colla sua opposizione il matrimonio, che sua figlia vuole contrarre in disprezzo de' suoi consigli, e dall'altra la stessa figlia armata del diritto di attaccare suo padre, perchè faciliti colla dote la conclusione di questo matrimonio?

Il nostro Codice non dee offrire una simile incoerenza; dee conformarsi alle abitudini della maggiorità della nazione; non metter fra le mani de' figli e dei padri delle armi per combattersi; non porre i capi di famiglia nell'alternativa di produrre in qualche sorta il loro bilancio avanti ai tribunali, od impiegare la frode, sia per nascondere, sia per falsificare la loro fortuna; non esporli alle pretensioni di un genero, che può essere a parte delle passioni della lor figlia, senza essere a parte del suo rispetto. Tali sono le mire che guidarono i compilatori della legge nella proposizione dell'articolo 198, e sono pur quelle che dirigono oggi il parere della pluralità della vostra Sezione di legislazione.

Non vi parlo già dell'obbligo reciproco in cui sono i figli di alimentare i loro genitori

in caso di miseria; sono articoli della legge naturale, che tutti i cuori onesti sanzionarono prima, e che la riconoscenza unita alla pietà filiale si rende sollecita di adempire.

§. IV. *Interessi degli sposi fra di loro.*

E qual amico de' costumi potrebbe ancora ricusare il suo assenso a quegli articoli del progetto, in cui i doveri reciproci degli sposi sono con una sì giusta precisione rappresentati? Ove non fossero che punti di morale, bisognerebbe ancora ringraziare gli autori del progetto d'aver dato ad essi, mediante la legge, quell'augusto carattere che gli raccomanda alla meditazione; ma sono eziandio principj di legislazione, il cui studio ha diretto la nostra opinione in una delle più importanti controversie.

Ha bisognato anche decidersi fra le dottrine opposte dei paesi di legge scritta, e fra quelle dei paesi di costumanza.

Il diritto di costumanza considerando le donne anche quando sono separate o non in comunione de' beni, come soggette alla potestà del marito, non accorda alle medesime sulle loro proprietà particolari che la

percezione delle rendite unita ad un semplice diritto di amministrazione, e riserba al marito l'autorità necessaria, affinchè alcuna alienazione, alcuna ipoteca od impegno non possa aggravare senza il suo concorso queste proprietà.

La legge scritta al contrario permetteva alla donna di avere i beni della sua dote distinti, i quali sotto il nome di parafrenali erano affatto indipendenti dal marito, talchè da per se sola ed in sua testa poteva prendere relativamente a questi beni qualunque sorta di disposizione.

Dalla maggior parte degli articoli del capitolo VI del progetto, e segnatamente dagli articoli 211 e 217, si volle impedire a questa giurisprudenza di perpetuarsi in matrimonj futuri.

È paruto alla pluralità della vostra sezione ed agli autori del progetto che questa indipendenza assoluta dei beni parafrenali offendesse le idee stabilite sulla protezione che il marito deve alla sua sposa. E come infatti questa protezione sarebbe intera ed efficace s'ei non potesse impedire a sua moglie di dissipare la propria fortuna con imprudenti disposizioni?

Essa protezione non è meno contraria alla deferenza che la moglie dee a suo marito. Perciò anche presso i Romani i beni parafrenali non erano stati introdotti, che in favore di un certo ordine di spose (1), le cui unioni non avevano la stessa forza, nè la stessa dignità che hanno presso di noi; e ciò non impediva che nelle loro leggi non si leggesse questo principio, *ch' era bene che la moglie, la quale si assoggetta da per se stessa alla condotta del marito, gli lasciasse anche il maneggio de' suoi beni* (2).

Offende infine sopra tutto quella unità, quella indivisibile comunicazione di tutte le cose della vita, ch' è uno de' principali caratteri del matrimonio: il vincolo delle affezioni può rallentarsi, perchè non è più sostenuto da quello delle proprietà, e la società domestica può esser turbata, perchè manca di una autorità comune in uno de' suoi punti essenziali.

---

(1) Le matrone, le quali erano distinte dalle madri di famiglia.

(2) Bonum erat mulierem quæ seipsam marito committit res ejusdem pari arbitrio gubernari.

ESTRATTO

Del discorso pronunciato li 26 ventoso anno XI. *al Corpo Legislativo dal Tribuno* BOUTTEVILLE, *sul progetto di legge, Titolo V. del Codice civile, relativo al* Matrimonio.

PRESSO le nazioni colte tutti gli uomini invocano il favore e le benedizioni del cielo sull'atto il più importante della vita, sull'atto che ne fissa il destino. Ma se sono universali questi sentimenti, varia tanto l'espressione de' medesimi, ch' essa dee essere essenzialmente libera.

Un sentimento, un atto religioso non sarebbe più un sentimento, un atto veramente religioso; non sarebbe più degno di quell' Ente, verso il quale s'innalza, se non fosse la più libera emanazione dell' anima; se non fosse che un atto di obbedienza ad alcuni regolamenti della potestà umana.

Obbliavano dunque, che il matriomnio innalzato alla dignità di sacramento non cessa di essere un contratto civile necessariamente sottomesso come qualunque altro alla

pubblica autorità; oltrepassavano l'oggetto i legislatori che si spogliavano del loro potere relativamente al matrimonio, facendone il dominio dell' ecclesiastica giurisdizione. Anzi mal conoscevano le stesse viste, cittadini Legislatori, della infinita sapienza.

I Legislatori di una grande nazione sono per l'universalità de' cittadini, ciò che la provvidenza è per l'universalità dei popoli. E poichè la stessa provvidenza non impedisce, e al certo non ricusa voti offerti con intenzioni pure, e che in una parola soffre la diversità de' culti, bisogna che a suo esempio il legislatore separi dal contratto civile tutto ciò che più si attiene ad un più alto ordine; e per parlare il linguaggio dei saggi giureconsulti, ai quali la nazione dovrà tanta riconoscenza per il loro primo travaglio, che la legge non consideri nel matrimonio che il solo contratto civile, e lasci in piena libertà di ciascuno ciò che appartiene a sentimenti, i quali piucchè saranno indipendenti, saranno più puri e più rispettati.

Sia dunque ringraziata la saviezza del governo, la quale ebbe qui cura di rammentare che la libertà di coscienza è una legge

dello stato delle più importanti garantite dai diritti dei cittadini.

Ecco, cittadini Legislatori, ciò che imprimerà alla legge sul matrimonio il carattere di una somma saviezza, e la renderà una delle più utili alla pace pubblica e alla prosperità nazionale.

Da Atene, da Roma ed anche da Costantinopoli ci derivavano le antiche leggi che permettevano il matrimonio nell'età di dodici e quattordici anni: forse potevano convenire a que' climi; erano esse evidentemente assurde nel nostro; vi sarebbero state fatali, se la quasi pluralità de' cittadini consigliata piuttosto dalla natura che dalla legge non si fosse astenuta di usarne. Le disposizioni dell'articolo 144 sono dunque una rinnovazione infinitamente felice.

Si stentò molto a determinare ciò che costituisce il difetto di libertà negl'impegni del matrimonio. Si è fatta distinzione della violenza in fisica ed in morale; e ad oggetto di regolare i casi ne' quali vi è errore sulla persona, si è domandato se bisognava stare attaccati alle sole qualità fisiche, o se dovevano essere egualmente considerate le qualità morali.

Prima dei recenti e così fortunati divisamenti che strappano i sordi e i muti alla disgrazia che gl' isolava da tutta la natura, si pensava che la lor posizione rendesse necessarie alcune particolari disposizioni.

In questi differenti casi le decisioni della giustizia necessariamente dipendono da fatti particolari a ciascuna specie.

Il più grand' atto di saviezza del legislatore si è quello di riportarsene alla saviezza de' tribunali.

Ove non è consentimento, e per conseguenza ove non è consentimento perfettamente libero, ivi non è matrimonio.

Questa luce dirigerà con assai più sicurezza i giudici, di quello che facciano idee metafisiche o complesse, che non potrebbero che imbarazzarli o farli traviare.

I padri entrano a parte dell' autorità coi legislatori in un paese in cui i legislatori sono padri. La potestà paterna che va a ripigliare il suo posto nel seno delle famiglie, che sopra tutto non si atterrà punto all' idea di un diritto di proprietà nella persona del padre su quella de' figli, potrà assai più per la felicità de' figli che per l'interesse di

quelli i quali la eserciteranno; essa non avrà niente di più giusto, di più dolce e di veramente paterno.

Di 18 anni il figlio, e di 15 la figlia saranno dunque abili a contrar matrimonio, ma non perciò verrà riconosciuta abile la loro volontà a prestarvi un pieno e libero consentimento.

Sino ai 25 anni pe' figli, e 21 anni per le figlie la legge non vedrà nella loro volontà personale un vero consentimento, che in quanto essa sarà stata rischiarata o confermata dal consenso de' lor genitori, o da quella de' loro avoli.

Nei 25 e 21 anni poi addiverranno gli arbitri della loro sorte, ma non ancora potranno fissarla, se non se dopo di avere con un atto rispettoso ricercato l'assenso dei lor genitori od altri ascendenti, e messi questi a portata di risparmiar loro i dispiaceri, o di sottrarli alla disgrazia in cui l'inesperienza e la forza delle passioni potessero trascinarli.

Non essendovi più genitori o avoli, l'atto rispettoso non sarà più necessario. Questa deferenza non è dovuta ai collaterali, che

d'altronde non meritano lo stesso grado di confidenza.

Anche nei casi ne' quali non vi siano più genitori nè avoli sino al ventunesimo anno; » in allora senza distinzione di sesso il ma- » trimonio non potrà esser contratto che » col consentimento di un consiglio di fa- » miglia ».

Ma siccome nella nostra legislazione la potestà paterna non riposerà che sulla tenerezza de' parenti; perciò la medesima sotto questo rapporto apparterrà alla madre e all'avola: nel solo caso di discussione fra marito e moglie, il parere del marito prevalerà, e le rispettive voci degli avoli delle due linee porteranno seco il consentimento.

Alla riserva di una sola, tutte queste regole sono applicate ai figli naturali riconosciuti.

Una legislazione poco considerata aveva fatto troppo per loro.

Una saggia ed umana legislazione doveva vieppiù ristringere i legami che uniscono de' parenti che sono stati sensibili e giusti verso di loro. Essa gli doveva, non avendone più, l'esistenza di un tutore *ad hoc* per un contrato tanto più importante, in

quanto che dà loro una famiglia che prima non avevano.

L'atto rispettoso verso gli avoli, come anche verso i consigli di famiglia, non potevano riguardarli.

Ecco, cittadini Legislatori, tutta la teoria della legge su ciò che riguarda il consentimento.

Gli antichi costumi che spesso riunivano sotto il medesimo tetto molte generazioni della stessa famiglia, avevano fatto estendere la proibizione del matrimonio sino ai cugini germani. Il progetto la limita ai fratelli e sorelle legittime o naturali, e ai congiunti nello stesso grado, senza che possano in questi casi accordarsi delle dispense. L'interesse de' costumi, la pubblica onestà, la confidenza tanto necessaria tra i fratelli la esigevano egualmente.

Fra lo zio e la nipote, fra la zia e il nipote i pericoli non sono precisamente i medesimi. Nondimeno vi si è messa proibizione; la facoltà data al governo d'accordarne la dispensa non può allarmare.

Per quanto sia giusto di non esporre dei contraenti a veder ritardato il momento del-

la lor unione da perfide e malevole opposizioni, ridonderebbe a danno delle famiglie, e sovente a quello degl' interessi medesimi il privarsi della cognizione dei reali impedimenti, e il non permettere ad alcuno di toglierli.

L'uso delle opposizioni non poteva dunque essere indistintamente proscritto, ma le decisioni de' tribunali saranno ognor pronte, e gli uffiziali ministeriali registratori d'opposizioni vessatorie saranno severamente puniti.

Il capitolo quinto impone ai genitori e ai figli l'obbligo di fornirsi gli alimenti reciprocamente; estende questo dovere ai congiunti negli stessi gradi, sotto le modificazioni comandate dalla ragione; lascia alla saviezza de' tribunali il decidere quando quelli che debbono gli alimenti potranno essere dispensati dal pagare una pensione alimentaria, offrendosi di ricevere in casa loro le persone alle quali gli alimenti saranno dovuti. Tutte queste disposizioni, le quali evidentemente non sono che il linguaggio medesimo della natura, non avrebbero voluta alcuna particolare eccezione, se non vi fosse una grande diversità d'opinioni

e d'usi fra i paesi di legge scritta e quelli di costumanza, sul punto di sapere se sia prudente, giusto e necessario che la legge imponga al padre a titolo di obbligo stretto, quello di fornire una dote a sua figlia.

Questo punto di legge estremamente importante è stato il soggetto di sagge e profonde discussioni nell' esame preparatorio del progetto.

I partigiani dell' uso e delle disposizioni della legge scritta sembravano invocare con grande vantaggio molte leggi romane, le quali accusano d'ingiustizia e di durezza i padri che trascurano o ricusano di dotare le loro figlie, e le quali imputano ai padri i falli di queste, allorchè le hanno lasciate giungere ai 25 anni senza aver provveduto al loro stabilimento.

Malgrado tutto il potere delle armi impiegate dai partigiani della legge scritta, non prevale la loro opinione.

Noi ignoriamo se la forza degli usi sotto i quali abbiamo personalmente vissuto ha qualche parte nell' opinione che ce ne siamo formata; ma possiamo attestarlo con una grande sincerità: i motivi sui quali è fon-

data sembrano esser quelli che meglio si accordano col vero interesse della società, colla dignità e potestà paterna, collo stesso interesse de' figli, col ravvicinamento degli amici della patria, e di tutti i figli della famiglia; e questi motivi, Cittadini Legislatori, eccoli:

Per introdurre nei paesi di costumanza ed imporre ai padri l'obbligo stretto di dotare le loro figlie, vi abbisognava una rivoluzione d'idee.

Nei paesi di legge scritta, ne' quali i padri sono assuefatti a riguardar come legale quest' obbligo, continueranno a farvi per rispetto all' antica legge, e per dovere ciò che i padri fanno presso di noi, non obbedendo che alla voce della natura, al sentimento paterno; e nulla sarà cangiato nè in un luogo nè nell' altro.

L'obbligo di dotare in caso di contrasto non può essere regolato che secondo l'estensione delle facoltà del padre. Può alcune volte addivenire estremamente pericoloso per un padre di famiglia l'esser costretto a manifestare il segreto di sua fortuna.

È forse uno de' più grandi errori nella

legislazione quello di calunniare il cuore umano. Egli è, a quel che segnatamente ci sembra, un grande errore il dubitare della forza del sentimento paterno, e l'oltraggiarlo con tanta diffidenza.

Il diritto lasciato alle donne dalle leggi romane di non istituirsi in dote che una parte de' loro beni, e di riservarsi il godimento e la libera disposizione del fondo stesso de' loro beni parafrenali, fu anche il soggetto di dispareri; ma questa facoltà accordata alle donne dalle leggi romane fu generalmente, e sarà senza dubbio giudicata anche da voi, Cittadini Legislatori, contraria alla natura dell' unione coniugale, e a quella dell'autorità del marito.

FINE DEL VOLUME I.

INDICE

DI CIO' CHE CONTIENE IL PRIMO VOLUME.

Cod: Nap
Motivi
T: 1

giustizia; e tutto ciò che possono i tribunali in favore di chi a cagione del suo allontanamento si è esposto a queste procedure, si è di limitarsi agli atti assolutamente necessarj onde sopra i suoi beni sia dato sfogo ad istanze giuste.

Così allorquando si agirà del pagamento

Una legge dell'Assemblea costituente degli 11 febbrajo 1791 avea determinato, che » se v'era luogo a fare degl'inventarj, conti, divisioni e liquidazioni, nelle quali » si trovassero compresi degli assenti che » difesi non fossero da alcun procuratore,

ebbe al
mette-
proce-
potuto
, che
fende-
misura.
di cu-
ne' quali
ili, ma
mezzi
espone
anche
è più
loro
nè de-